

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

143^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente GRANELLI,
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 5

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 5

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'isti-

tuzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1024) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione

143ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 APRILE 1993

per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»:

FORTE (PSI), relatore	Pag. 9 e passim
* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze	9 e passim
* PAINI (Lega Nord)	11 e passim
SPERONI (Lega Nord)	18, 20, 21
* PAVAN (DC)	21 e passim
GAROFALO (PDS)	30 e passim
FERRARI Karl (Misto-SVP)	30 e passim
COVIELLO (DC)	35
RABINO (DC)	35
BRINA (PDS)	39
RAVASIO (DC)	42
* PAGLIARINI (Lega Nord)	47
* SPOSETTI (PDS)	48 e passim
DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste)	56, 57
CHERCHI (PDS)	60, 61
* VISCO (PDS)	63
TURINI (MSI-DN)	67
LEONARDI (DC)	74
PONTONE (MSI-DN)	75
FERRARA Vito (Verdi-La Rete)	75
MARCHETTI (Rifond. Com.)	76

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	77, 78
SPERONI (Lega Nord)	77

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993» (1158) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento) (Relazione orale):

RIVIERA (PSI), relatore	78, 82
MARCHETTI (Rifond. Com.)	79
RUFFINO (DC)	80
PONTONE (MSI-DN)	81, 84
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno	83
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	86

Discussione:

«Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo

codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (1074), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione degli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»:

PRESIDENTE	Pag. 88 e passim
SARTORI (Rifond. Com.)	89 e passim
GOLFARI (DC), relatore	90 e passim
* BISAGNO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	90 e passim
SPERONI (Lega Nord)	92 e passim
* LEONI (Lega Nord)	92, 102
SCIVOLETTO (PDS)	99, 101
CARPENEDO (DC)	101
* SPECCHIA (MSI-DN)	102
CANNARIATO (Verdi-La Rete)	102
MARNIGA (PSI)	103
MACCANICO (Repubb.)	103

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della guerra di liberazione» (941), d'iniziativa del senatore De Giuseppe e di altri senatori:

* ICARDI (Rifond. Com.)	104
BOLDRINI (PDS)	105, 111
MANZINI (DC)	107, 116
TEDESCO TATÒ (PDS), relatore	107, 110
* MADAUDO, sottosegretario di Stato per la difesa	108, 110
SERENA (Lega Nord)	110, 113
SPERONI (Lega Nord)	110, 112
FLORINO (MSI-DN)	113
CANNARIATO (Verdi-La Rete)	113
* BARBIERI (PDS)	115

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 23 APRILE 1993

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	119
Assegnazione	120

143ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 APRILE 1993

Approvazione da parte di Commissioni permanenti Pag. 121	CORTE DEI CONTI
Apposizione di nuove firme 121	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti Pag. 122
GOVERNO	MOZIONI E INTERROGAZIONI
Richieste di parere per nomine in enti pubblici 121	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 123
Trasmissione di documenti 121	Annunzio 123, 124
CORTE COSTITUZIONALE	Interrogazioni da svolgere in Commissione 151
Trasmissione di sentenze 122	<hr/> N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dà lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Bo, Carlotto, Castiglione, Cocciu, Colombo, Condorelli, Cutrera, De Cosmo, Giacomazzo, Giagu Demartini, Leone, Mancuso, Manieri, Molinari, Pelella, Postal, Redi, Romeo, Russo Giuseppe, Santalco, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Guzzetti, Liberatori, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Boffardi e Cappuzzo, a Washington, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 21 aprile 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per i beni culturali e ambientali:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma» (1159).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli

minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1024) *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1024.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 62 del decreto-legge e gli emendamenti relativi all'articolo 17 sono stati accantonati.

Proseguiamo l'esame delle restanti proposte emendative.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 63 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 63.

(Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista al numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, comma 13, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993; si applicano le procedure richiamate nell'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128.

5. Al decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori di beni pubblici obbligati al solo pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non anche a quello di un canone per la medesima utilizzazione. Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia l'imposta non è in ogni caso dovuta se il suo importo non supera lire 5.000.»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da «nel termine» fino a «comma 2» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'obbligo di presentazione della denuncia deve essere adempiuto almeno dieci giorni prima del termine per il pagamento del canone sul quale è dovuta l'imposta; tutti i soggetti che ottengono la disponibilità

di beni pubblici successivamente al 31 dicembre 1992 sono obbligati ad effettuare la denuncia negli stessi termini.».

6. Le denunce di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che, anche per effetto delle disposizioni recate dal comma 5 del presente articolo, devono essere presentate anteriormente al 31 marzo 1993, possono essere presentate fino a tale data.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

63.7

LA COMMISSIONE

Al comma 5, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «tenuti» inserire le seguenti: «alla presentazione della denuncia e».

63.1

LA COMMISSIONE

Al comma 5, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia».

63.2

LA COMMISSIONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «se il suo importo non supera lire 5.000», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non ricorre l'obbligo della denuncia e l'imposta non è dovuta nei casi di utilizzazione di suolo pubblico per la cartellonistica pubblicitaria e per i passi carrai».

63.3

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La direzione generale del demanio, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con nuovi immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni assegnatarie o consegnatarie ed il Consiglio Superiore delle finanze, provvede:

a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti;

b) a sdemanializzare i beni di cui alla lettera a), se demaniali;

c) a fissare le condizioni a cui procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);

d) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera c)».

63.4 (Nuovo testo)

LA COMMISSIONE

All'emendamento 63.6, sopprimere le parole: «alla organizzazione e».

63.6/1

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

“Per le operazioni relative alla organizzazione e all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione”».

63.6

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FORTE, *relatore*. Gli emendamenti della Commissione si danno per illustrati.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si dà per illustrato anche l'emendamento del Governo.

Il Governo esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.4, nel nuovo testo, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 63.6/1.

FORTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, *relatore*. Il relatore e la Commissione esprimono parere contrario sull'emendamento 63.6/1, presentato dal Governo, perchè ritengono che vi sia un equivoco. Il Governo, infatti, ritiene di dover negare la detrazione dell'IVA in relazione alle organizzazioni che esercitano le loro attività nei concorsi pronostici, ritenendo erroneamente che queste non siano soggette all'IVA: invece, nel quadro del regime unificato dell'imposta unica sui concorsi di abilità e pronostici, tali attività sono soggette all'IVA. Pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, la detrazione dell'IVA deve essere prevista e quindi la proposta emendativa del Governo è errata.

Il relatore ribadisce la sua contrarietà all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende replicare a quanto testè dichiarato dal relatore?

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo insiste per la votazione dell'emendamento 63.6/1. Se il relatore è contrario a tale proposta emendativa, il Governo non può che esprimere parere contrario sull'emendamento 63.6, presentato dalla Commissione, poichè nella formulazione proposta la normativa risulterebbe contraria alla direttiva comunitaria in materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.6/1, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 63.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Tombole)

1. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, è aggiunto dopo l'articolo 40 il seguente:

Art. 40-bis. - 1. Le tombole aventi carattere di intrattenimento collettivo, promosse e gestite direttamente da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro sono autorizzate dall'Intendente di finanza, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e previo deposito di una cauzione pari al 10 per cento del valore delle cartelle da collocare. Esse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) il valore massimo delle cartelle autorizzabili in ogni manifestazione è stabilito in lire 3 milioni; le cartelle, preventivamente numerate e punzonate, potranno essere annullate nel caso di mancato utilizzo;

b) il valore dei premi che debbono rispondere ai requisiti stabiliti dal precedente articolo 40, comma 3, non deve essere inferiore alla metà del ricavato effettivo dalla sottoscrizione delle cartelle;

c) sull'ammontare lordo della somma ricavata dalla sottoscrizione è dovuta una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento che deve essere versata entro il giorno 15 del mese successivo e potrà essere oggetto di conguaglio con la cauzione prestata;

d) l'eventuale provento netto deve essere destinato agli scopi assistenziali, sociali, culturali ed educativi degli enti o associazioni o comitati promotori.

2. Entro tre mesi dalla fine di ogni semestre, il promotore deve presentare all'Intendente di finanza una dichiarazione attestante l'ammontare dei ricavi realizzati e il fine a cui è stato destinato il provento netto conseguito. L'amministrazione finanziaria esercita il controllo sulla regolarità della attività esercitata».

63.0.1

PAINI, FAVILLA, BRINA, SCHEDA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PAINI. Signor Presidente, l'emendamento 63.0.1 è volto a semplificare la normativa concernente l'organizzazione di manifestazioni minime riguardanti il gioco della tombola. In molti comuni si svolgono manifestazioni basate sul volontariato in cui, a scopo di beneficenza, si organizzano tombole ed altri intrattenimenti di modico importo.

La normativa attualmente vigente in materia è quella contenuta nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, che, all'articolo 40,

prevede una disciplina alquanto complessa di tali manifestazioni di minor rilievo. Con l'articolo aggiuntivo proposto si intende - ripeto - semplificare la normativa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è favorevole.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.0.1, presentato dal senatore Painsi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 64.

*(Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale
e per i controlli e i riscontri)*

1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con eccezione del domicilio fiscale in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli

possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.».

2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione» sono sostituite dalle parole: «in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata».

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sostituire la parola: «promossa» con l'altra: «promosso».

64.90

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le visite, le ispezioni ed i controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono svolti dai funzionari doganali anche nei casi previsti dall'articolo 20-bis del medesimo decreto».

64.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 64.90 e 64.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 64.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.90, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 64.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 65 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 65.

*(Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli
e motocicli di lusso)*

1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, lettera *a)*, dello stesso decreto legislativo di potenza superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

- 1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
- 2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
- 3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
- 4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

- 1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
- 2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
- 3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

c) motocicli:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) da 8 a 11 cavalli fiscali 4 cilindri | lire 500.000; |
| 2) da 8 a 11 cavalli fiscali 2 cilindri | lire 250.000; |
| 3) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 4 cilindri | lire 1.200.000; |
| 4) oltre 11 fino a 13 cavalli fiscali 2 cilindri | lire 500.000; |
| 5) oltre 13 cavalli fiscali 4 cilindri | lire 1.500.000; |
| 6) oltre 13 cavalli fiscali 2 cilindri | lire 1.000.000. |

3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della

Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste nè rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

5. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC + NO x 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

7. Per l'anno 1993 il termine del 28 febbraio per il pagamento della tassa di cui all'articolo 63, comma 4, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è differito al 30 giugno 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

65.110

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 1 sostituire le parole: «di potenza superiore a 10 cavalli fiscali» con le altre: «di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c), con le seguente:

«c) motocicli:

- a) da 10 a 12 cavalli fiscali, lire 600.000
- b) oltre 12 cavalli fiscali, lire 2.000.000».

65.90

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera c), sostituire i numeri 5) e 6) con i seguenti:

- «5) oltre 13 cavalli fiscali fino a 2 cilindri: lire 1.000.000.
- 6) oltre 13 cavalli fiscali con più di 2 cilindri: lire 1.500.000».

65.101

GUGLIERI, PAINI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le altre: «dal 3 febbraio 1992».

65.4

LA COMMISSIONE

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «omologati» con l'altra: «approvati».

65.103

IL GOVERNO

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 1993 le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che ne attesti la installazione successivamente al 1° gennaio 1993, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1994. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina».

65.5

LA COMMISSIONE

Al comma 6, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «o all'atto della effettiva messa in acqua».

65.99

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, comunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione».

65.91

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa non è dovuta dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 giugno».

65.100

SPERONI, PAINI, GUGLIERI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 giugno».

65.6a

SPERONI, PAINI, GUGLIERI, STAGLIENO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La tassa di cui all'articolo 63, comma 4, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 giugno».

65.6

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea».

65.102

SPERONI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAINI. Signor Presidente, l'articolo 65 ha introdotto l'imposta straordinaria su autovetture, motoveicoli e motocicli di lusso. Con l'emendamento 65.110 si intende sopprimere tale articolo. Infatti, con l'adeguamento alle normative della CEE l'aliquota IVA gravante su questi prodotti è stata ridotta dal 38 al 19 per cento. Il Governo purtroppo ha penalizzato gli acquirenti di questi prodotti introducendo un'imposta straordinaria per compensare il minor gettito. Lo riteniamo un provvedimento assurdo e pertanto proponiamo la soppressione dell'intero articolo.

Riguardo all'emendamento 65.101, il testo del decreto-legge prevede che i motoveicoli di cilindrata superiore ai 13 cavalli fiscali con quattro cilindri siano assoggettati ad un'imposta straordinaria pari ad un milione e mezzo di lire. Noi riteniamo più giusto suddividere i motoveicoli tra quelli con motore a due e a quattro cilindri. Pertanto, proponiamo per i motoveicoli con 13 cavalli fiscali fino a due cilindri un'imposta straordinaria di lire 1.000.000, mentre per motoveicoli con più di due cilindri rimarrebbe confermata l'imposta straordinaria di lire 1.500.000.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti della Commissione si illustrano da sè.

SPERONI. Signor Presidente, ho presentato due emendamenti che posso definire «a cascata», che riguardano l'abolizione (o, in via subordinata, la riduzione) della tassa sui brevetti aeronautici per coloro che non usano tale brevetto per diporto o per svago, ma se ne servono a livello professionale.

A differenza, ad esempio, di coloro che utilizzano la patente di guida per motivi di lavoro – pensiamo ai tassisti e agli autisti di mezzi pubblici – e che pagano la tassa pur facendone un uso professionale, anche se normalmente la utilizzano anche per uso privato, così non è, nella stragrande generalità dei casi, per coloro che usano un brevetto aeronautico professionalmente. Di qui l'indicazione di esentare questa categoria dal pagamento della tassa; infatti il comandante di un *Boeing 747*, una volta sceso dall'aereo, normalmente non utilizza il brevetto se non fino al volo successivo e perciò sempre nell'ambito del suo lavoro.

Dal punto di vista della consistenza finanziaria, si tratta di poche centinaia di milioni. Ci sono due ulteriori considerazioni: il fastidio di pagare queste tasse per le modalità di pagamento e, soprattutto, il fatto che si è già aperto un piccolo contenzioso fra il personale di volo e le compagnie di navigazione aerea su chi debba pagare questa tassa. Vista la sua inconsistenza pressochè assoluta per quanto riguarda l'Erario, ritengo che sarebbe opportuno cancellarla o, in via subordinata, ridurla.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 65.103, presentato dal Governo, trattandosi di una modifica tecnica può ritenersi illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, il relatore esprime parere favorevole.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 65.101, che contrasta con l'emendamento 65.90 presentato dalla Commissione, e sul 65.110.

Dei due emendamenti che il senatore Speroni ha presentato, relativi alla tassa sulle concessioni governative riguardanti il personale di volo, sono favorevole al 65.6a che prospetta la riduzione a metà della tassa, anzichè al 65.100, che abolisce la tassa medesima.

Per quanto riguarda l'emendamento 65.102, presentato dai senatori Speroni e Roveda, esprimo parere favorevole.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 65.110 e parere favorevole sull'emendamento 65.90, presentato dalla Commissione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 65.101 e parere favorevole sugli emendamenti 65.54, 65.103, 65.5, 65.99 e 65.91.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 65.100 e 65.6a. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 65.6 e parere contrario sull'emendamento 65.102.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.110.

Avverto che tale votazione dovrà essere effettuata mediante procedimento elettronico per effetto del parere contrario per mancanza di copertura espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PAINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 65.110.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.90, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.101, presentato dai senatori Gaglieri e Pains.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.103, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.99, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.91, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.100, sul quale è necessario effettuare la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico per effetto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

SPERONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 65.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.6a, per il quale si pone l'identico problema dell'emendamento 65.100.

Ricordo che il relatore ha espresso parere favorevole su tale emendamento. La situazione è anomala, perchè c'è il parere favorevole della Commissione.

Senatore Speroni, mantiene l'emendamento 65.6a?

SPERONI. Io ho ritirato l'emendamento 65.100. Non capisco quale problema si ponga per l'emendamento 65.6a.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, anche su questo emendamento esiste un parere sfavorevole della Commissione bilancio, che ci obbligherebbe a ricorrere alla votazione nominale con scrutinio simultaneo.

SPERONI. Non mi risultava che esistesse il parere negativo della Commissione bilancio, dal momento che rientrava nel discorso della copertura finanziaria globale del provvedimento, prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, ritengo singolare il parere contrario della 5ª Commissione sull'emendamento al nostro esame. Il carico finanziario che questo emendamento comporta è irrilevante a fronte dei miliardi in più che il provvedimento porterebbe all'Erario. Spero pertanto che la Commissione possa ritornare su questa decisione.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei chiedere al collega Speroni qual è l'entità di spesa prevista da questo emendamento.

SPERONI. Meno di un miliardo.

PAVAN. Signor Presidente, se i termini della spesa sono questi, decade il parere negativo della Commissione bilancio sull'emendamento 65.6a.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.6a, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 65.6, presentato dalla Commissione, è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.102.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In merito all'emendamento 65.102, sul quale avevo precedentemente espresso parere contrario, dichiaro che mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.102, presentato dai senatori Speroni e Roveda.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

*(Disposizioni correttive in materia di Invim
nelle ipotesi di vendita forzata)*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Nell'ipotesi di vendite forzate, di cui agli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, la dichiarazione di cui all'articolo 19 viene predisposta dal direttore del competente ufficio del registro ovvero da un suo incaricato”.

2. All'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, i pubblici ufficiali debbono fornire al competente ufficio del registro gli elementi di cui al primo comma del presente articolo”.

3. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

“Nell'ipotesi di vendite forzate, di cui agli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, l'avviso di rettifica di cui al secondo comma dev'essere notificato entro il termine di decadenza di sei mesi dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere gli elementi previsti nel medesimo secondo comma”.

65.0.100

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PAINI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORTE, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 65.0.100, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 66 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 66.

(Modificazioni di disposizioni agevolative)

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

3. L'imposta fissa di registro di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, si applica anche alle operazioni di scissione ed alle cessioni di aziende o di rami aziendali e sostituisce le imposte ipotecarie e catastali proporzionali, nonchè l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società.

4. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonchè l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

5. Sono abrogati gli articoli 6 e 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e l'articolo 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonchè l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamiliardi di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamiliardi di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.»;

b) nell'articolo 34, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi di ciascuna delle operazioni per le quali hanno emesso fattura in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.»; i commi sesto e ottavo sono soppressi ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.»;

c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3.».

7. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si

applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

9. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad applicarsi, fino al termine dell'esercizio successivo a quello di acquisizione della personalità giuridica, le disposizioni tributarie che erano applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

10. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. – 1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione, nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.

Nota:

Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.”.

66.1

LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «gli articoli 6 e 21» con le altre: «l'articolo 21». Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*). – 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica».

66.2

LA COMMISSIONE

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

66.3

LA COMMISSIONE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esentate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche le associazioni nazionali, erette in enti morali, alle quali lo Stato ha riconosciuto per legge compiti di tutela e rappresentanza delle categorie combattentistiche».

66.4

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

66.100

PAINI, GUGLIERI

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

«b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture”;

2) i commi sesto e ottavo sono soppressi;

3) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“Dal 1° gennaio 1995 le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.

Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-*quater*, e dell'articolo 72 nonchè le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato».

66.106

COVIELLO, CONTI, MICOLINI, GIOVANNIELLO,
RADI, FABRIS

All'emendamento 66.7, al numero 1), sostituire le parole: «è aggiunto in fine il seguente periodo» con le altre: «prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente».

66.7/4

IL GOVERNO

All'emendamento 66.7, al numero 3), sopprimere il primo capoverso.

66.7/1

COVIELLO, CONTI, MORA, MICOLINI, RABINO, REDI

All'emendamento 66.7, al numero 3), al primo comma, aggiungere in fine le parole: «e alle altre imprese, anche individuali che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume d'affari superiore ai 100 milioni di lire compresi i conferimenti di prodotti e strutture associative».

66.7/3

IL GOVERNO

All'emendamento 66.7, al numero 3), aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: «a partire dal 1° gennaio 1994».

66.7/2

COVIELLO, MORA, CONTI, MICOLINI, RABINO, REDI

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture";

2) i commi sesto e ottavo sono soppressi;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.

Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38-*quater*, e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato”.

66.7

LA COMMISSIONE

Al comma 6, lettera b) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto, in fine,» fino alla fine della lettera b).

66.104

COVIELLO, CONTI, GIOVANNIELLO, RADI, FABRIS

Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine dopo le parole: «mutue assicurazioni» le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 1994».

66.106a

COVIELLO, CONTI, MORA, GIOVANNIELLO, MICOLINI, FABRIS, RABINO, REDI

Al comma 6, sopprimere il numero 3 della lettera a).

66.105

VISCO, GAROFALO

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

66.101

PAINI, GUGLIERI

Sopprimere il comma 7.

66.102

PAINI, GUGLIERI

Al comma 7, sopprimere la parola: «non».

66.103

PAINI, GUGLIERI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f) del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni, escluse le attrezzature e gli arredi, ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

9-ter. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 9-bis con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120».

66.90

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli diversi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di mutua assicurazione, che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

66.13

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste sotto le voci A, B, C, all'articolo 4 del decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989, che indica gli obiettivi della legge n. 429 del 12 novembre 1988, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto».

66.103a

RAVASIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai fini delle imposte, gli IACP sono compresi tra gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

66.107

FERRARI Karl

Invito i presentatori ad illustrarli.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 66.

PAINI. Signor Presidente, l'articolo 66 introduce una modifica all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA, con la quale si intende estendere anche ai contribuenti minori l'obbligatorietà della presentazione delle dichiarazioni IVA mensili. Mi sembra che questo obbligo sia estremamente penalizzante per le categorie dei contribuenti minori; pertanto attraverso la soppressione della lettera a) del comma 6 si intende ripristinare la normativa vigente fino al 31 dicembre 1992.

L'emendamento 66.101 prevede la soppressione della lettera c) del comma 6 ed è in pratica collegato all'emendamento precedente.

L'emendamento 66.102 è subordinato all'approvazione dei due emendamenti precedenti. In pratica propone la soppressione del comma 7 dell'articolo 66 che prevede la non deducibilità dell'interesse dell'1,50 per cento richiesto ai contribuenti minori qualora non versino l'IVA mensilmente, bensì trimestralmente. Questa normativa mi sembra un assurdo in quanto nella determinazione del reddito di impresa gli oneri finanziari sono comunque deducibili. In questo caso è previsto che, se l'imposta IVA non viene versata mensilmente, i contribuenti sono gravati di un interesse pari all'1,50 per cento; mi sembra assurdo che non venga riconosciuta la deducibilità di questo onere finanziario.

L'emendamento 66.103 propone la soppressione, al comma 7, della parola «non», nel senso di dichiarare deducibili gli interessi passivi nella determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette.

GAROFALO. Signor Presidente, ho aggiunto la mia firma all'emendamento 66.105, presentato dal senatore Visco, ma dichiaro di ritirarlo poichè è collegato ad un altro emendamento sulle società che introduceva la copertura finanziaria e che è stato bocciato.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, gli emendamenti del Governo sono tutti di natura tecnica e si danno per illustrati.

FERRARI Karl. Signor Presidente, l'emendamento da me proposto, il 66.107, vuole mettere gli istituti delle case popolari, che sono enti di diritto pubblico, sullo stesso piano dei comuni e dello Stato che, per esempio, non pagano l'ICI per i propri appartamenti in affitto. Con questo emendamento verrebbe riservato lo stesso trattamento anche agli istituti delle case popolari; non credo si possa giustificare un diverso trattamento tra i vari enti pubblici.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 66.107.

STAGLIENO, *segretario*. «Ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 66.107, dichiara la propria contrarietà per assenza della copertura finanziaria, prevista dall'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Avverto che tutti gli altri emendamenti all'articolo 66 si danno per illustrati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 66.106 e 66.7/3, devo sottolineare che si tratta di due proposte emendative interconnesse, che si riferiscono ad un argomento estremamente delicato. Certamente la norma che vuole introdurre il Governo è criticabile nella sua astrattezza, o meglio nel suo formalismo, in quanto tende ad applicare l'imposta normale sul valore aggiunto ai soggetti la cui forma giuridica è la società per azioni (escludendo, quindi, i soggetti che non presentano tale forma giuridica e che rimangono in regime forfettario). Dal punto di vista della normativa comunitaria, invece, bisognerebbe adottare parametri quantitativi.

In questo caso l'intenzione del Governo può essere paragonata ad un pavimento lastricato verso l'inferno. Nel tentativo di eliminare una distorsione, se ne crea un'altra ancora più pesante nei confronti della forma giuridica delle società per azioni. Infatti, l'emendamento, con il quale il Governo tende a rimediare a tale situazione, inserisce nella precedente distorsione un nuovo elemento distorsivo, in quanto sottopone a tassazione i soggetti diversi dalle società per azioni che superino i 100 milioni di lire annui di valore globale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Signor Presidente, devo fare due brevi considerazioni. Innanzi tutto, le società per azioni (oppure le società a responsabilità limitata) rimangono sottoposte a tassazione a prescindere dal valore (e quindi quella distorsione permane). In secondo luogo, devo osservare che in questo caso si tende ad introdurre una nuova soglia rispetto a quelle normali di 360 milioni, che riguardano i contribuenti minori. In base alla nostra normativa vengono considerati contribuenti minori, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e anche di altri tributi, coloro che abbiano un volume di affari al di sotto o fino a 360 milioni.

Per questi motivi, onorevoli senatori, mi sento molto imbarazzato di fronte ai due emendamenti a cui mi sono riferito. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Coviello e da altri senatori, si tratta semplicemente di un rinvio che non può soddisfare. Infatti, non possiamo presentarci alla Comunità economica europea, in questo periodo delicato, con un rinvio di un anno; non verremmo presi sul serio in quanto abbiamo assicurato addirittura che avremmo aumentato la pressione fiscale in maniera tale da creare sei punti di avanzo primario. In questo caso, ci troveremmo di fronte ad un esonero

e ciò rappresenta un'eccezione rispetto alla normativa comunitaria. Inoltre, come ho già evidenziato, l'emendamento proposto dal Governo inserisce una nuova soglia.

Per questi motivi, molto sommessamente suggerisco (pur non disponendo di molte informazioni) che la soglia prevista nell'emendamento del Governo venga elevata a 360 milioni, pure se mi rendo conto che anche questa proposta rappresenta un mezzo pasticcio, in quanto comunque rimarrebbe una discriminazione tra le società per azioni, le società a responsabilità limitata ed altri soggetti (d'altra parte non possediamo alcun dato per sapere il significato dei 360 milioni, per esempio, delle vendite nel settore agricolo che fino ad ora, essendo soggetto ad un regime forfettario speciale, per definizione è sprovvisto dei dati relativi ai diversi valori). Certamente, onorevoli colleghi, sarebbe stato meglio disporre di alcuni parametri empirici perchè, per quanto riguarda per esempio la vendita di uova, di vitelli, di ortaggi e di formaggi, i valori aggiunti sono diversi. Per tutte queste motivazioni, signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 66.106 e 66.7/3.

Per quanto riguarda l'emendamento 66.107, relativo agli istituti autonomi case popolari, presentato dal senatore Ferrari Karl, bisogna distinguere due aspetti. Il primo aspetto riguarda le imposte, a cui questi istituti sono sottoposti. Questo emendamento è utile per ovviare ad un errore interpretativo corrente, in base al quale si è preteso di assoggettare gli istituti autonomi delle case popolari all'imposta straordinaria sui patrimoni, anche se tali soggetti, da un punto di vista delle definizioni giuridiche, come del resto si legge nel mio libro «Il bilancio dell'economia pubblica», sono catalogati fra gli enti pubblici non economici, per cui non dovrebbero essere inclusi nella base imponibile. Senonchè, il Ministero delle finanze possiede una sua propria lista (che potrei definire personale) di classificazione degli enti pubblici che non ha nulla a che fare con la normativa sulla contabilità dello Stato. E poichè in modo bizzarro si richiama mediante una legge una disposizione amministrativa, si trova che questi istituti, pur non essendo enti pubblici economici, sono attualmente di fatto sottoposti a questo tributo, tanto che potrebbero sollevare una controversia di fronte alla Corte costituzionale. Meglio sarebbe una normativa – e inviterei il presentatore a modificare il testo in tal senso – che stabilisse che questi soggetti non sono sottoposti all'imposta straordinaria sui patrimoni. In tal modo si darebbe vita ad una norma interpretativa.

Vi è poi la questione legata al fatto che gli estimi in questi casi risultano artificiosamente elevati, in violazione dell'articolo 53 della Costituzione, perchè sono basati sulla capitalizzazione di un reddito medio ordinario che per definizione gli istituti autonomi case popolari non possono conseguire, in quanto per legge sono obbligati – è la loro finalità – ad affittare a prezzi più bassi e a non esigere i canoni qualora vi siano particolari circostanze.

Si pone allora la questione della correzione degli estimi. A questo riguardo, vorrei invitare il presentatore ad accettare la modifica di cui ho detto prima, limitando l'emendamento all'esenzione dall'imposta sui patrimoni, e a ritirare la restante parte della sua proposta trasformatan-

dola in un ordine del giorno che recherebbe le firme dei senatori Garofalo, Forte e dello stesso Ferrari. L'ordine del giorno in questione dovrebbe impegnare il Governo a riconsiderare gli estimi degli istituti autonomi case popolari in funzione della loro specifica attività e dei vincoli cui essa è sottoposta, a far sì che vi siano altri correttivi degli estimi per i quali si sono verificati errori evidenti in relazione alle zone censuarie, nonché a concordare con i comuni interessati per l'anno in corso, per i casi di palese errore, un'inversione del pagamento delle quote dell'ICI, in modo che a giugno venga pagato il 10 per cento della somma dovuta. In questo modo i restanti pagamenti che dovranno essere stabiliti in relazione a queste correzioni, che sono una competenza amministrativa delle commissioni censuarie, provinciali e nazionali, saranno versati in seguito sulla base delle rettifiche.

Riassumendo, chiedo al presentatore dell'emendamento di modificare il testo limitandolo alla sola imposta straordinaria patrimoniale e di trasformare la restante parte in un ordine del giorno a firme congiunte Ferrari, Forte e Garofalo (diversamente comunque noi lo presenteremo), che serva a chiarire l'altro tema di cui si occupa questo emendamento, assieme al tema più generale della revisione degli estimi nelle aree in cui vi è stata una palese sperequazione per motivi analoghi, anche se differenti, a quelli illustrati per gli istituti autonomi case popolari.

Per gli altri emendamenti, esclusi quelli della Commissione e del Governo, il mio parere è contrario, tranne che per l'emendamento 66.103a del senatore Ravasio. Alcuni di questi emendamenti tra l'altro riguardano sempre le materie di cui ho parlato prima relative alle aziende agricole a regime forfettario.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 66.1 della Commissione in quanto comporta una modifica del principio della registrazione degli atti. Non è chiara la ragione di questa ulteriore agevolazione alle cooperative. Pertanto, il Governo conferma il parere contrario che aveva già espresso in Commissione.

Sull'emendamento 66.2 il Governo, modificando la posizione che aveva precedentemente espresso, deve sottolineare che indubbiamente la finalità di tale emendamento è apprezzabile, soprattutto per quanto riguarda la lettera b) relativa agli istituti di istruzione, di cultura e così via. Questo emendamento modifica una situazione, sulla quale si era già intervenuti recentemente, ripristinando una agevolazione. Tuttavia in considerazione delle finalità dell'emendamento 66.2 il Governo in questo caso si rimette all'Assemblea.

Il Governo si rimette all'Assemblea anche sugli emendamenti 66.3 e 66.4, che sostanzialmente ripristinano delle agevolazioni che erano state tolte, mentre esprime parere contrario agli emendamenti 66.100 e 66.106. Esprime ovviamente parere favorevole all'emendamento 66.7/4, in quanto è una correzione di carattere tecnico, e parere contrario all'emendamento 66.7/1.

Vorrei fare una riflessione sull'emendamento 66.7/3. Non c'è dubbio che le considerazioni espresse dal relatore sono di un certo

rilievo, tuttavia la questione si pone in questi termini. Dobbiamo andare cioè verso un regime di eliminazione progressiva delle agevolazioni e anche gli obblighi comunitari ci impongono di percorrere questa strada. Il Governo aveva immaginato che la via migliore fosse quella di eliminare prima l'agevolazione per le società di capitale e poi progressivamente andare avanti. È stato obiettato – e certamente l'obiezione ha una sua forza – che è difficile mettere in discussione l'attuale sistema in quanto ciò crea distorsioni del mercato. Infatti lo stesso identico prodotto se venduto da società di capitale ha un prezzo in conseguenza dell'IVA, invece se venduto da una ditta individuale o da un soggetto coltivatore ha un altro prezzo e la differenza tra i due è consistente. Si è allora immaginato – e certamente è una soluzione ricercata per approssimazioni – raccogliendo il suggerimento di un emendamento presentato in Commissione, di limitare la categoria dei coltivatori e degli agricoltori minori entro 100 milioni di fatturato mantenendo l'agevolazione per questa stessa categoria di agricoltori, sicuramente più debole, eliminandola invece per le categorie con fatturati superiori. Obiettivamente, la proposta del relatore non risolve il problema della distorsione del mercato, in quanto elevando a 360 milioni il volume di affari, conoscendo grosso modo le condizioni e la media delle dimensioni delle imprese agricole, si rende privo di efficacia il tentativo del Governo di evitare la suddetta distorsione, dal momento che la gran parte delle imprese agricole sta sotto la cifra di 360 milioni; pertanto rimarrebbe una discriminazione sul mercato. Mi sembra che la scelta non sia altro che quella di prevedere o meno queste agevolazioni per tutte le imprese agricole. La scelta del Governo vuole favorire tutti, considerando imprese agricole minori quelle con fatturato al di sotto dei 100 milioni. Pertanto il Governo, pur non essendo particolarmente affezionato alla difesa di questa linea, raccomanda all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 66.7/3 in quanto persegue delle finalità meno distorsive degli effetti sul mercato.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 66.7/2 e favorevole sull'emendamento 66.7. Il parere del Governo è altresì contrario sugli emendamenti 66.104, 66.106a, mentre prende atto che il 66.105 è stato ritirato. Il Governo è inoltre contrario agli emendamenti 66.101, 66.102 e 66.103, presentati dai senatori Pains e Guglieri, mentre è favorevole agli emendamenti 66.90 e 66.13.

Il Governo invita il senatore Ravasio a ritirare l'emendamento 66.103a, sul quale altrimenti dovrebbe esprimere parere contrario.

Resta la questione sollevata dall'emendamento 66.107, sulla quale si sono svolte complesse ed articolate discussioni anche alla Camera dei deputati. Ritengo che la strada suggerita dal relatore sia la più idonea. Tale proposta emendativa, per la perdita di gettito che comporta e le questioni di principio che implica, non può essere accolta in tale formulazione. Tuttavia, se il testo sarà modificato, secondo quanto suggerito dal relatore, il Governo potrà esprimere successivamente un diverso parere al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.100.

Stante il parere contrario della Commissione bilancio su questo emendamento per mancanza di copertura finanziaria, chiedo ai presentatori se intendano ritirarlo.

PAINI. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo insieme agli altri nostri emendamenti 66.101, 66.102 e 66.103.

Comunque, vorrei rivolgere una raccomandazione al rappresentante del Governo affinché successivamente siano previste forme agevolative per i piccoli contribuenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.106, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria.

I presentatori intendono ritirarlo?

COVIELLO. Sì, signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.7/4, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.7/1.

Anche in questo caso il parere della Commissione bilancio è contrario per mancanza della copertura finanziaria.

RABINO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 66.7/1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.7/3.

RABINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RABINO. Signor Presidente, vorrei brevemente ricordare la storia dell'emendamento 66.7/3, presentato dal Governo, facendo una premessa doverosa.

In sede di conversione, sono state assunte talune iniziative in materia fiscale, tendenti a colpire il settore agricolo. Come è noto, all'articolo 66, comma 6, del citato decreto, è stata prevista l'esclusione dal regime forfettario agricolo delle società per azioni, in accomandita per azioni e per altre. In sede di discussione del provvedimento presso la Commissione finanze, il senatore Visco ha presentato un emendamento con il quale intendeva estendere l'esclusione dal regime speciale agricolo IVA alle imprese individuali con volume d'affari comprensivo anche degli eventuali conferimenti a cooperative superiori a lire 50 milioni. L'emendamento, prima di essere posto ai voti, è stato corretto, elevando il limite da 50 a 200 milioni, ma è stato respinto a maggioranza (e ringrazio coloro che l'hanno respinto). Oggi l'emendamento viene riproposto in Aula, cosa più grave, dal Governo stesso con il limite dei 100 milioni.

Il settore agricolo, con il disposto di cui all'articolo 34, gode della cosiddetta «rendita fiscale». Detta rendita, che finisce per divenire una riduzione di costi o costituire maggiori ricavi, è rappresentata dal fatto che l'agricoltore, qualunque sia l'ammontare d'IVA incassata sulla vendita, non deve compararla con l'IVA pagata sugli acquisti versandone la differenza. In aggiunta alle suddette agevolazioni vi è la possibilità di applicare le cosiddette «aliquote verdi», minori delle aliquote ordinarie, per la vendita di prodotti agricoli. Escludere dalle agevolazioni anche quei contribuenti che gestiscono un'attività agricola sotto forma di impresa individuale, avendo un volume di affari superiore a lire 100 milioni, e comprendere in tale somma anche i conferimenti di prodotti a società cooperative significherebbe confinare le agevolazioni, di cui all'articolo 34 della legge riguardante l'IVA, ai soli agricoltori *part-time*, pensionati ed altre categorie di soggetti comprensibilmente trascurabili. È una considerazione di cui il Governo dovrebbe tener conto.

Per quanto sopra esposto, stando all'emendamento del Governo, la soglia considerata dovrebbe essere al di sopra dei 100 milioni annui in più rispetto all'IVA assolta sugli acquisti con conseguente aumento dei costi. Con la perdita delle agevolazioni relative all'applicazione delle aliquote verdi il prodotto agricolo diventerebbe *sic et simpliciter* meno competitivo sui mercati nazionali ed esteri in quanto, essendo le aliquote IVA applicabili superiori alle attuali, il prezzo dei prodotti finali alienati finirebbe per aumentare.

Limitare l'applicazione del regime speciale dei produttori agricoli individuali con volume di affari di non rilevante entità significherebbe di fatto eliminare il regime forfettario con gravi ripercussioni per l'intero settore. È noto infatti che attraverso il sistema della detrazione forfetizzata il produttore agricolo non versa mai l'imposta all'Erario, ma incamera la cosiddetta rendita IVA, ammesso che la incameri.

La perdita di tale rendita rappresenterebbe sicuramente un grave danno per l'agricoltura già recentemente penalizzata da altre disposizioni contenute nel decreto-legge, come la riduzione della percentuale

di compensazione del settore zootecnico e l'aumento di imposta sul carburante utilizzato dalle imprese agricole.

Pertanto chiedo al Governo il ritiro dell'emendamento e, in caso contrario, chiedo al mio Gruppo e ad altri colleghi di votare contro. (*Applausi del senatore Mora*).

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, la discussione che si è svolta sull'emendamento è espressione di un dibattito più generale cui ci troviamo di fronte ogni volta che tocchiamo la materia fiscale nel settore dell'agricoltura.

A nome del mio Gruppo vorrei sottolineare alcune cose molto chiare. Il settore dell'agricoltura non può più a lungo mantenere le agevolazioni di cui gode, soprattutto in un periodo in cui tutti i settori, tutti gli imprenditori (piccoli e grandi, oltre agli artigiani e ai commercianti) di qualsiasi settore produttivo sono chiamati comunque a sopportare dei sacrifici per risolvere o per cercare di risolvere la situazione economica e finanziaria molto grave che abbiamo davanti.

Mi sembra inoltre che il Presidente della nostra Commissione abbia dimostrato in maniera molto chiara come, mantenendo le norme esistenti, si provochi anche una distorsione all'interno dello stesso settore per cui si verifica che, tra imprese con lo stesso volume di affari, alcune pagano e altre non pagano. Questa è un'altra delle questioni che dobbiamo assolutamente superare, se non vogliamo mantenere privilegi assolutamente ingiustificati.

In Commissione avevamo presentato una proposta per superare i problemi di cui ho parlato fino ad ora. Durante la discussione si era pervenuti a proporre la cifra di 200 milioni; il Governo ha presentato invece l'emendamento di cui stiamo discutendo che introduce la soglia di 100 milioni.

Vorrei dire al sottosegretario De Luca che capisco il ragionamento che ha fatto il Governo e cioè che, se si alza la soglia, non si ricomprende quasi nessuno. Tuttavia vorrei dire che oggi bisogna stabilire una questione di principio. Da questo punto di vista pertanto ritengo che la soluzione accettabile da tutti è quella proposta dal relatore, di stabilire la soglia a 360 milioni; ciò probabilmente non risolverà nell'immediato la questione, ma si stabilirà un principio importante nel momento in cui vogliamo fare un'operazione di razionalizzazione della giungla fiscale esistente nel nostro paese.

Dobbiamo pertanto comportarci con forte spirito di responsabilità, senza intenzioni punitive nei confronti di nessuno. Dobbiamo però dare la dimostrazione di essere capaci di trattare tutti allo stesso modo perchè ritengo che questo sia il compito che dobbiamo assolvere.

FORTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, relativamente all'emendamento 66.7/3 presentato dal Governo, confermo la mia proposta di

aumentare la cifra da 100 milioni a 360 milioni. Infatti il senatore Garofalo ha dichiarato a nome del suo Gruppo di appoggiare tale modifica ed io desidero formalizzarla. Presento pertanto il seguente subemendamento:

Al subemendamento 66.7/ 3, sostituire la parola: «100» con l'altra: «360».

66.7/3/1

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul subemendamento ora proposto dal relatore.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo ha prima detto quale era la sua perplessità al riguardo. Come sottolineava ora il senatore Garofalo, in effetti non risolviamo il problema. Mi rendo tuttavia conto della complessità della questione e pertanto, su di essa mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 66.7/3/1, presentato dal relatore, che propone di sostituire la cifra di 100 milioni prevista nell'emendamento 66.7/3, presentato dal Governo, con la cifra di 360 milioni.

(Segue la votazione per alzata di mano)

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 65.7/3, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.7/2.

RABINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.7, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.104.

FABRIS. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.106a.

FABRIS. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 66.105, 66.101, 66.102 e 66.103 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.90.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, invito il relatore e il rappresentante del Governo, dal momento che il Regolamento li legittima, a presentare una modifica tesa a sopprimere alla settima riga dell'emendamento in esame le parole: «escluse le attrezzature e gli arredi». Si tratta di regolamentare in questo modo quanto è scaturito qualche tempo fa dall'intesa tra Governo e sindacati. Questi ultimi avviarono un'iniziativa di sottoscrizione che ha raccolto la somma di 48 miliardi, per dar vita a 23 centri sociali polivalenti nel Meridione. Le opere murarie sono state donate ai comuni e, quindi, hanno avuto una incidenza fiscale minima; resta da regolamentare il problema degli arredi e delle attrezzature che, diversamente, graverebbero sui sindacati che paradossalmente sarebbero costretti ad effettuare un'altra sottoscrizione per pagare l'IVA.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi su questa proposta del senatore Brina.

FORTE, *relatore*. Esprimo parere favorevole e la accolgo.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo è contrario. Si tratta di una vecchia questione che ha suscitato molto contenzioso. La soluzione alla quale faticosamente si è pervenuti è quella di riconoscere la esenzione per la realizzazione delle opere ad esclusione delle attrezzature e degli arredi. Oltretutto, questo comporterebbe anche dei problemi di carattere pratico molto complessi. Un punto di equilibrio è stato raggiunto molto faticosamente e raccomanderei all'Assemblea di non accogliere questa modifica, pregando il relatore di modificare il suo parere.

Signor Presidente, vorrei sottolineare che nel corso dell'esame di questo articolo sono stati approvati troppi emendamenti agevolativi.

Ricordo che alcune agevolazioni, tolte appena tre mesi fa, sono state reintrodotte con una serie di emendamenti approvati su questo articolo.

Mi dispiace di dover svolgere questa considerazione sull'emendamento in esame, poichè essa dovrebbe valere in generale. Mi domando come possiamo presentarci ai cittadini, ai quali chiediamo la *minimum tax*, che certamente presenta degli aspetti di lotta all'evasione ma in qualche caso è sicuramente una forma di intervento duro del fisco, se poi continuiamo a mantenere a favore di sindacati, enti e associazioni, enti ecclesiastici, settori protetti, una serie eccessiva di agevolazioni che non so con quale coerenza si possano sostenere.

BRINA. Cosa c'entra la *minimum tax* con questo?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo scusa per aver svolto questa considerazione che è di carattere generale e vale non solo per questo, ma per tutti gli emendamenti di carattere agevolativo.

PRESIDENTE. Signor rappresentante del Governo, lei ha espresso giustamente il suo parere in ordine alla modifica proposta, ma nel caso in cui il relatore insista su questa modifica che atteggiamento ha sul complesso dell'emendamento?

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ove il relatore insistesse il parere diventerebbe inevitabilmente contrario.

FORTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, volevo osservare che questa non è una norma di esonero del tipo di quelle che - con affermazioni sulle quali potremmo discutere - il Governo adesso sostiene non debbano essere favorite.

Siamo di fronte ad un fatto paradossale. Alcuni soggetti regalano agli enti locali, che in questo caso sono finanziati dallo Stato, dei beni che servono per risolvere problemi in relazione agli eventi sismici; mi sembra sia un'ottima idea, quando qualcuno regala allo Stato dei beni, evitare di fargli pagare l'IVA su di essi. A parte che questa è una norma transitoria che riguarda un caso particolare, che mi auguro non si ripeta, come un evento sismico, cui sono seguiti altri eventi circostanti ancora più «sismici», il precedente sarebbe quello di una agevolazione nel caso di donazioni allo Stato da parte di privati o associazioni senza fini di lucro.

Ricordo che come Ministro delle finanze cercai di introdurre nell'imposta di successione norme agevolative per chi regala allo Stato dei beni artistici, culturali e così via. La ragione per cui insisto in questa rettifica è che credo fosse un errore materiale quello di escludere le attrezzature e gli arredi (in quanto rappresentano una parte rilevante dell'entità dell'atto di liberalità). Quindi, avevamo commesso un errore. In questo senso, penso di interpretare anche la volontà della Commis-

sione. Inoltre, la cifra che viene impegnata da tale emendamento è modesta e non crea problemi di copertura. D'altra parte, abbiamo convenuto di non discutere di problemi di copertura fino alla cifra di un miliardo, in quanto *de minimis non est quantificandum* (se posso introdurre questo neologismo).

Per quanto riguarda il resto dell'emendamento, mi debbo richiamare alle considerazioni precedentemente svolte: non ci troviamo di fronte all'esonero di un'attività economica, ma all'esonero di un beneficio per lo Stato e per gli enti locali.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, desidero precisare che la situazione non è esattamente quella che appare dalle spiegazioni del relatore. In questo caso ci troviamo in presenza di somme raccolte dal comitato operativo nazionale, costituito dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Questo comitato, con i fondi raccolti mediante donazioni, ha consentito la realizzazione di 23 centri sociali polivalenti. Pertanto, la questione riguarda il sistema; in particolare il problema è quello se mantenere tale questione all'interno o al di fuori del sistema dell'IVA.

Per problemi applicativi avevamo deciso che le costruzioni potessero accedere all'esenzione: tuttavia tale esenzione non poteva essere estesa anche agli arredi e alle attrezzature, in quanto ci saremmo trovati di fronte ad un'altra serie di problemi (per esempio, sarebbe stato difficile individuare l'epoca ed i soggetti nei confronti dei quali tali agevolazioni erano intervenute).

Onorevoli senatori, non si tratta di esentare dall'IVA una donazione, ma di esentare o meno dall'IVA alcune realizzazioni effettuate secondo le modalità ordinarie ma con fondi raccolti dal comitato operativo nazionale costituito dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Desidero precisare che la donazione è intervenuta soltanto nel momento della erogazione del denaro raccolto.

Signor Presidente, per questi motivi, confermo il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, quando si è in tale fase vi prego di limitarvi all'espressione dei pareri. Se apriamo una discussione su ogni questione, rischiamo di intaccare la procedura prevista dal Regolamento.

Metto ai voti l'emendamento 66.90, presentato dalla Commissione, con la modifica introdotta dal relatore.

Non è approvato.

PAVAN. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 66.13, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Onorevoli colleghi, non possiamo continuare a sottoporre i colleghi segretari ad una difficile interpretazione dell'esito delle votazioni per questa sorta di apatia nel votare.

Ricordo che il Governo aveva invitato il presentatore dell'emendamento 66.103a a ritirarlo, mentre il relatore si era espresso in senso favorevole. Senatore Ravasio, intende accogliere l'invito del Governo?

RAVASIO. Signor Presidente, mantengo l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.103a, presentato dal senatore Ravasio.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 66.107.

Ricordo che il relatore aveva rivolto un invito al presentatore a modificarlo.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, sentite anche le osservazioni del relatore e tenendo conto del fatto che la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario su questo emendamento, in quanto comporta, così come formulato, un consistente minor gettito, ritengo che il parere negativo potrebbe essere superato accogliendo la proposta avanzata dal relatore che io mi permetto di esplicitare. Si tratterebbe di sostituire le prime parole dell'emendamento: «Ai fini delle imposte» con le altre: «Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, come convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461,». Con questa sostituzione, il parere contrario della 5a Commissione permanente può essere superato.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, lei accoglie questa nuova formulazione?

FERRARI Karl. Signor Presidente, accolgo questa modifica con la sostituzione ora esplicitata dal senatore Pavan. Inoltre, accogliendo la richiesta del relatore, intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno da lui prima annunciato che intende impegnare il Governo a rivedere questa situazione, in particolare per quanto riguarda l'ICI.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, non è possibile fare le due cose insieme: o si accetta la nuova formulazione, che assorbe la richiesta fatta in precedenza, o si opta per la presentazione di un ordine del giorno.

FORTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, come Commissione abbiamo suggerito una proposta articolata, in quanto si sta trattando di più tributi. La proposta era quella di accogliere per un tributo il testo dell'emendamento e per l'altro, considerando che la formulazione prospettava problemi di copertura, pur in presenza di una questione che aveva una sua ragion d'essere, di formulare un ordine del giorno impegnativo per il Governo. Le due proposte mirano a risolvere due problemi che erano trattati unitariamente ma che riguardano tributi diversi. L'ordine del giorno non è in esclusione dell'emendamento, ma consente la modifica dell'emendamento stesso che altrimenti, per la parte principale, rimarrebbe privo di contenuto.

FERRARI Karl. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, condivido la proposta del relatore perchè, con la sostituzione da me accolta, facciamo riferimento ad una modifica dell'articolo solo per quanto riguarda l'imposta patrimoniale. Sicuramente non sarebbe possibile contemporaneamente accettare una modifica e presentare sullo stesso punto un ordine del giorno. Poichè però l'ordine del giorno stesso riguarda un altro tributo, cioè l'ICI, anch'io insisto, accogliendo la proposta suggerita, sulla possibilità di presentare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, è prassi costante dell'Assemblea ricorrere tecnicamente allo strumento dell'ordine del giorno quando si ritira un emendamento. Però, la discussione ha messo in evidenza che si tratta di una materia differenziata. Pertanto, in via del tutto eccezionale, senza creare precedenti in una materia proceduralmente molto delicata, ritengo si possa mettere in votazione anche l'ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 66.107, presentato dal senatore Ferrari Karl, con la modifica suggerita dal senatore Pavan e accolta dal presentatore.

È approvato.

Prego il senatore segretario di dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori, in relazione a questo emendamento.

STAGLIENO, *segretario*:

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47;

premesso che gli IACP ritraggono un minor reddito ordinario dalle loro attività, a causa dei vincoli di pubblico servizio cui sono sottoposti;

considerato che in alcune situazioni la definizione delle zone censuarie e degli estimi catastali è palesemente errata e tale da determinare una inaccettabile sperequazione a danno dei cittadini interessati,

impegna il Governo:

1) a riconsiderare gli estimi degli IACP in funzione della loro specifica attività e dei vincoli cui essa è sottoposta;

2) a ridefinire in tempi brevissimi, e comunque prima della scadenza del pagamento della seconda rata dell'ICI, le zone censuarie e gli estimi nelle aree e nelle situazioni dove è evidente un errore di valutazione;

3) a concordare con i comuni interessati, per l'anno in corso e per i casi di palese errore, una inversione nel pagamento delle quote dell'ICI in modo che a giugno sia pagato il 10 per cento della somma dovuta.

9.1024.2

FERRARI Karl, FORTE, GAROFALO

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su quest'ordine del giorno.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

FERRARI Karl. Sì, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 67 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 67.

(Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine)

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-ter*), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:

«*c-ter*) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, lettera *b-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque forma.

3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui alla lettera *c-ter*) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla citata lettera *c-ter*). In assenza di corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.

4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1990, n. 227, si applicano anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano ai contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi da 1 a 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, modificato con legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

2. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228».

67.0.100 (Nuovo testo)

GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

*(Modificazione del trattamento dei rappresentanti italiani
al Parlamento europeo)*

1. All'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono sostituite

dalle seguenti: "e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti"».

67.0.101

SPERONI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

4. Ai fini dell'imposizione fiscale i versamenti effettuati dal conduttore al locatore in relazione alle spese indicate nel comma 1, si intendono a titolo di rimborso di anticipazioni secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. La normativa di cui al comma precedente non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi».

67.0.102

SPOSETTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BRINA,
LONDEI, GIOVANOLLA, FRANCHI, BORRONI,
PAGANO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PAGLIARINI. Ho aggiunto la mia firma all'emendamento 67.0.100.

Queste poche righe sono importantissime in quanto permettono di cominciare ad esaminare le 100.000 domande giunte al Ministero di grazia e giustizia per promuovere quel famoso registro dei revisori contabili. Quando partirà quel registro tutti i membri dei collegi sindacali dovranno essere professionalmente qualificati. Pertanto, i bilanci in Italia verranno redatti in modo migliore e ciò sarà sicuramente uno strumento per la lotta all'evasione fiscale. Il problema è che se non approviamo questo emendamento non partono i lavori. Pertanto vi chiedo molto caldamente di approvarlo.

SPERONI. Voglio spiegare brevemente di che cosa tratta l'emendamento 67.0.101. I parlamentari europei, a differenza di quelli italiani, non hanno diritto ad un numero illimitato di biglietti aerei per il territorio nazionale, ma soltanto ad un numero di 40 biglietti.

Questa norma è nata quando anche nel Parlamento italiano c'era una limitazione. Si è poi ritenuto - secondo me giustamente - che l'attività di un parlamentare dovesse estendersi a tutto il territorio nazionale. Essendo la norma per i parlamentari europei regolata da

legge, è rimasta questa limitazione per cui un parlamentare europeo di Cagliari che dovesse tenere una conferenza sulla Comunità europea a Milano deve pagare di tasca propria il viaggio.

L'emendamento da noi presentato non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Erario in quanto resta invariata la somma resa disponibile dal Tesoro per l'acquisto di biglietti per spostamenti sul territorio nazionale dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. L'unica differenza è l'estensione della concessione del biglietto a tutto il territorio nazionale, anzichè, come adesso, limitatamente alla tratta dalla circoscrizione di residenza alla città di Roma, in quanto capitale dello Stato.

Quindi, ripeto, la modifica proposta non comporta alcuna spesa aggiuntiva e soprattutto avvicina il trattamento dei parlamentari europei e quelli nazionali.

* SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento 67.0.102 tende a risolvere la questione determinata dalla divergente interpretazione data dal Ministero delle finanze della disciplina fiscale cui sottoporre i servizi accessori concernenti prestazioni nei confronti degli inquilini degli stabili di proprietà delle società immobiliari e soprattutto delle assicurazioni e degli enti previdenziali.

Al riguardo, sono state emanate due circolari, una diversa dall'altra; l'ultima contiene una maggiorazione delle spese condominiali, con l'IVA al 19 per cento. Di fatto, quindi, l'inquilino dovrebbe pagare due volte l'IVA: una volta sulle forniture e sui servizi e l'altra in sede di rimborso degli oneri dei servizi stessi.

La nostra proposta emendativa è volta a dare una interpretazione ferma e precisa affinché gli oneri condominiali restino inquadrati nel concetto di rimborso di prestazioni e quindi siano esclusi dalla base imponibile dell'IVA. Gli enti previdenziali e assicurativi avranno certezza nella documentazione che devono fornire e di conseguenza nelle somme che devono riscuotere per i servizi accessori degli affittuari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è favorevole a tutti e tre gli emendamenti aggiuntivi proposti. Tra l'altro, devo rilevare che gli emendamenti 67.0.100 e 67.0.101 non pongono problemi di copertura. Inoltre, l'emendamento 67.0.102 fornisce effettivamente una interpretazione corretta della imposta sul valore aggiunto.

In conclusione, il relatore ribadisce il suo parere favorevole agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il senatore Speconi, per maggior chiarezza, ha modificato il testo dell'emendamento 67.0.101, da lui presentato: dopo le parole «quaranta biglietti aerei», vanno inserite le altre «di andata e ritorno».

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole a tutti e tre gli emendamenti presentati.

Tuttavia, il Governo invita il senatore Sposetti a riformulare il comma 4 come segue: «Gli oneri condominiali addebitati dal locatore al conduttore costituiscono corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

GAROFALO. Che vuol dire?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È una formulazione più corretta sotto il profilo tecnico; nella sostanza la disposizione resta invariata.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, accoglie l'invito del Governo a modificare l'emendamento proposto nel senso testè indicato?

* SPOSETTI. Sì, signor Presidente, soprattutto perchè è il Ministero delle finanze che dovrà scrivere nuovamente la circolare: se ciò contribuisce a far riscrivere una circolare che possa risolvere i problemi posti, accolgo senz'altro l'invito del sottosegretario De Luca.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, il parere espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 67.0.100, se fosse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe una votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Il parere negativo che abbiamo espresso però non è motivato dalla mancata copertura finanziaria, ma dall'utilizzo di un capitolo di spesa ordinario prima dell'assestamento del bilancio. Si evidenzia quindi il mancato rispetto di una norma di bilancio e non la mancanza di copertura finanziaria.

Il parere rimane contrario, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Con questa affermazione rilevante del senatore Pavan constatiamo che, non essendoci problemi di copertura, è possibile non ricorrere alla votazione mediante procedimento elettronico.

PAVAN. Comunque, signor Presidente, il parere negativo della 5ª Commissione rimane.

PRESIDENTE. Siamo su un altro terreno. Adesso ci riferiamo all'aspetto specifico della copertura, che implicherebbe una votazione di tipo particolare.

Metto ai voti l'emendamento 67.0.100, presentato dal senatore Guglieri e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67.0.101, presentato dal senatore Speroni, nel testo modificato dal proponente.

È approvato.

Prego il segretario di dare lettura della nuova formulazione dell'emendamento 67.0.102.

STAGLIENO, *segretario*:

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

4. Gli oneri condominiali addebitati dal locatore al conduttore costituiscono corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. La normativa di cui al comma 4 non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.0.102, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori, nella nuova formulazione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 68 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 68.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, in precedenza accantonati.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

Articolo 17.

(Prodotti soggetti ad accise)

1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:

a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35): lire 914.000 per 1.000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33): lire 827.000 per 1.000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;

2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69):

1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;

2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1.000 litri;

e) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1.000 Kg. (1):

1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 Kg.;

f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

1) per autotrazione: lire 477.420 per 1.000 Kg.;

2) per combustione: lire 245.000 per 1.000 Kg. (2);

(1) L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 Kg. si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

(2) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

g) gas metano (codice NC 2711 29 00):

1) per autotrazione: aliquota zero;

2) per combustione:

usi civili: lire 258 al mc. (3), (4), (5);

usi industriali: lire 20 al mc. (6).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti ad eccezione del prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e

(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 12 al mc.; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al mc. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

usi civili: lire 164 al mc.;

usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione.

(5) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.

(6) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano come combustibile nel settore alberghiero e in tutte le attività produttive di beni svolte dalle imprese industriali, artigianali ed agricole.

loro derivati nei limiti del contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.

4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

Avverto che l'emendamento 17.4/1, già accantonato, è stato ritirato.

Su questo articolo restano pertanto da esaminare i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera g), punto 2) sostituire le parole: «lire 258 al mc» con le seguenti: «lire 254 al mc per l'anno 1993, lire 243 al mc per l'anno 1994, lire 230 al mc per l'anno 1995 e seguenti».

Sostituire le note (3) e (4) con le seguenti:

«(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alle tariffe previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986:

usi di cui alla tariffa T1, al mc: lire 85 per l'anno 1993, lire 158 per l'anno 1994, lire 230 per l'anno 1995 e seguenti;

usi di cui alla tariffa T2, fino a 250 mc annui, al mc: lire 128 per l'anno 1993, lire 179 per l'anno 1994, lire 230 per l'anno 1995 e seguenti.

Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

usi di cui alla tariffa T1, al mc: lire 75 per l'anno 1993, lire 150 per l'anno 1994, lire 230 per l'anno 1995 e seguenti;

usi di cui alla tariffa T2, fino a 250 mc annui, al mc: lire 75 per l'anno 1993, lire 150 per l'anno 1994, lire 230 per l'anno 1995 e seguenti;

usi civili, al mc: lire 186 per l'anno 1993, lire 208 per l'anno 1994, lire 230 per l'anno 1995 e seguenti.».

17.4 (Nuovo testo)

FORTE, PAVAN

All'emendamento 17.102 sostituire le parole: «dall'articolo 11» con le altre: «alla lettera b) dell'articolo 11».

17.102/1

FERRARI Karl

Al comma 1, lettera g), n. 2), dopo le parole: «usi industriali» aggiungere le parole: «compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione».

Nella nota (6) dopo la parola: «alberghiero» aggiungere le seguenti parole: «, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione aventi le caratteristiche tecniche indicate dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,».

17.102

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), n. 2), dopo le parole: «usi industriali» inserire le seguenti: «compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione».

17.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera g), sostituire le note (3) e (4) con le seguenti:

(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 50 al mc.; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 mc. annui: lire 118 al mc.. Le predette aliquote sono aumentate, rispettivamente, nella misura di lire 52 all'anno e di lire 35 all'anno, a partire dal 1994 e fino al 1997. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

usi civili: lire 190 al mc.;

usi di cui alla tariffa T1: lire 26 al mc.;

usi di cui alla tariffa T2 fino a 250 mc. annui: lire 58 al mc.

Tali aliquote sono aumentate, rispettivamente, nella misura di lire 17 all'anno, di lire 58 all'anno e di lire 50 all'anno, a partire dal 1994 e fino al 1997.

17.103

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), n. 2, alla nota (5), dopo le parole: «gas metano», inserire le seguenti: «e del GPL»; alla nota (6), dopo le parole: «gas metano», inserire le seguenti: «e del GPL».

17.8

LA COMMISSIONE

All'emendamento 17.11, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, per quantitativi eccedenti il contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Per la tassazione del biodisel destinato al riscaldamento si applicano le disposizioni del successivo articolo 29».

17.11/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Il prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è esente, relativamente al contingente annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Per i quantitativi eccedenti il contingente, il biodiesel è tassato con l'aliquota d'imposta prevista per i prodotti equivalenti negli usi cui è destinato. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni».

17.11

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nelle isole ancora servite dalla rete di distribuzione del gas metano, l'imposizione fiscale sul gas di petrolio liquefatto (GPL) e sul gasolio destinato alle attività produttive è determinata in misura tale che il prezzo di vendita degli stessi prodotti per unità di energia è identico a quello del metano nelle regioni del Mezzogiorno.

17.100

CHERCHI, BRINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: «n) le cessioni di beni soggette ad accisa».

17.12

PICCOLO, GALDELLI, CROCETTA, SALVATO,
MANNA, LIBERTINI, MARCHETTI, DIONISI,
MERIGGI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DUJANY. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 17.102/1 il quale intende estendere anche alle piccole concessioni i diritti già previsti per le concessioni più ampie.

PAVAN. Signor Presidente, l'emendamento 17.4 risponde all'invito rivoltomi dai colleghi di trovare una formula che comprendesse tutte le proposte che sono state presentate in Commissione, nel rispetto di due principi fondamentali: che l'imposta venisse unificata per tutti i tipi di uso e che venisse stabilita un'unica tariffa fra Nord e Sud.

L'emendamento proposto dalla Commissione, corretto da un subemendamento da me presentato, proponeva di pervenire a questo obiettivo in un anno.

La proposta contenuta nell'emendamento 17.4, nel testo riformulato, tende a realizzare questi due punti, l'unificazione delle tariffe e l'equiparazione tra Nord e Sud, nell'arco di tre anni. Questo è il punto fondamentale che si vuole proporre con l'emendamento 17.4, nuovo testo.

PRESIDENTE Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.4 il Governo mantiene il suo precedente parere e ritiene che anche lo sforzo apprezzabile di un ulteriore avvicinamento delle posizioni contenuto nel testo dell'emendamento illustrato ora dal senatore Pavan non risolve sostanzialmente il problema. Il processo in tre anni è infatti troppo drastico e si arriverebbe poi ad una tariffa finale ridotta.

Il Governo insiste pertanto sul proprio emendamento 17.103 che, essendo più articolato, ci sembra più idoneo a raggiungere l'obiettivo.

Invito quindi l'Assemblea a votare a favore degli emendamenti 17.102 e 17.103 presentati dal Governo ed esprimo parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Forte, il Governo ha ripetuto l'invito a ritirare questo emendamento. Nel caso contrario mantiene il parere negativo. Chiedo al riguardo la sua opinione.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore concorda con il senatore Pavan. Sottolineo che questo emendamento è espressione di un lavoro molto delicato e difficile riguardante l'insieme degli emendamenti; è una diaspora che travalica i Gruppi parlamentari.

Insisto pertanto perchè questo emendamento sia mantenuto in quanto ritengo sia ispirato a criteri di equità, di semplificazione per la raccolta del gettito necessario, anche in relazione agli emendamenti precedentemente approvati. Non mi sembra invece che il testo del Governo raggiunga questo obiettivo e pertanto insistiamo per la votazione anche in relazione a problemi di copertura.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento 17.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 17.102/1, presentato dai senatori Ferrari Karl e Dujany.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea. Vorrei soltanto osservare che non mi è chiaro il significato di questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Dujany, intende fornire chiarimenti al Governo in merito all'emendamento 17.102/1?

DUJANY. Signor Presidente, si tratta semplicemente di estendere i benefici previsti dall'articolo 11 anche alle piccolissime concessioni (mi riferisco a quelle inferiori a una certa quantità di produzione), che altrimenti ne rimarrebbero escluse.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.102/1, presentato dai senatori Ferrari Karl e Dujany.

Non è approvato.

PREIONI. Signor Presidente, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.102.

FORTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, *relatore*. Non comprendo la differenza tra il testo presentato dal Governo e quello presentato dalla Commissione. Pertanto mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.102, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 17.5, presentato dalla Commissione, deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 17.4, l'emendamento 17.103 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.8.

Ricordo che il Governo aveva invitato il relatore a ritirarlo. Chiedo pertanto al relatore di esprimersi in merito.

FORTE, *relatore*. Insisto per la votazione dell'emendamento 17.8 in quanto non ritengo accettabile la discriminazione tra gas metano e GPL.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.11/1.

FORTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, *relatore*. In questo emendamento si fa riferimento all'articolo 29, che concerne l'imposta sui sacchetti di plastica. Non mi è chiaro perchè riguardo alla tassazione del prodotto denominato biodiesel e destinato al riscaldamento si applichino le disposizioni del successivo articolo 29 che, ripeto, riguarda l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica trasformata con la costituzione del consorzio obbligatorio. Non vorrei che in questo emendamento ci fosse un errore di stampa.

PRESIDENTE. Il Governo vuole rispondere a questa richiesta di chiarimento?

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono in grado di rispondere compiutamente in questo momento. Ritengo che la formulazione sia corretta; in ogni caso si tratta di un problema di coordinamento. Non può certo riguardare la tassazione dei sacchetti di plastica. Ritengo che si tratti dell'articolo 29 del presente decreto-legge, prima delle modifiche introdotte dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Se c'è una diversità di interpretazione è improprio rifarsi al coordinamento. Si tratta di una questione da chiarire.

FORTE, *relatore*. Il Governo aveva presentato un emendamento di proroga di un anno per quell'imposta, proroga ridotta a sei mesi in quanto mancavano le norme organizzative e non si poteva applicare il consorzio obbligatorio dal 1° gennaio visto che ne stiamo discutendo in

aprile. Il Governo aveva proposto uno spostamento al 31 dicembre mentre noi abbiamo prespettato una proroga al 1° luglio. Forse il Governo intendeva riferirsi a questa norma di rinvio al 1° luglio.

Se si tratta di questo, allora il parere è favorevole; altrimenti pregherei di ritirare questo riferimento perchè l'articolo 29 riguarda una materia del tutto diversa e quindi si tratterebbe di un errore materiale.

PRESIDENTE. Adesso che il relatore ha reso più preciso il suo quesito, il Governo è in grado di esprimersi?

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa precisazione è indispensabile al fine di stabilire la tassazione del biodiesel anche per uso di riscaldamento.

L'articolo 29 regola le accise non armonizzate e quindi, con questo richiamo, si applicherebbero le norme previste per le citate accise non armonizzate. In questo senso il richiamo all'articolo 29 è soltanto tecnico, senatore Forte.

FORTE, *relatore*. Allora bisognerebbe dire: «valgono le disposizioni del successivo articolo 29 in quanto applicabili». Adesso ho capito la *ratio*. Per esempio, il secondo comma dell'articolo 29 stabilisce che per i prodotti di importazione dai paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore; rimane quindi l'imposta al confine: perchè non si tratta di una accisa armonizzata, è sfornita della tutela comunitaria del nuovo regime delle accise. In sostanza è un'imposta soggetta a possibilità di contrabbando, ma basata sul vecchio regime.

Allora capisco il richiamo a quest'articolo, riferito però ad un altro tributo, che tra l'altro aboliamo perchè lo sostituiamo con il consorzio obbligatorio. Tuttavia, suggerirei di adottare la formula: «valgono in quanto applicabili le disposizioni del successivo articolo 29».

PRESIDENTE. Il Governo concorda su questa riformulazione?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, concordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.11/1, presentato dal Governo, nel testo ora riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 17.100, presentato dai senatori Cherchi e Brina, e 17.12, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, poichè sugli emendamenti 17.100 e 17.12 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Pertanto, chiedo ai presentatori dell'emendamento 17.100 se insistono per la votazione.

CHERCHI. Signor Presidente, desidero invitare il relatore della Commissione bilancio a riconsiderare il parere contrario. Le imposte di fabbricazione sugli oli minerali, in forza del regime particolare determinato dallo statuto speciale, affluiscono alla regione Sardegna. Pertanto a seguito dell'approvazione di tale emendamento non deriverà un aggravio per il bilancio dello Stato; ci troviamo semplicemente in presenza di una partita di giro, in quanto le imposte affluiscono al bilancio dello Stato, ma poi vengono girate alla regione Sardegna. Per queste ragioni non capisco per quali motivi la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario.

Dobbiamo, infine, tener presente che se questo emendamento non viene approvato verrebbe mantenuta una disparità di trattamento, in relazione al maggior costo dell'energia, nelle aree del paese che siano o meno servite dal metano.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue CHERCHI). Signor Presidente, in questa situazione non insisto per la votazione del nostro emendamento, ma chiedo al senatore Pavan di valutarlo diversamente e di riconsiderare il parere espresso, che non ritengo congruo in quanto le imposte di fabbricazione affluiscono al bilancio della regione Sardegna e non al bilancio dello Stato.

FORTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, devo ribadire il mio parere nettamente contrario per motivi giuridici e costituzionali. L'emendamento 17.100 mira ad introdurre una misura fiscale priva di aliquota in modo assolutamente bizzarro, violando così gli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione. L'emendamento in esame stabilisce che l'imposizione fiscale sul gas di petrolio liquefatto e sul gasolio destinato alle attività produttive è determinata in misura tale che il prezzo di vendita degli stessi prodotti per unità di energia è identico a quello del metano nelle regioni del Mezzogiorno. In altri termini, con una concezione aberrante, viene stabilito che l'imposta diminuisce a piacere, nella misura in cui il costo differenziale di distribuzione aumenta. Ciò viola tutti i principi sanciti dalla Costituzione riguardanti l'uguaglianza tributaria e la capacità contributiva; soprattutto si viola il dettato dell'articolo 23

che stabilisce che l'aliquota debba essere determinata o determinabile. In questo caso, l'aliquota varia a piacere: se il costo di distribuzione aumenta, l'aliquota scende in una misura che non conosciamo perchè il costo di distribuzione non viene determinato da alcuna normativa.

Apprezzo la finalità perseguita dall'emendamento; tuttavia, a mio avviso, tale proposta emendativa è assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Senatore Forte, la Presidenza prende atto che, mentre lei si era precedentemente espresso rimettendosi all'Assemblea, adesso, valutata meglio la situazione, esprime parere contrario.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, è vero che l'imposta rimarrebbe alla regione Sardegna, però è anche vero che la Commissione bilancio non deve esprimersi soltanto sul bilancio dello Stato, ma anche sugli effetti che può produrre una mancata entrata ad un ente collegato, com'è la regione, senza che venga indicata la sostituzione con la quale far fronte poi alla mancata entrata stessa. Confermo pertanto il parere contrario da parte della 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senatore Cherchi, avendo ascoltato sia il modificato parere del relatore che la posizione della 5ª Commissione permanente, lei intende insistere per la votazione dell'emendamento?

CHERCHI. Signor Presidente, mi sembra che, essendo stata palese la violazione di così tanti articoli della Costituzione, sia d'uopo ritirare l'emendamento. Rimane però il problema che una parte della struttura produttiva del nostro paese, per il fatto di essere situata in un'isola, è penalizzata per questo e paga l'energia ad un prezzo più alto rispetto al resto del paese.

Anche questo non credo sia molto consono alla Costituzione.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 17.12 intendono insistere per la votazione?

MARCHETTI. Ritiriamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di

quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica in tutto il territorio dello stato l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 19 per cento. Dalla stessa data l'imposta sul valore aggiunto per tutte le cessioni di gas metano si applica sugli importi al netto di tributi».

17.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI, MANARA, ROVEDA, GIBERTONI,
LEONI, PAGLIARINI, PAINI, PREIONI, MAN-
FROI, STAGLIENO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, con una norma introdotta dal comma 31 dell'articolo 8 della legge n. 67 del 1988, la legge finanziaria, si era stabilita una differenza nell'aliquota IVA per la cessione di gas metano da riscaldamento a seconda della localizzazione di questa cessione. Ciò significava che per il Centro-Nord dell'Italia l'aliquota era fissata allora al 18 per cento, poi divenuto 19 per cento, mentre era rimasta al 9 per cento per la restante parte del paese. Noi riteniamo che, se ci devono essere agevolazioni per il consumo del metano da riscaldamento, esse non possono tener conto di dove si effettua l'erogazione, ma eventualmente devono considerare la situazione soggettiva di chi è beneficiario dell'agevolazione stessa.

Per fare un esempio, noi senatori, al di là delle personali attività professionali, percepiamo la stessa indennità. Non vedo perchè allora un senatore di Milano dovrebbe pagare di più sul metano da riscaldamento rispetto ad un senatore di Napoli, considerando - ripeto - che si percepisce la stessa indennità. Se poi andiamo a considerare quanto metano si consuma per riscaldarsi nelle varie zone del paese, addirittura si constata una penalizzazione ancora più accentuata.

Noi riteniamo allora che si debba unificare su tutto il territorio nazionale l'aliquota IVA sul metano da riscaldamento. Starà eventualmente al Governo o ad un'altra iniziativa il compito di prevedere agevolazioni che tengano conto dei soggetti deboli (penso ai pensionati al minimo o ad altre categorie), senza dover far ricorso ad una suddivisione sulla base della localizzazione geografica.

Peraltro, per quanto riguarda l'IVA, abbiamo uno dei tanti assurdi fiscali, vale a dire la «tassa sulla tassa». Infatti, si calcola il costo, si aggiungono tutte le varie tasse, sovrattasse, accise, eccetera (in questi giorni abbiamo assistito ad un vero e proprio campionario) e poi, su tutto questo «malloppo» di costo più tasse (il costo finale è già gravato dai tributi) si impone ulteriormente l'IVA. Lo scopo di questo emendamento è di evitare quella che comunemente si chiama la tassa della tassa (chiedo venia: sarebbe più proprio parlare di imposta, ma mi riferisco al linguaggio comune). Non ritengo ci debbano essere problemi di copertura proprio perchè l'unificazione al 19 per cento dell'aliquota IVA naturalmente compensa il relativo minor gettito derivante dal fatto che non si vuole applicare l'imposta sul valore aggiunto se non sul costo netto del prodotto.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal senatore Pavan, a nome della 5^a Commissione, se l'emendamento presentato dal collega Speroni crea problemi dal punto di vista della copertura finanziaria.

PAVAN. Effettivamente l'emendamento introduce una maggiore entrata perchè unifica l'IVA al 19 per cento in tutto il territorio. Considerando però la sua applicazione sugli importi al netto dei tributi, determina una diminuzione. Pertanto, non sono in grado di dire in questo momento se possa esserci una compensazione. Se non c'è una compensazione significa che l'emendamento è privo di copertura finanziaria: potrebbe essere cosa da poco, ma potrebbe anche riguardare migliaia di miliardi. In questo momento dovrei esprimere parere contrario, non essendo in grado di valutare analiticamente gli effetti dell'emendamento sulla copertura finanziaria. Se il Governo può fornirmi elementi maggiori, eventualmente potrò esprimermi in seguito.

VISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISCO. Signor Presidente, il problema della copertura finanziaria è molto semplice. Questo emendamento fa perdere molte centinaia di miliardi di gettito, se non addirittura migliaia, in quanto riduce la base imponibile dell'imposta in misura relevantissima, dato che su tutti gli oli minerali il costo del prodotto è una quota minore, talvolta minima, del valore sul quale si calcola l'imposta sul valore aggiunto. Questo comprende le accise che rappresentano il 300-400 per cento, e talvolta anche di più, del valore iniziale. Pertanto è chiaro che esiste un problema di perdita di gettito e da questo punto di vista il discorso sarebbe chiuso.

Vorrei inoltre far rilevare al collega Speroni che abbiamo promosso, su iniziativa di alcuni colleghi poi condivisa da altri, una operazione importante sull'unificazione delle accise. Su tale materia, ritengo tuttavia necessario avanzare per gradi e prendere atto della realtà.

Per quanto riguarda infine l'altro aspetto dell'emendamento, il problema posto dal senatore Speroni ha una sua razionalità in quanto come egli afferma, dato che il costo del metano è più basso, anche l'IVA dovrebbe essere calcolata su quel costo. Ciò non consentirebbe di ridurre l'onere per i contribuenti perchè l'effetto, dato che il gettito dovrebbe rimanere più o meno invariato, sarebbe quello di fare il calcolo secondo l'indicazione del collega Speroni e di elevare l'imposta di fabbricazione. Alla fine si avrebbe una maggiore trasparenza, ma la gente non sarebbe molto più felice; altrimenti la perdita di gettito (stiamo parlando di metano, ma lo stesso vale per gli oli minerali) sarebbe enorme.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FORTE, *relatore*. Inviterei il senatore Speroni a trasformare la prima parte dell'emendamento in ordine del giorno. Sulla seconda parte il principio di inserire le accise nell'imponibile dell'imposta sul valore aggiunto è un principio generale mirante ad evitare distorsioni tra le accise che sono incorporate nei prodotti acquistati dall'operatore economico soggetto all'imposta sul valore aggiunto e le accise da lui

pagate. È chiaro che le prime sono automaticamente incorporate nel valore di ciò che egli acquista, mentre le seconde, in tal modo, sarebbero escluse. Se non si pone l'IVA sugli acquisti si tasserebbe l'accisa dopo. Quindi, quello di includere nell'imponibile IVA tutte le accise è un principio generale della Comunità europea, riguardante le accise di cui questa si occupa, che non sono quelle locali. Si potrebbe ammettere che per le accise locali dell'ultima fase, che non hanno quindi i problemi che ho descritto, esse non rientrino nell'imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. Questa potrebbe essere una corretta impostazione, però sarebbe necessario modificare il testo dell'emendamento in esame.

A parte tale considerazione, restano due importanti questioni da risolvere. Prima è stata approvata una norma di compromesso, da me proposta insieme al senatore Pavan, concernente una graduale modifica della differenza dell'onere fiscale fra Nord e Sud, avendo di mira l'accisa e non l'imposta sul valore aggiunto; in quello schema ora interverrebbe qualcosa di cui prima non si era tenuto conto nel calcolo perequativo di compromesso. Quindi, sotto il profilo delle regole del *fair play*, non sembrerebbe molto corretto introdurre un cambiamento in un quadro che era stato oggetto di una precedente conciliazione tra interessi diversi.

Vi è poi la questione sollevata dal senatore Pavan: probabilmente il calcolo non è difficile. Basterebbe stabilire il valore dell'accisa in rapporto al prezzo di vendita; se si conosce la quota del metano per uso domestico di cottura dei cibi e produzione di acqua calda del Mezzogiorno rispetto al resto del paese, in teoria questo calcolo si potrebbe effettuare anche in un quarto d'ora. Tuttavia, poichè ignoro il prezzo del metano al minuto e le accise in questione, nonchè la quota del Mezzogiorno, non sono minimamente in grado di dire se le due modifiche proposte, quella incrementativa e quella diminutiva, si compensino.

Poichè siamo sul filo del rasoio - lo dico per correttezza - avendo approvato molti emendamenti esonerativi e riduttivi, e poichè il mio parere è contrario, invito i presentatori dell'emendamento a trasformarlo in un ordine del giorno relativo a tale perequazione, cogliendo anche la giusta osservazione che è più equo ridurre l'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che abbiano una minore capacità contributiva piuttosto che farlo per aree geografiche *tout court*, trattandosi della cessione particolare di gas metano per uso domestico, di cottura di cibi e produzione di acqua calda. Questo ha una sua logica, però - ripeto - l'attuale formulazione dell'emendamento è troppo rigida e, tra l'altro, non tiene conto dell'obiettivo illustrato dal senatore Speroni.

In conclusione, ribadisco il mio invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno. Diversamente, il relatore non può che esprimere parere contrario all'emendamento, così come formulato.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore sull'emendamento in esame, anche per tutte le argomentazioni ora svolte.

Vorrei far rilevare che l'emendamento approvato, con il parere contrario del Governo, riduce drasticamente le agevolazioni previste

per le cessioni di gas metano nel Mezzogiorno, senza tenere conto dei cospicui investimenti che sono stati fatti proprio per la realizzazione della rete metanifera. Vi è quindi una contraddizione perchè di fatto l'elevazione dei prezzi del metano nel Mezzogiorno impedirà probabilmente l'utilizzazione di tale rete metanifera poichè allacciamenti non saranno effettuati.

Sono disponibile a rispettare qualsiasi opinione, ma non certamente quella che va contro la logica del mercato; al di là delle considerazioni sulla debolezza strutturale di certe zone del paese, vi è comunque una regola di mercato che prevale. Quindi, l'elevazione dell'aliquota dell'IVA contestualmente all'eliminazione delle agevolazioni comporterebbe un aggravio che renderebbe questo tipo di combustibile meno preferibile; sostanzialmente non si avrebbero neanche i benefici auspicati perchè i suoi costi sarebbero tali da non consentirne l'utilizzazione nelle regioni meridionali.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico dell'imposizione dell'IVA al netto delle altre imposte, le argomentazioni svolte sono sufficienti a dimostrare che si tratta di un problema concernente il sistema, che è costruito in modo tale che difficilmente si potrebbe immaginare di depurarlo completamente da tutte le imposte che nei precedenti passaggi i prodotti hanno scontato, applicando poi un'imposta netta. Credo quindi che la sede nella quale questo problema di carattere tecnico complessivo debba essere esaminato sia il disegno di legge sulle semplificazioni: probabilmente uno dei temi che dovrà essere affrontato è di evitare duplicazioni di imposta e alcune contraddizioni inserite anche di recente nell'ordinamento in materia, per esempio, di indetraibilità di alcune imposte. Si tratta di un gruppo di problemi che devono essere affrontati non isolatamente, ma nel loro complesso.

Invito pertanto il senatore Speroni, che ha posto il problema, a ritirare l'emendamento e semmai a discutere della questione in altra sede. In caso contrario il parere è negativo.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, prima che lei prenda la parola vorrei chiarirle come la Presidenza intende operare. Lei ha ascoltato i pareri del relatore e del Governo, entrambi contrari. Il relatore le ha chiesto di trasformare la prima parte del suo emendamento in un ordine del giorno.

Nella eventualità lei ritenesse di insistere per la votazione, dovrei rivolgermi al senatore Pavan per chiedere un'ulteriore precisazione della 5ª Commissione dal momento che, ove si intravedesse la violazione dell'articolo 81 della Costituzione, dovremmo procedere mediante votazione qualificata ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

SPERONI. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le argomentazioni, soprattutto del collega Forte, riguardo questa «tassa sulla tassa» che fa parte di una prassi comunitaria, mantengo l'emendamento apportando alcune modifiche. Innanzitutto alle parole: «1º gennaio 1994» sostituisco le altre: «1º gennaio 1995». Se è vero infatti che con l'emendamento approvato si va verso una perequazione tra le varie parti del paese proprio in ordine al costo delle forniture di gas metano,

rimarrebbe comunque la sperequazione derivante dalla differente aliquota dell'IVA. Il mio emendamento non è quindi in contrasto, ma si inserisce proprio in questa tendenza perequativa.

Per quanto riguarda invece i tributi, ricollegandomi a quanto detto dal collega Forte, aggiungerei le parole: «tributi regionali e locali». Limitando il non aggravio dell'IVA ai soli tributi regionali e locali penso che il mancato gettito dovrebbe essere ampiamente compensato dall'aumento al 19 per cento di tutta l'aliquota. Ripeto, solo per i tributi regionali e locali che incidono minimamente sul costo; non penso quindi dovrebbero esserci problemi di copertura finanziaria, nè tanto meno di perequazione.

Chiedo pertanto che l'emendamento sia sottoposto al voto in questa riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, dopo le modifiche proposte dal senatore Speroni, muta il parere della 5ª Commissione sull'emendamento?

PAVAN. Signor Presidente, ribadisco il parere negativo della 5ª Commissione, anche se non mi sembra di poter ravvisare una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito nuovamente il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere sull'emendamento 17.0.1 è contrario, in quanto è divenuto un emendamento simbolico e ritengo che la materia potrà essere effettivamente oggetto di un ordine del giorno. Infatti, stabilire adesso una modifica fiscale ad un dato anno, dal momento che abbiamo perplessità sul meccanismo, mi sembra meno conferente rispetto ad un ordine del giorno che induca a rimeditare la materia con i due obiettivi della perequazione tra Nord e Sud e dell'esonero o dell'agevolazione per le famiglie bisognose.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, confermo il parere negativo del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, desidero fare una breve dichiarazione di voto contrario all'emendamento presentato dal collega Speroni e da altri senatori. Aggiungo una sola argomentazione a quella già espressa dai colleghi intervenuti: abbiamo fatto sul metano un'operazione che ritengo sia di rilievo, con la disponibilità e con la responsabilità di tutti i Gruppi e di tutti i colleghi, del Nord e del Sud. Non

possiamo quindi andare oltre perchè la percentuale di differenza sull'IVA rimane l'unico incentivo disponibile per proseguire la metanizzazione nel Mezzogiorno.

Vorrei far osservare al collega Speroni che l'operazione che è stata fatta è stata calcolata anche dal punto di vista dei costi per le famiglie; però è anche giusto, prima di procedere ad ulteriori interventi in questa materia, fare una verifica su quello che succederà in base a quanto abbiamo unanimemente concordato sul metano, anche per avere la possibilità di constatare se l'operazione effettuata è stata giusta, quale è stato il suo peso e per capire se è necessario lasciare il campo a successive operazioni. È necessario avere una serenità di giudizio che ci consenta di portare tutti nella stessa direzione, senza lacerazioni.

Non posso chiedere al collega Speroni di ritirare questo emendamento, tuttavia ritengo che sarebbe stato molto saggio da parte sua farlo. Ribadisco pertanto il voto contrario del mio Gruppo a questo emendamento.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, riteniamo che questo emendamento debba essere votato per parti separate. L'emendamento infatti è composto a mio avviso di due parti diverse, la prima riguardante la differenza di costo fra le regioni italiane e la seconda, molto pertinente, concernente l'iniquità della cosiddetta «tassa sulla tassa», anche se si tratta di disposizioni comunitarie. Lo stesso discorso non vale soltanto per la bolletta del gas, ma anche per quella dell'energia elettrica: non è assolutamente possibile a nostro avviso continuare a far pagare ai cittadini una «tassa sulla tassa».

Per questo motivo riteniamo opportuno che questo emendamento sia messo in votazione per parti separate. Lo stesso relatore, senatore Forte, ci ha fatto capire che si tratta infatti di due parti completamente diverse.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, è stata richiesta la votazione per parti separate dell'emendamento 17.0.1. Lei ha difficoltà ad accettare tale proposta?

SPERONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, come modificata, fino alle parole: «nella misura del 19 per cento».

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 17.0.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, come modificata, dalle parole: «Dalla stessa data» alle parole: «tributi regionali e locali».

Non è approvata.

L'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge è così terminato.

Sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, da emanare entro il termine da ultimo stabilito dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 20 dicembre 1987, n. 550; dell'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 7 della legge 20 dicembre 1987, n. 550; dell'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Per quanto riguarda il testo unico sulla riscossione dei tributi, nell'effettuare il coordinamento con la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 potranno essere apportate le modificazioni necessarie per armonizzare le procedure di liquidazione e riscossione dei crediti tributari e dei rimborsi e per assicurare la celerità, l'economicità e l'efficacia di dette procedure; potranno essere, altresì, corrette ed integrate le disposizioni sul conto fiscale estendendo la disciplina della responsabilità dei concessionari per la riscossione dei tributi diversi da quelli diretti».

«2-ter. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994";

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti saranno mantenuti se le finalità per le quali essi sono stati previsti risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto dell'affettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle sue dimensioni, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento alle aree depresse del territorio nazionale";

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolato valutabili, potranno essere rappresentati in bilancio con autorizzazioni di spesa";

d) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dell'entità dei benefici da ciascuno derivanti," sono inserite le seguenti: "e delle

agevolazioni rispondenti alle caratteristiche strutturali dei tributi ovvero a finalità di rilievo costituzionale,”;

f) *al comma 2, quarto periodo, le parole: “1° gennaio 1992” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 1994”;*

g) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, e sulle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in vigore in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, individuati anche in base ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 e all'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti”.».

«2-quater. All'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1992” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1993”;*

b) *al comma 1, primo periodo, le parole: “il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale” sono sostituite dalle seguenti: “il riordino del trattamento tributario dei proventi delle attività finanziarie, allo scopo di eliminare, senza perdita di gettito, le distorsioni esistenti nel mercato dei capitali,”;*

c) *al comma 1, primo periodo, le parole da: “in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito” sono soppresse;*

d) *al comma 1, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;*

e) *al comma 2, le parole: “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 1993”;*

f) *al comma 2, quarto periodo, le parole: “1° gennaio 1993” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 1994”.».*

«2-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 20 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione di un trattamento tributario agevolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, per i contribuenti persone fisiche, che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare a carico dei contribuenti, e del caso in cui il reddito di uno dei concorrenti esaurisca la capacità contributiva dell'intero nucleo familiare. I decreti legislativi dovranno inoltre introdurre modificazioni alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dirette a sostenere maggiormente le famiglie economicamente svantaggiate.”

2-sexies. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 5,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "1° gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1994".».

«2-septies. Per i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies resta fermo quanto disposto dall'articolo 16 comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2-octies. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 1994, un decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative della disciplina tributaria di determinazione del reddito d'impresa secondo criteri d'adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica tenuto conto delle esigenze di efficienza, di rafforzamento e di razionalizzazione dell'apparato produttivo, nonché delle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127: sarà in ogni caso assicurata la invarianza del gettito. Il decreto legislativo sarà adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'invio del relativo schema da parte del governo».

«2-novies. All'articolo 34 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, alle operazioni previste dal presente comma.";

b) al comma 2, all'alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) per quanto non espressamente disciplinato nelle lettere precedenti e, in particolare, per quanto concerne le imposte indirette, equiparazione del regime delle scissioni a quello stabilito per le operazioni di fusione;"

d) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, alle operazioni previste dal presente comma.";

e) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con i decreti legislativi di attuazione delle norme di cui al comma 1, sarà stabilita anche la disciplina delle stesse operazioni ai fini delle imposte indirette osservando principi e criteri direttivi analoghi a quelli contenuti nella lettera h) del comma 2."».

1.0.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si illustra da sé: si tratta soltanto della reintroduzione di una serie di deleghe che scadono. Se ne è discusso lungamente in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FORTE, *relatore*. Riguardo all'emendamento 1.0.2, presentato dal Governo, esprimo parere contrario come avevo già precedentemente fatto in Commissione. Infatti, conosciamo perfettamente tutta la prima parte dell'emendamento in esame: mi riferisco al comma 2-bis. Per quanto riguarda invece il resto dell'emendamento posso dire che si tratta dell'articolato di una complessa legge delega che non abbiamo mai avuto modo di esaminare e pertanto non siamo in grado di fare una valutazione. Pertanto invitiamo il Governo a stralciare la parte successiva al comma 2-bis dell'emendamento 1.0.2.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, accoglie l'invito del relatore a stralciare parte dell'emendamento 1.0.2?

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei definire un po' bizzarro il parere testè espresso dal relatore. Infatti, l'emendamento aggiuntivo presentato dalla Commissione era già contenuto nel testo di un decreto-legge approvato dalla Camera; il Senato in sede di esame del decreto-legge chiese di stralciarlo e ciò avvenne, con l'intesa di ripresentare l'emendamento nella stessa formulazione in questa sede. Non solo, il Governo ha poi apportato delle modificazioni su suggerimento della Commissione bilancio. Pertanto non credo che sia il momento di aprire una discussione sul merito; il Governo è disponibile a sottolineare la grande importanza di questa delega, sia pure nella sua complessità, su cui, tra l'altro, c'è stata una reiterata presa di posizione della Camera.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Vorrei intervenire in merito all'emendamento presentato dal Governo. Mi stupisce la sorpresa espressa dal rappresentante del Governo: il Sottosegretario sa bene che l'emendamento 1.0.2 è stato portato all'esame della Commissione solo al termine dei suoi lavori e proprio per questo la Commissione ha ritenuto che non potesse essere discusso. In esso si trattava di una larghissima delega che necessitava di una approfondita discussione e di precisazioni che invece non ci sono state. Questo emendamento viene oggi riproposto in Aula senza che la Commissione abbia potuto discuterne approfonditamente. Pertanto la proposta che vorrei fare, signor Presidente, e credo che ciò corrisponda anche alle intenzioni del relatore, è di votare questo emendamento per parti separate. Infatti, per quanto ci riguarda, non avremmo difficoltà ad approvare il primo comma, ossia il 2-bis, e poi sottoporre la restante parte dell'emendamento a una seconda votazione. Signor Presidente, se ritiene di poter ammettere la votazione per parti separate di questo emendamento ritengo che potrebbe essere un buon modo di procedere.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la Presidenza porrà ai voti l'emendamento presentato dal Governo per parti separate.

Senatore Forte, il suo parere è comunque negativo per la prima e la seconda parte?

FORTE, relatore. Il parere del relatore è favorevole sulla prima parte dell'emendamento, proprio perchè la Commissione ha avuto modo di esaminarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.2, presentato dal Governo, recante il comma 2-bis, nel nuovo testo.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.0.2, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal Governo, nel nuovo testo conseguentemente risultante, nel suo complesso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La tabella di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, ferme restando le dotazioni organiche complessive indicate nella stessa per ciascun ruolo e per ciascuna qualifica dirigenziale, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA
(articolo 10, comma 2)

MINISTERO DELLE FINANZE - QUALIFICHE DIRIGENZIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

I. RUOLO AMMINISTRATIVO

B	Dirigente generale	4	Segretario generale	1
			Direttore generale di dipartimento o della direzione generale degli affari generali e del personale	3
C	Dirigente generale	32	Direttore di ufficio centrale dell'ufficio del segretario generale	5
			Vice direttore generale e direttore centrale	3
			Direttore centrale	9
			Direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti	15

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	556	Direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo; ispettore generale centrale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di centro informativo; direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale; direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali; capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore generale regionale e compartimentale; direttore di centro di servizio o di ufficio delle entrate o di ufficio del territorio nelle sedi più rilevanti	556
E	Primo dirigente	1.535	Direttore di divisione negli uffici centrali o nelle direzioni centrali; direttore di divisione nell'ufficio del coordinamento legislativo; direttore di servizio amministrativo nel SECIT; ispettore capo centrale; vice consigliere ministeriale; direttore di centro informativo; direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali; ispettore capo regionale e compartimentale; direttore di ufficio delle entrate o del territorio; capo reparto nei centri di servizio o negli uffici delle entrate o di ufficio del territorio	1.535
II. RUOLO TECNICO				
D	Dirigente superiore	48	Direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; direttore di centro informativo; direttore compartimentale; direttore di ufficio del territorio; direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali; ispettore generale centrale o compartimentale; consigliere ministeriale aggiunto	48
E	Primo dirigente	245	Direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali; vice consigliere ministeriale; direttore di reparto nelle direzioni compartimentali; direttore di ufficio del territorio o di reparto negli uffici del territorio o di reparto negli uffici del territorio; ispettore capo centrale o compartimentale; direttore di centro informativo	245»

FORTE, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1a.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Non vorrei che commettessimo un errore. L'emendamento 1.0.1a, presentato dalla Commissione, era collegato a due emendamenti relativi al riordino di alcuni settori del Ministero delle finanze respinti dall'Aula. Quindi, ritengo che l'emendamento in esame non abbia più motivo di essere.

PRESIDENTE. Non le so rispondere. Vediamo se il relatore può chiarire il problema.

FORTE, *relatore*. L'emendamento non riguarda quell'argomento, bensì i dirigenti del SECIT e altri dirigenti. Quindi, l'obiezione non è pertinente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1a, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, avevo già preannunciato il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana nel mio intervento in sede di discussione generale qualora fossero stati accolti gli emendamenti fatti propri dalla Commissione. Non mi rimane, pertanto, che ribadire il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 47 del 1993, avendo già espresso in sede di discussione generale valutazioni sul contenuto del provvedimento stesso che non intendo qui ribadire.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, ribadisco il nostro voto contrario a questo provvedimento, nonostante gli innegabili miglioramenti introdotti al testo nel corso dei lavori della Commissione e dell'Aula.

PONTONE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano.

FERRARA Vito. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame è stato adottato – come sappiamo – per armonizzare le disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA. Questa doveva essere l'unica materia trattata dal provvedimento: invece, come al solito vi sono state inserite questioni che hanno reso molto eterogenea la normativa sulle accise.

Prendiamo atto, innanzitutto, che il testo recepisce, sia pure in misura non adeguata alle nostre aspettative, proposte emendative approvate dalla Commissione finanze e tesoro. Tale constatazione non ci esime, tuttavia, dall'insistere nelle nostre critiche al provvedimento.

Inoltre, prendiamo atto dell'accoglimento degli emendamenti relativi alla soppressione dei commi 5 e 6 dell'articolo 27. A tale riguardo, e lo dico senza alcuna presunzione, non abbiamo compreso l'insistenza da parte del Governo sul mantenimento dei commi citati, che si riferiscono all'istituzione del servizio dei monopoli fiscali, del lotto e delle lotterie, alla cui direzione erano stati proposti addirittura un dirigente generale di livello B e due dirigenti di livello C per le due direzioni centrali in cui si sarebbe dovuto articolare il nuovo servizio. L'iniziativa del Governo ci è sembrata contraddittoria ed inopportuna, ove si abbia riguardo al momento in cui tale proposta era stata formulata. Infatti, da un lato si pensa di ridurre l'ambito prima riservato allo Stato con le privatizzazioni; dall'altro, si fa di tutto per elevare l'organizzazione residuale statale attraverso la creazione di comparti con alla direzione dirigenti di grado elevato.

Venendo al merito specifico del provvedimento, dichiaro subito che la posizione del Gruppo «Verdi-La Rete» è contraria al disegno di legge n. 1024 per i motivi che esporrò brevemente.

Innanzitutto, si tratta di un provvedimento eterogeneo, come ho già evidenziato. Ci troviamo in presenza del solito vizio nel legiferare: si mettono nello stesso pentolone materie diverse, con il risultato di creare confusione ed incertezza. Nel momento molto delicato e grave in cui si trova il nostro paese, sarebbe stata quanto mai opportuna e necessaria la chiarezza; invece, si insiste pervicacemente nell'abitudine (dura a morire) della confusione. Non capisco che cosa c'entrino con la materia della tassazione indiretta, relativamente all'armonizzazione

delle normative comunitarie, la questione della *minimum tax* (cioè del collegamento del coefficiente di contributo diretto lavorativo con l'imposta sul valore aggiunto) e la questione relativa al visto di conformità riguardante i centri autonomi. Non vi rintraccio alcuna stretta parentela con la materia delle accise. Non riesco neanche a comprendere cosa c'entri (sempre con la materia delle accise) l'elevazione del servizio residuo che si sarebbe voluto istituire presso il Ministero delle finanze a direzione, con un direttore generale di livello B. Peraltro, non ho sentito alcuna spiegazione convincente da parte del Governo.

Affronterò adesso l'aspetto più importante tra quelli che ci impediscono di votare a favore del provvedimento. La motivazione è chiara ed evidente. Siamo contrari per lo scarso impegno e per la grave disattenzione dimostrata dal Governo nella trattazione delle decisioni comunitarie che poi hanno portato alle direttive che dovremo recepire. Ci risulta che i nostri interessi non siano stati adeguatamente difesi e tutelati. La generosità verso gli altri Stati membri della Comunità, dimostrata dal Governo italiano, non può essere assolutamente approvata. Si poteva e si doveva difendere meglio la nostra economia e non accettare, quasi supinamente, le decisioni adottate da altri nel loro interesse. Inoltre, dobbiamo provvedere, in forza delle direttive comunitarie, all'abolizione dei controlli doganali; ciò certamente ci creerà molti problemi, soprattutto nell'ambito dei controlli in generale, per le conseguenti e possibili evasioni fiscali, senza con ciò voler sottacere le altre questioni di particolare gravità derivanti dal traffico degli stupefacenti, che indubbiamente si aggraveranno con l'abolizione dei controlli doganali.

Signor Presidente, sono questi i motivi (che ho esposto brevemente) che impediscono ai senatori del Gruppo «Verdi-La Rete» di votare a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»)*.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, voglio soltanto esprimere la contrarietà del Gruppo di Rifondazione comunista a questo provvedimento. Le ragioni sono essenzialmente quelle che ora ricordava il collega Ferrara, e ad esse mi richiamo.

Si tratta di un provvedimento che si inserisce nella catena negativa dei provvedimenti di questo Governo (ormai non più esistente) in materia economica. Riconfermiamo quindi pienamente con questo nostro voto la contrarietà che in tutti questi mesi abbiamo espresso rispetto alla politica economica che questo Governo ha portato avanti. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

PAINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, questo provvedimento prevede l'adeguamento della legislazione italiana ad alcune direttive della Comunità europea. Nel corso del dibattito il nostro Gruppo ha cercato di apportare dei miglioramenti a questo testo di legge. Pertanto, possiamo dichiarare di ritenerci parzialmente soddisfatti ed annunciare che il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie».

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è noto all'ordine del giorno della seduta odierna vi è l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge riguardante l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative. Poiché per il voto finale di tale provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati e in scadenza nei prossimi giorni, si rende necessaria la presenza del numero legale, in relazione all'ora raggiunta, propongo di passare subito al suo esame.

In tal caso, poiché devono essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, non so se risulterà presente il numero legale. Quindi, ritengo che si corra un grosso rischio con questa inversione dell'ordine del giorno. Suggestirei di lasciare invariato l'ordine del giorno, in maniera che quanto meno si possa riuscire a fare qualcosa. Infatti, visto l'orario e poiché in caso di mancanza del numero legale il Regolamento prevede un'ora di sospensione, venendo a mancare il numero legale la seduta verrebbe tolta. Credo che aspettare mezz'ora non voglia dire creare danni, mentre il rischio che si correrebbe con l'inversione dell'ordine del giorno secondo me sarebbe troppo grosso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di arrivare alla votazione del disegno di legge n. 1158, perchè il decreto scadrà lunedì 26. Se ogni senatore, controllando la propria disponibilità di tempo, assicurerà la presenza in Aula, questo provvedimento potrà essere varato. Diversamente, non credo che l'Assemblea possa essere convocata per lunedì. Ritengo inoltre che per domani vi siano perplessità circa la presenza del numero legale.

Pertanto, non facendosi ulteriori osservazioni, procediamo all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge n. 1158.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993» (1158) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato soltanto ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riviera.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta del decreto-legge che accorpa i turni elettorali amministrativi per le elezioni comunali e provinciali in due periodi dell'anno. Esso consta di un testo molto semplice, composto di quattro articoli. Sostanzialmente, le elezioni per i consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno e in una domenica compresa tra il 15 novembre e il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre dell'anno.

Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nelle stesse giornate domenicali previste dall'articolo 1 del decreto-legge, qualora i consigli stessi siano stati sciolti entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre. Nell'ipotesi di scioglimento, il rinnovo del consiglio deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

L'importanza di questo provvedimento è evidente: si tratta di ridurre i turni elettorali, che ormai si sovrappongono numerosi nel corso dell'anno e che di fatto finiscono per rappresentare sempre dei test elettorali fondamentali, assumendo quindi un valore superiore a

quello reale. Inoltre, si tratta di ridurre soprattutto la frantumazione dei turni elettorali amministrativi, che comporta molto spesso anche una riduzione del concetto di governabilità. Infatti, molte volte i consigli vengono sciolti nel presupposto di un immediato rinnovo, visto che i turni elettorali sono frequenti nel corso dell'anno. Leghiamo dunque questo provvedimento anche alla legge, approvata recentemente, sull'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle amministrazioni provinciali. Infatti, riteniamo che il provvedimento al nostro esame contribuisca anch'esso a garantire maggiormente la governabilità degli enti locali.

Ieri la Commissione ha espresso unanimemente parere favorevole sul presente provvedimento. Chiediamo che anche l'Aula si esprima favorevolmente proprio perchè riteniamo che i due turni amministrativi semestrali, così come specificati, vadano incontro all'esigenza di stabilità governativa e, soprattutto, di maggior ordine nello svolgimento delle consultazioni elettorali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni. In origine questo provvedimento sollevò molte obiezioni e reazioni più che giustificate, poichè nacque, in effetti, per rinviare elezioni già fissate.

Adesso la polemica non è più giustificata, anche se sono tuttora valide le considerazioni e le obiezioni che allora furono espresse, così come le critiche forti e i motivi per i quali si arrivò a questo provvedimento.

Oggi le operazioni elettorali previste nel comma 2 dell'articolo 4 sono ormai fissate ed il rischio che si temeva, che non si volesse addirittura andare ad elezioni, mi pare possa essere considerato superato. Fu proprio su questa norma che si espressero le maggiori preoccupazioni e proteste.

Restano forti perplessità sull'articolo 2, laddove ci si riferisce all'elezione dei consigli provinciali e comunali da rinnovare per motivi diversi dalla scadenza del mandato. È stato giustamente osservato, anche in Commissione, che per il modo in cui è formulato il testo dell'articolo 2 le amministrazioni comunali, in caso di rinnovo per motivi diversi dalla scadenza del mandato, possono restare per troppi mesi soggette ad un'amministrazione non democratica.

Quindi, sarebbe stato opportuno prevedere un altro termine, cioè tre fasi annuali anzichè due. Ci troviamo infatti di fronte ad un caso diverso da quello contemplato nell'articolo 1.

Comunque, allo stato attuale, i motivi di forte opposizione e critica espressi si sono attenuati. Nell'altro ramo del Parlamento abbiamo manifestato la nostra ferma critica all'iniziativa portata avanti con questo decreto-legge. Resta, comunque, la nostra contrarietà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il problema che con la presentazione di questo decreto-legge il Governo pone alla nostra attenzione è largamente avvertito e non da oggi. Già in altre legislature – anche se non sempre con successo – si era tentato di accorpare i turni elettorali amministrativi per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali del nostro paese. Questa è un'esigenza largamente sentita, soprattutto per evitare di sottoporre il nostro paese a continue prove elettorali di natura diversa, che per varie ragioni, e forse anche per la particolare precarietà in cui ci troviamo, comportano sempre valutazioni di carattere politico.

Ieri in Commissione mi sono permesso di ricordare che i risultati delle recenti elezioni amministrative (che hanno rappresentato un *test* assai limitato, avendo riguardato poco meno di un milione di cittadini, corrispondente all'incirca ad un cinquantesimo del totale degli elettori italiani) hanno comportato valutazioni di carattere diverso, assai pesanti, quasi di delegittimazione del Parlamento.

Di qui la necessità di accorpare le consultazioni elettorali amministrative e provinciali e di razionalizzare finalmente il sistema elettorale.

Bene ha fatto quindi il Governo a portare avanti l'iniziativa assunta per far fronte a questa esigenza, tra l'altro, onorevole Presidente, tanto fortemente avvertita dal Senato che nel disegno di legge n. 1025, di cui sono relatore, concernente la proroga dei termini (che molto probabilmente verrà esaminato nella seduta di martedì prossimo), all'articolo 4-ter è stato aggiunto un comma volto a razionalizzare, attraverso il loro accorpamento, le consultazioni elettorali: un comma che, evidentemente, nell'ipotesi in cui – come auspico – il Senato approverà questo provvedimento, dovrà essere stralciato dal disegno di legge concernente la proroga dei termini, poichè in quel caso non avrebbe più alcuna ragione di sussistere.

Quindi, vi sono fondati motivi, riguardanti la razionalità del sistema elettorale e ragioni di opportunità politica, per concentrare le elezioni, considerando i vari casi in cui il mandato può scadere: per scadenza naturale del termine, per scioglimento dei consigli, per dimissioni volontarie dei consiglieri comunali o provinciali, per scioglimento dei consigli da parte del Ministro dell'interno, su decreto del Presidente della Repubblica, per vicende che possono interessare comuni ad alta densità mafiosa, per decessi e per tutta una serie di circostanze.

Un collega ieri in Commissione aveva sottolineato l'opportunità che si parlasse non di due, ma di tre turni elettorali. Non credo si debba arrivare a tre turni elettorali. I due turni elettorali previsti nell'articolo 1, cioè il turno elettorale tra una domenica compresa fra il 15 maggio ed il 15 giugno, oppure quello in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre, sono sufficientemente congrui e adeguati alla materia che trattiamo.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, confidando che l'azione di accorpamento possa trovare finalmente, nella XI legislatura, una sua adeguata e definita collocazione e una sua adeguata ed opportuna precisazione legislativa senza dover ricorrere a continue elezioni che comportano scossoni e tensioni e che, per la precarietà della vita politica nel nostro paese,

inducono ad assumere valutazioni di gran lunga superiori all'effettivo e oggettivo valore delle consultazioni medesime.

I colleghi del Movimento sociale hanno presentato un ordine del giorno, sul quale il Gruppo della Democrazia cristiana esprime parere contrario. Vogliamo procedere ad una razionalizzazione delle elezioni, a degli opportuni accorpamenti? Facciamoli una volta per sempre e non andiamo avanti con delle eccezioni che in questo caso non confermerebbero la regola, ma determinerebbero ulteriori sfasature nell'andamento del nostro paese.

Ecco quindi le ragioni per cui sono costretto collega Pontone, a pronunciarmi in senso contrario sull'ordine del giorno d'iniziativa del Gruppo dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e a dare invece un convinto appoggio, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, al provvedimento al nostro esame, non senza aver ringraziato il presidente Maccanico ed il relatore Riviera per la rapidità con cui hanno portato il provvedimento all'esame dell'Aula e per il modo con cui hanno affrontato questo tema delicato della vita politica del paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pontone, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata la necessità di un sollecito svolgimento delle elezioni comunali di Roma, attese le sue speciali funzioni di Capitale e l'urgenza drammatica dei suoi problemi sociali ed economici;

considerato che vi sono altri consigli comunali sciolti per mafia,

invita il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per rendere possibile per il 1993 le elezioni comunali a Roma entro il mese di luglio.

9.1158.1

PONTONE, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI, MININNI-JANNUZZI

Senatore Pontone, è stato fortunato perchè è già stata illustrata la parte dell'ordine del giorno ritenuta «non positiva». Illustri allora la parte positiva del suo ordine del giorno.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Sottosegretari, purtroppo non è stata illustrata la parte «non positiva», ma una presa di posizione della maggioranza contro questo ordine del giorno, che è giusto per come è stato pensato, per come è stato esplicitato e per quanto viene oggi con esso rappresentato.

L'affermare di voler accorpare le elezioni in due turni potrebbe sembrare o apparire logico, ma vi sono delle situazioni particolari che debbono essere prese in considerazione indipendentemente dalla logica che ha animato il Governo nel predisporre questo decreto-legge.

Quando, come e perchè è nato questo provvedimento? È nato soltanto per differire delle elezioni che dovevano svolgersi con il

sistema proporzionale, cioè nel momento in cui il popolo, o meglio i rappresentanti del popolo, non avevano ancora approvato la legge che prescriveva il sistema maggioritario per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti ed il sistema proporzionale, con correzioni, per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. Non si voleva far dire al popolo che cosa effettivamente pensava e con esso non ci si è voluti misurare. Se in quel periodo ci fossero state le elezioni a Milano, a Torino o in altre parti d'Italia, sicuramente si sarebbe visto che quel polo, che io definisco conservatore, formato dalla Democrazia cristiana, dal PDS e da altri, non voleva far capire o far sapere al popolo di aver perduto considerazione e favore tra l'elettorato.

Venne fuori, quindi, quel decreto-legge al quale noi ci opponemmo e contro il quale protestammo allora e protestiamo oggi. Ecco il motivo per cui abbiamo presentato un ordine del giorno che riguarda le elezioni comunali di Roma. Non si può pensare che il consiglio comunale di Roma possa essere ibernato, nè si può pensare di lasciarvi un commissario prefettizio fino a novembre.

Roma (bisogna tenerlo presente, e lo debbono tener presente gli esponenti della maggioranza), fino a prova contraria, è la capitale d'Italia e non può avere un commissario per sette od otto mesi. C'è di più: Roma si trova in una particolare situazione, essendo stata colpita da «Tangentopoli». Non voglio dire che il commissario viene a coprire tutti i guasti di Tangentopoli, ma non si può certo lasciare la situazione in sospeso, nè si può non far dire al popolo cosa pensa di Tangentopoli e come dovrebbe essere una nuova amministrazione. Vi è soltanto la volontà proterva della maggioranza di non far esprimere il popolo sulla situazione di Roma.

Noi pertanto presentiamo (lo abbiamo già fatto alla Camera e la maggioranza ha risposto negativamente) un nostro ordine del giorno che impegna il Governo a fissare le elezioni per il comune di Roma per il mese di luglio. Ciò non costituirebbe un'eccezione, ma darebbe la possibilità di dimostrare quanto è assurdo questo decreto-legge, fatto e proposto dalla maggioranza.

Non è possibile che i comuni d'Italia debbano rimanere sospesi quando sono sciolti per mafia; non è possibile, quando viene a mancare la maggioranza in un comune d'Italia, aspettare tutti questi mesi. Le elezioni si debbono tenere a seconda delle circostanze, ogni volta che viene sciolto un consiglio comunale, nei termini opportuni. L'accorpamento può essere una comodità per il Governo, ma sicuramente non corrisponde alle esigenze e alle necessità delle popolazioni.

Quando parlate di democrazia volete far capire che si deve esprimere il popolo, mentre volete ritardare il momento della sua espressione. Noi vogliamo invece che il popolo si esprima ogni volta che è necessario. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, desidero innanzitutto confutare l'affermazione del collega Marchetti circa l'articolo 2. Non mi

sembra che i termini derivanti da scioglimenti di consigli comunali o provinciali, indipendentemente dai turni previsti dalla legge, siano eccessivi. Lo scioglimento entro il 15 marzo o entro il 15 settembre mi sembra una data corretta se riferita alle scadenze previste dall'articolo 1 della legge, vale a dire il 15 maggio ed il 15 giugno.

Per il resto, tutti i colleghi intervenuti nel dibattito si sono espressi a favore di questo disegno di legge per i motivi già noti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno proposto dal collega Pontone e da altri senatori del suo Gruppo, ritengo che sia in palese contraddizione con il testo della legge. Quindi, indipendentemente da ragioni rispetto alle quali non entro nel merito e che riguardano il comune di Roma, tale ordine del giorno è improponibile nel momento in cui si stabilisce che lo scioglimento del consiglio comunale, che avviene nel primo semestre dell'anno, fa sì che il turno elettorale amministrativo debba essere stabilito fra il 15 novembre e il 15 dicembre.

Con queste brevi considerazioni, mi auguro che l'Aula si esprima in senso favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento risponde a un'esigenza, più volte avvertita dalla pubblica opinione e dalla stessa scienza giuridico-amministrativa, di una razionalizzazione del procedimento elettorale e dell'accorpamento in giorni prefissati e predeterminati per consentire l'ordinato andamento della vita amministrativa. Sulla base di queste valutazioni, condivise alla Camera dei deputati in sede di discussione di alcuni provvedimenti, il Governo ha predisposto il decreto-legge, che ha trovato un consenso assai ampio alla Camera dei deputati che, dagli interventi che ho potuto ascoltare, si riprodurrà anche al Senato della Repubblica, così convalidando i procedimenti elettorali già iniziati per lo svolgimento, la prima domenica di giugno, delle elezioni per il rinnovo di parecchi consigli comunali e di taluni consigli provinciali, secondo le disposizioni previste dalla legge sull'elezione diretta dei capi delle amministrazioni locali. Un criterio e un orientamento che il voto di domenica scorsa ha massicciamente approvato, attraverso un consenso assai diffuso e assai qualificato, proprio perchè proviene direttamente dal popolo.

Queste considerazioni non sono state, in realtà, contrastate nè in sede di Commissione stamane, nè nel corso della discussione in Aula. Pertanto, sono queste le ragioni che mi spingono a richiedere a nome del Governo l'approvazione da parte dell'Aula del disegno di legge al nostro esame.

Per quanto concerne l'ordine del giorno presentato dal Movimento sociale italiano e così autorevolmente illustrato dal senatore Pontone, esprimo un parere nettamente contrario del Governo, sia per le considerazioni formulate dal relatore, senatore Riviera, che colgo l'occasione di ringraziare, sia perchè esso non tiene conto di un fatto essenziale. Le elezioni possono avvenire dopo il completamento di tutto

l'iter preparatorio del provvedimento di scioglimento; ciò che interviene attraverso la nomina del commissario prefettizio (mi riferisco, ad esempio, a ciò che è avvenuto a Roma), nonostante si versi nell'ipotesi di autoscioglimento, che comporta la sospensione del consiglio comunale. Per pervenire all'emanazione del decreto presidenziale, occorre sentire il parere del Consiglio di Stato e procedere successivamente alla adozione del decreto del Capo dello Stato. Pertanto, non vi è neanche il tempo materiale per far ciò, oltre all'ovvia considerazione che non ritengo possibile fissare per il 15 agosto la data per un eventuale ballottaggio. Sono dunque valutazioni di opportunità quelle che impongono la reiezione dell'ordine del giorno presentato, oltre ad altre, più pregnanti, riferite al rispetto di una linea che spero con l'approvazione del provvedimento al nostro esame venga sancita: quella cioè di non tenere permanentemente sulla «graticola elettorale» il nostro paese, ma di fissare date precise, tenendo anche conto del fatto che, con la legge di recente approvata, la durata dei consigli comunali e provinciali non sarà più di cinque anni, ma solo di quattro.

Sulla base di queste considerazioni, chiedo la reiezione dell'ordine del giorno presentato e l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

PONTONE. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione, considerata anche la situazione in cui versa il comune di Roma. Non si tratta di una presa di posizione personale o di Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42:

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.».

Articolo 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.».

Articolo 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.».

2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

Articolo 4.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio - 15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi» sono soppresse.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1158, nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Alberici, Angeloni,

Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bonferroni, Bosco, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Campagnoli, Candioto, Cappelli, Carpenedo, Casoli, Cavazuti, Cherchi, Chiarante, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo Svevo, Conti, Covatta, Covi, Coviello, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Doppio, Dujany,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Albino, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Garofalo, Genovese, Gianotti, Gibertoni, Giorgi, Giovanelli, Giovannola, Giunta, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri,

Ianni, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Leoni, Lobianco, Lombardi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Maisano Grassi, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Pagliarini, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Pischedda, Polenta, Procacci,

Rabino, Ravasio, Ricevuto, Riviera, Robol, Ruffino, Russo Michelangelo, Russo Vincenzo,

Saporito, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Stefano,

Tabladini, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti,

Venturi, Visco,

Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zilli, Zoso, Zotti, Zuffa.

Votano no i senatori:

Condarcuri, Crocetta,

Dionisi,

Granelli, Grassani,

Icardi,

Marchetti, Meriggi, Mininni-Jannuzzi,

Parisi Vittorio, Piccolo, Pontone,

Sartori, Specchia.

Sono in congedo i senatori: Anesi, Bo, Carlotto, Castiglione, Cocciu, Colombo, Condorelli, Cutrera, De Cosmo, Giacobuzzo, Giagu, Demartini, Leone, Mancuso, Manieri, Molinari, Pelella, Postal, Redi, Romeo, Russo Giuseppe, Santalco, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Guzzetti, Liberatori, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Boffardi e Cappuzzo, a Washington, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1158, nel suo complesso:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	155
Contrari	14

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge:

«Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (1074), d'iniziativa del senatore Golfari e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione degli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», d'iniziativa dei senatori Golfari, Andreini, Cutrera, Fontana Albino, Giollo, Giovanelli, Giunta, Martelli, Montresori, Parisi Vittorio, Pierri, Specchia, Tabladini, Donato e Pulli.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sartori, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che in molti Comuni sono stati presentati progetti di ampliamento, trasformazione e di nuova costruzione di abitazioni in zone definite «agricole» dai vigenti Piani regolatori generali prima del 31 dicembre 1992 elaborati secondo le norme allora vigenti;

che per vari motivi detti progetti non sono stati esaminati e che quindi oggi gli stessi – qualora in difformità con le nuove distanze previste dal codice della strada – potrebbero non essere approvati;

che i Comuni hanno incertezza di interpretazione,

impegna il Governo:

affinchè predisponga una proposta di norma transitoria che definisca la possibilità di esaminare i progetti – purchè presentati regolarmente entro la data del 31 dicembre 1992 – adottando la normativa vigente a quella data».

9.1074.1

SARTORI

Il senatore Sartori ha facoltà di parlare.

SARTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò un brevissimo intervento per dichiarare che il decreto-legge in discussione risponde alle molte giustificate sollecitazioni e agli appunti che amministratori e sindaci hanno avanzato a proposito dell'assurda operazione, forse non attuata in una visione complessiva, di riduzione dei limiti di edificabilità lungo i fronti stradali decisa dal nuovo codice della strada.

Non vogliamo entrare nel merito del problema, se cioè le distanze siano più o meno giuste e corrette, o se si sarebbero potute operare altre scelte, ma riteniamo che la materia urbanistica, già di per sé complessa e articolata, non possa essere vincolata da misure normative, come il codice della strada, che hanno compiti ben specifici che con l'urbanistica poco hanno a che fare. Questo è emerso dai molteplici disappunti espressi dagli amministratori, causati anche dal blocco quasi totale dell'attività edilizia, avvenuto nei comuni a seguito di questa disposizione che ha congelato appunto l'edilizia privata.

Pertanto, mi sembra giusta ed opportuna la presentazione di questo disegno di legge, nei confronti del quale il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore.

Dichiaro inoltre che ho presentato un ordine del giorno che si riferisce ad alcuni casi non previsti dal provvedimento in esame, in particolare a quei territori che molti comuni non hanno incluso nel piano regolatore generale, che tuttavia sono soggetti ad una normativa di edificabilità e di rispetto di distanza dalle strade. Abbiamo avuto (come penso sia successo anche ad altri senatori) alcune segnalazioni a tale riguardo; in particolare ci è stato evidenziato che anteriormente alla fine del mese di dicembre del 1992 molti progetti presentati per vari motivi non sono stati né esaminati né autorizzati dalle commissioni

edilizie, in quanto i comuni hanno incontrato una serie di difficoltà interpretative. Quindi, l'ordine del giorno da me presentato chiede al Governo di impegnarsi affinché venga prevista una norma che permetta l'esame delle pratiche presentate entro il 31 dicembre 1992, applicandovi la normativa che vigeva in quel periodo. Avrei voluto presentare un emendamento, ma ciò avrebbe causato un allungamento del procedimento di approvazione del disegno di legge che ritengo urgentissimo. Pertanto, auspico che l'ordine del giorno che ho presentato (che sostituisce una mia proposta emendativa) possa essere approvato dal Senato; in questo modo si darebbe al Governo la possibilità di adottare una norma che stabilisca un criterio di giustizia, nel rispetto dei diritti dei cittadini.

Colgo questa occasione per fare un'altra breve considerazione. Mi è stata comunicata anche l'esistenza di una serie di problematiche sui fabbricati che si trovano ad una distanza inferiore dalla strada da quella prevista dalla normativa. È evidente che se noi applichiamo alla lettera la legge corriamo il rischio che questi fabbricati non possano neanche essere ristrutturati e quindi rischiamo di mantenere degli edifici che andrebbero in rovina proprio vicino alle strade. Ricordo che prima con un atto d'obbligo si aveva il permesso di derogare alla normativa vigente in tema di distanze dalle strade; mi auguro che tali atti possano ancora essere stipulati in quanto danno la possibilità di ristrutturare questi edifici. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito ad esprimere il proprio parere anche sull'ordine del giorno presentato.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno esprimo parere favorevole. Debbo pregare, tuttavia, il senatore Sartori di sostituire la parola «impegna» con la seguente: «invita». Se il senatore Sartori accetta tale modifica, non ho alcuna difficoltà ad esprimere parere favorevole sul suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito ad esprimere il proprio parere anche sull'ordine del giorno presentato.

* BISAGNO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha apprezzato l'iniziativa legislativa di cui è primo firmatario il senatore Golfari. Si tratta di un provvedimento lodevole in quanto va incontro alle difficoltà manifestate dagli enti locali, come ha sottolineato nel proprio intervento il senatore Sartori, in seguito al blocco edilizio che si è determinato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Tuttavia, il Governo ritiene più utile, più vantaggioso ed opportuno seguire la via amministrativa per la soluzione di questo problema. A tale riguardo, infatti, è stato predisposto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, in base ai suggerimenti forniti dal Consiglio di Stato con parere espresso il 15 aprile scorso. Tale schema di decreto sarà portato all'approvazione del Consiglio dei ministri nella seduta di domani.

Vorrei qui sottolineare che nella sostanza il decreto del Presidente della Repubblica, la cui approvazione è imminente, cerca di contemperare gli interessi urbanistici e edilizi con gli interessi della sicurezza stradale. Il Governo ha ritenuto di tener presente questo aspetto per avviarlo più correttamente a soluzione attraverso la modifica dello stesso testo degli articoli 26 e 28 del regolamento di attuazione, piuttosto che attraverso la modifica dell'articolo 18 del nuovo codice della strada.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il Governo è innanzitutto d'accordo a sostituire il verbo «impegna» con l'altro «invita», come suggerito dal relatore, ma ritiene che l'ordine del giorno sia superato dal momento che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica prevede la modifica degli articoli 26 e 28 del regolamento di attuazione del codice della strada, ristabilendo dal punto di vista edilizio e dal punto di vista urbanistico le condizioni precedentemente previste dal vecchio codice della strada.

PRESIDENTE. Senatore Sartori, lei insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

SARTORI. Insisto, signor Presidente, accettando la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Sartori, nel testo modificato secondo il suggerimento del relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.
Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «negli strumenti urbanistici»;
- b) al comma 5, le parole: «e del regolamento» sono soppresse.

2. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» con le altre: «decreto legislativo».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati».

1.2 (Nuovo testo)

LEONI, CARPENEDO, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, congiuntamente ai senatori Leoni e Carpenedo ho presentato un nuovo testo dell'emendamento 1.2, che meglio di me illustrerà poi il senatore Leoni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, mi è sembrato di scorgere un errore materiale nel testo, in quanto si parla di «decreto del Presidente della Repubblica» anzichè di «decreto legislativo». L'emendamento ha quindi soltanto uno scopo di chiarezza.

* LEONI. Signor Presidente, nel disegno di legge in esame, al comma 2 dell'articolo 1, si parla di abrogazione dell'articolo 28, mentre invece l'emendamento 1.2 intende far riferimento anche agli articoli 26 e 27. Questo si giustifica con l'esigenza di una maggiore chiarezza, perchè l'articolo 28 fa riferimento soltanto alle distanze riferite al centro abitato, mentre noi viviamo ora una situazione urbanistica in cui si parla anche di centro edificato; pertanto, riferirsi soltanto al centro abitato sarebbe troppo limitativo e renderebbe confusa l'interpretazione di questa parte del codice della strada. Con la soppressione anche degli articoli 26 e 27 si ricreerebbe – come diceva prima il Sottosegretario – la situazione precedente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1, perchè si tratta di correggere un errore materiale del testo, e sull'1.2 così come riformulato nel nuovo testo.

* BISAGNO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti in esame in quanto non ritiene opportuno apportare modifiche in maniera disorganica. Esiste una Commissione che sta procedendo alla rilettura sia del codice della strada che del regolamento di attuazione allo scopo di individuare tutte le discrasie e discrepanze esistenti tra i due testi e le necessarie correzioni da apportare, che però dovranno essere adottate – così ritiene il Governo – in maniera coordinata ed organica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Speroni.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 nel nuovo testo, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

“1. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non è consentito il superamento della velocità di 90 chilometri orari”.

2. L'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è soppresso».

1.0.1

SPERONI

«Art. 1-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda può essere presentata a decorrere dal novantesimo giorno precedente il compimento dell'età di cui all'articolo 115”.

1.0.2

SPERONI

«Art. 1-quater.

1. Al comma 2 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soppresse le parole: “anabbaglianti e quelli”.

1.0.3

SPERONI

«Art. 1-quinquies.

1. Al comma 2 dell'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “L'uso è

consentito unicamente ad autoveicoli e motoveicoli chiaramente identificabili a distanza, mediante opportuna configurazione cromatica e grafica della carrozzeria, come espletanti i servizi indicati».

1.0.4

SPERONI

«Art. 1-*sexies*.

1. Al comma 2 dell'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli assistiti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 616, n. 618 e n. 620 del 31 luglio 1980, emanati in attuazione dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il certificato può essere rilasciato dai sanitari a tale assistenza preposti».

1.0.5

SPERONI

«Art. 1-*septies*.

1. La superficie del contrassegno di cui al punto 11 dell'allegato 3 al decreto interministeriale 12 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992, non deve risultare superiore a 30 centimetri quadrati; restano validi i contrassegni precedentemente rilasciati».

1.0.6

SPERONI

«Art. 1-*octies*.

1. La lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati».

1.0.7

SPERONI

«Art. 1-*nonies*.

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Il prefetto, nei quindici giorni successivi" sono sostituite con le altre: "Il prefetto competente, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno del ritiro". Al comma 2 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'ultimo periodo, la parola: "quindici" è sostituita con l'altra: "venti».

1.0.8

SPERONI

«Art. 1-*decies*.

1. Nelle aree, edifici o spazi, anche nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e delle aree portuali, adibiti specificamente alla sosta od al parcheggio a pagamento dei veicoli, cui l'accesso avvenga attraverso barriere, anche automatiche, o nei quali sia rilevabile la presenza di personale addetto, anche se adibito alla sola riscossione del corrispettivo od al rilascio di scontrini, tagliandi, ricevute ed analoghi documenti, il proprietario od il gestore sono tenuti a risarcire i furti ed i danni subiti dai veicoli».

1.0.9

SPERONI

«Art. 1-*undecies*.

1. Al comma 1 dell'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: "Le patenti di guida delle categorie B, C e D, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, sono valide anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria A"».

1.0.10

SPERONI

«Art. 1-*duodecies*.

1. Al comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "quindici" è sostituita con l'altra: "trenta"».

1.0.11

SPERONI

Invito il presentatore ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, pur essendo vero che la Commissione governativa sta andando avanti con i lavori sul nuovo codice della strada, quest'ultimo è stato introdotto da un decreto legislativo (i responsabili del Ministero sono sempre gli stessi), per cui così come hanno lavorato male sul primo provvedimento, nulla ci garantisce che saranno valide le modifiche. Quindi, penso che il Parlamento, nella sua sovranità, abbia quanto meno il diritto di approvare delle modifiche al codice della strada che presenta delle anomalie, così come il Governo stesso ha ammesso. Ricordo anche che la stessa Comunità europea ha sollevato molte critiche nei confronti di questo codice della strada. Teniamo presente inoltre la scorrettezza del Governo di non sottoporre il nuovo codice della strada all'esame della Comunità, così come prevede invece la normativa comunitaria, prima della sua emanazione. Dunque penso che siamo pienamente legittimati ad affrontare tale argomento.

Certamente nei miei emendamenti non ho inteso essere completo ed esaustivo, ma visto che stiamo sempre nell'ambito della delegazione legislativa, il Governo potrà integrare quanto il Senato deciderà di approvare.

Per quanto riguarda specificamente l'emendamento 1.0.1, la norma prevista attualmente stabilisce che una persona, appena presa la patente, deve aspettare tre anni prima di poter guidare determinati tipi di autovetture. Ciò comporta notevoli disagi: prima di tutto per le famiglie che non hanno un reddito elevato, che magari possiedono una sola autovettura anche piccola (oggi una Uno 1.100 supera il limite previsto dal codice perchè raggiunge i 155 chilometri all'ora). Pertanto tali famiglie o si comprano un'altra macchina oppure il neopatentato, normalmente giovane, deve aspettare tre anni senza guidare; dopo di che trascorsi i tre anni, senza essersi minimamente esercitato nella guida, prende l'automobile e va in giro. La norma non serve assolutamente a niente se non per quelle famiglie con reddito tale da potersi permettere una autovettura per la famiglia ed un'altra per il neopatentato. Pensiamo anche ad altre assurdità: non ci si può fare accompagnare dal figlio alla stazione perchè questo poi non può tornare indietro. Ritengo, in linea con altre legislazioni europee, necessario non porre un limite sul tipo di autovettura; oltretutto sembra assurdo prevedere la possibilità delle autovetture di raggiungere i 150 chilometri all'ora, quando il limite in autostrada in Italia è di 130 chilometri all'ora e non si può assolutamente superare.

Quindi, come già previsto in altri paesi come il Lussemburgo e il Portogallo, sarebbe opportuno prevedere un limite di velocità per i neopatentati e non per l'autovettura da essi guidata.

L'emendamento 1.0.2 è volto ad agevolare coloro che intendono prendere la patente. La normativa vigente prevede che si possa prendere la patente a 18 anni però, prima del compimento del diciottesimo anno di età, non è possibile iscriversi ad un'autoscuola nemmeno per seguire le lezioni teoriche. Riteniamo che questo sia assurdo. Pertanto, se veramente vogliamo consentire al cittadino di prendere la patente a 18 anni, dobbiamo permettergli di seguire le lezioni teorico-pratiche anche tre mesi prima del compimento dell'età prevista. Come all'esatto compimento dei 15 anni si può avere il passaporto e dei 18 anni si può votare, ugualmente a 18 anni si deve poter guidare.

Quanto all'emendamento 1.0.3, ricordo che quanto previsto dall'attuale legislazione è lontano da qualsiasi altra normativa in materia: si proibisce l'uso dei fari anabbaglianti di giorno. In altri paesi, come ad esempio la Svezia e la Finlandia, è addirittura obbligatorio tenere accesi i fari anche di giorno. Ma soprattutto dobbiamo pensare ai motoveicoli: tutti gli esperti consigliano di tenere il faro acceso per una migliore identificazione. Con la norma prevista questo invece viene proibito; si parla naturalmente di fari anabbaglianti che quindi non danno fastidio. Tutti noi siamo utenti della strada e, quindi, sappiamo che una moto con il faro acceso non dà alcun fastidio, mentre per il nuovo codice questi veicoli potrebbero essere multati. L'emendamento 1.0.4 è stato discusso anche ieri, ma non ha ricevuto il gradimento dell'Assemblea, per cui non insisto su questo e lo ritiro.

Con l'emendamento 1.0.5. si vuole rimediare ad una anomalia del codice, che prevede che il certificato anamnesico riguardante il rilascio e il rinnovo della patente sia redatto da un sanitario, il cosiddetto medico di famiglia, di cui all'articolo 25 della legge n. 833 del 1978. Ci si è però dimenticati che particolari categorie di soggetti (come i naviganti, i residenti a Campione d'Italia, ed altri) non sono assistiti dai sanitari di cui all'articolo 25, ma da quelli di cui all'articolo 37 della suddetta legge di riforma sanitaria del 1978, per cui, se si dovesse applicare alla lettera tale norma, questi non potrebbero neanche rinnovare la patente. Quindi, poichè questi sono assistiti da altre strutture, si prevede che tali certificati siano rilasciati dai sanitari appartenenti alle strutture medesime.

L'emendamento 1.0.6 riguarda il famoso «verdone»; così infatti viene chiamato in gergo il contrassegno previsto per gli autoveicoli che rispondono ai requisiti richiesti da determinate norme antinquinamento. Mentre in tutti gli altri paesi tale contrassegno è un bollino, sia pure ben visibile, che non dà alcun fastidio al guidatore, noi abbiamo invece una specie di cartolina postale sul parabrezza, al quale si aggiungono i contrassegni del bollo di circolazione e dell'assicurazione, per non parlare dei casi, come il nostro, in cui si deve esporre anche il permesso di accesso al centro storico. Pertanto, propongo di ridurre le dimensioni di tale contrassegno, anche per motivi di sicurezza.

L'emendamento 1.0.7 riguarda quella sciocchezza – perchè così dobbiamo chiamarla – del segnale polifunzionale di soccorso, la cui funzionalità è solo quella di far entrare un pò di soldi nelle tasche di qualcuno. È un segnale di cui nessuno ha compreso la necessità (ricordo che si tratta del segnale con i simboli della chiave inglese, della croce rossa e così via); non serve assolutamente a nulla; tutti gli esperti ne hanno riconosciuto l'assoluta inutilità e quindi non si capisce perchè debba essere previsto.

L'emendamento 1.0.8 è una norma interpretativa. L'agente di polizia che ha provveduto al ritiro della patente deve trasmetterla entro 5 giorni alla prefettura che, entro i 15 giorni successivi, emette il decreto di sospensione. Al riguardo vorrei ricordare quanto è accaduto ad un mio conoscente: il poliziotto in questione ha fatto arrivare la patente alla prefettura 20 giorni dopo il ritiro; i responsabili della prefettura a loro volta hanno dichiarato che il termine di 15 giorni decorre dal giorno in cui ricevono la patente e che quindi erano in regola anche a fronte di un ritardo così forte. A questo punto, se la polizia ritarda nell'invio della patente, il risultato è che la patente può essere ritirata per un mese, quando la sanzione potrebbe essere limitata a 15 giorni. Pertanto, si propone che, entro 20 giorni dal ritiro della patente, vi sia il provvedimento; altrimenti, la patente deve essere restituita.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.9, ho preso lo spunto dalla trasmissione televisiva condotta da Lubrano, grazie alla quale ho scoperto che lasciando l'automobile all'aeroporto di Linate e pagando 24.000 lire al giorno di parcheggio non si è assolutamente assicurati contro il furto e il danneggiamento. Il cittadino parcheggia, riceve un tagliando, constata la presenza dell'addetto e pensa di essere coperto; invece, se gli rubano la macchina, nessuno ne risponde, perchè i

responsabili sostengono che è semplicemente una locazione di uno spazio (poi magari per specificare questo aspetto ci sono delle piccole scritte o dei cartelli nascosti chissà dove). Riteniamo sia opportuno che, quando il cittadino parcheggia l'autovettura e trova una persona adde-
detta a sorvegliarla o comunque accede in uno spazio recintato, chiuso, con la presenza di *vigilantes*, sia anche assicurato contro furti e danneggiamenti alla stessa auto.

L'emendamento 1.0.10 riguarda la *vexata quaestio* della validità della patente B per la guida delle moto. Siccome la patente B fino al 26 aprile 1988 valeva per guidare anche i motoveicoli, ho ritenuto confermare la validità delle patenti di categoria B conseguite entro quel termine.

L'emendamento 1.0.11 riguarda un problema segnalatomi da un capo ufficio dell'ACI, il quale ritiene che il termine di 15 giorni previsto al comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia eccessivamente ristretto in quanto, tra competenze del notaio e altri adempimenti, non si riesce ad espletare la pratica. Accogliendo il suo suggerimento ho proposto di elevare il termine da 15 a 30 giorni.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, il collega Speroni ha in gran parte ragione, ma ha torto a voler svolgere questa discussione in questa sede. Devo quindi esprimere parere non favorevole. In 13ª Commissione, dove il provvedimento è nato, non abbiamo inteso riaprire la discussione sul codice della strada, ma unicamente sottrarre le competenze urbanistiche al codice della strada per la ragione semplicissima che tutti i comuni sono in gravi difficoltà in questi giorni in materia di licenze urbanistiche proprio grazie ad alcune norme che sono state introdotte con il suddetto codice. Lo stesso Governo lo ha riconosciuto e sta provvedendo, come ci ha informato prima il Sottosegretario, ad emettere un decreto del Presidente della Repubblica nei prossimi giorni. Speriamo sia un provvedimento che risolva la questione, ma noi ormai dobbiamo andare avanti con il disegno di legge al nostro esame.

È per questa ragione che anche ieri privatamente ho detto al collega Speroni di ritirare i suoi emendamenti, che non sono in gran parte errati in sè e per sè, ma per la sede in questa discussione. Tra l'altro, in qualità di relatore, non sarei in grado di esprimere parere favorevole o contrario agli emendamenti del collega Speroni, in quanto la nostra Commissione non è competente a trattare questa materia che spetterebbe all'8ª Commissione. Quindi mi trovo in una situazione di grave imbarazzo nell'esprimere parere contrario. Come privato cittadino molte questioni sollevate da Speroni le ritengo di buon senso e accettabili. In sede istituzionale però mi trovo in difficoltà a dovermi esprimere su questi emendamenti, per cui non ho altro mezzo che formulare parere contrario.

Mi sembrerebbe più utile che il collega Speroni, ed è questo l'invito che gli rivolgo, ritirasse i suoi emendamenti.

* BISAGNO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, accetta l'invito del relatore a ritirare i suoi emendamenti?

SPERONI. Signor Presidente, non mi sembra una prassi corretta quella di invitarmi al ritiro degli emendamenti, perchè li ho presentati addirittura prima delle vacanze pasquali e quindi c'era tutto il tempo per chiedere un parere all'8ª Commissione. Il provvedimento al nostro esame introduce modificazioni al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, il quale prende in esame numerosi aspetti: le immatricolazioni, il pubblico registro automobilistico e così via. Pertanto non si può affermare che non è possibile introdurre un emendamento modificativo del codice della strada in questa sede perchè si tratta di un provvedimento che ha iniziato il suo *iter* in 13ª Commissione. Forse l'errore è stato iniziale. Forse non doveva essere la 13ª ad assumere l'iniziativa, ma l'8ª Commissione. Secondo questo ragionamento quando si parla di visite mediche dovrebbe essere la 12ª Commissione ad occuparsene. Ripeto, il codice della strada nelle sue centinaia di articoli tocca praticamente la competenza di tutte le Commissioni. A questo punto non ritengo assolutamente valida l'obiezione in base alla quale, essendosi affrontato l'aspetto urbanistico del codice, non sarebbe possibile introdurre modificazioni di natura diversa. Siamo sempre nell'ambito del decreto legislativo riguardante il codice della strada, quindi ritengo i miei emendamenti perfettamente pertinenti, ma naturalmente deciderà l'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia dichiarazione di voto sia sull'emendamento 1.0.1 che sui successivi.

Abbiamo esaminato presso la Commissione ambiente una questione specifica. I problemi sollevati dal collega Speroni sono in sé, per la maggior parte, sensati e giusti; il collega Speroni non ha accettato l'invito a ritirare i suoi emendamenti. Non vogliamo opporci a questioni giuste ma neanche aderire ad una procedura esorbitante rispetto al lavoro svolto in 13ª Commissione.

Pertanto annuncio su questo e sugli altri emendamenti l'astensione del Gruppo del PDS.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI. Signor Presidente, concordo con quanto detto dal collega Golfari ed invito anch'io il Gruppo della Lega Nord a ritirare gli

emendamenti, non tanto per un disaccordo sul merito di essi, ma perchè presso l'8ª Commissione ci è stato chiesto di non porre ostacoli all'approvazione di questo disegno di legge, data l'urgenza e la gravità del disposto in esso contenuto rispetto ai piani regolatori.

Ritengo pertanto che, anche se le osservazioni poste sono corrette e ragionevoli, accogliendole nel testo legislativo rischieremmo di uscire dal percorso che ci siamo imposti. Il Gruppo di Rifondazione comunista voterà pertanto contro gli emendamenti proposti dal senatore Speroni per i motivi ora illustrati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

L'emendamento 1.0.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.8, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS a questo provvedimento con il quale si propone la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada e l'abrogazione dell'articolo 28 (e degli articoli 26 e 27 in base ad uno specifico emendamento approvato) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

In sostanza si è voluta eliminare, così come chiesto dagli amministratori locali, la fissazione di un limite di edificabilità nei centri urbani ed edificati, limite introdotto paradossalmente dal nuovo codice della strada, che si sovrappone e si contrappone alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore, generando confusione ed incertezza.

Con il ripristino della situazione preesistente si punta a sopprimere un ulteriore vincolo normativo all'attività edilizia per la quale peraltro, con altri provvedimenti all'attenzione del Senato, si propongono procedure più snelle e più rapide al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e dell'occupazione.

CARPENEDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. L'abrogazione degli articoli 26, 27 e 28 del regolamento del codice della strada, come ha già sottolineato il relatore, svuota, e questo è un bene, il codice stesso di ogni competenza in materia urbanistica. Va ricordato che la legislazione urbanistica nel nostro paese è copiosa; prevede ruoli ben definiti per lo Stato, per le regioni, per i comuni, e ha già prodotto nel corso degli anni i suoi effetti; infatti, tutti i nostri comuni sono dotati di strumenti urbanistici. Pertanto, non vi è alcuna ragione per complicare le cose attribuendo al codice della strada competenze in materia urbanistica, competenze circa distanze dei fabbricati e dei muri di recinzione dal ciglio stradale. Principalmente per queste motivazioni il Gruppo della DC voterà a favore del provvedimento in esame.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano a questo provvedimento nato dalla iniziativa del presidente Golfari in sede di 13ª Commissione e che, oltre alla mia, porta la firma anche di altri colleghi.

In sostanza, come è stato precedentemente detto, con il regolamento applicativo del nuovo codice della strada si è verificata un'assurdità: dal codice della strada si è passati addirittura a regolamentare questioni urbanistiche, come le distanze dal ciglio stradale di costruzioni e recinzioni e così via. Ne è conseguito che, rispetto all'esistente, rispetto alle domande che giacciono presso i comuni, si è creata una situazione di difficoltà e di blocco che ha provocato proteste da parte degli enti locali e delle varie parti interessate. Perciò, in attesa che il Governo si decida a fare la sua parte anche in merito ad altre questioni legate al codice della strada, bene hanno fatto la 13ª Commissione e il Senato oggi ad approvare questa modifica che prevede l'eliminazione degli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, ripristinando la situazione precedente.

Il testo del provvedimento in discussione è stato oltre tutto migliorato attraverso alcuni emendamenti; mi riferisco soprattutto a quello firmato dai senatori Leoni e Speroni che ha esteso l'abrogazione anche agli articoli 26 e 27, precedentemente prevista solo per l'articolo 28. Ci riteniamo quindi soddisfatti e ribadiamo il nostro voto favorevole informando il Governo che ci aspettiamo che in tempi brevi il nuovo codice della strada e il relativo regolamento vengano rivisti in tutte quelle parti valutate negativamente anche in sede parlamentare e dal senatore Speroni stesso.

CANNARIATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CANNARIATO. Signor Presidente, condivido le ragioni espresse dai colleghi e annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

LEONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LEONI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole al provvedimento al nostro esame. Vorrei però rivolgere una raccomandazione alla Presidenza: la 13ª Commissione sembra essere un po' la Cenerentola del Senato. Infatti, la nostra Commissione è spesso espropriata di molte competenze. Colgo l'occasione per ribadire che la materia urbanistica è così importante che in numerose occasioni ho sentito il presidente Golfari lamentarsi per l'assegnazione di nostre competenze ad altre Commissioni. Ne approfitto, pertanto, per invitare il Presidente

a valutare con attenzione la situazione della 13ª Commissione troppo spesso espropriata delle sue competenze.

PRESIDENTE. Senatore Leoni, desidero assicurarla che nell'assegnazione dei disegni di legge alle varie Commissioni si seguono dei criteri obiettivi. Comunque, se la sua osservazione è valida è opportuno che venga portata dinanzi alla Giunta per il Regolamento.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, anch'io condivido le considerazioni svolte dai colleghi a proposito di questo disegno di legge che, con le modifiche testè approvate, riporta alla situazione precedente.

Voglio aggiungere solo una considerazione rivolta al Governo e cioè di prestare maggiore attenzione alla legge delega perchè ora il Senato ripristina una situazione avendo riscontrato, a mio modo di vedere, un eccesso di delega nella stesura del decreto. Ciò ha provocato e provoca parecchi disagi nei cittadini, nella popolazione e nei rappresentanti dei comuni.

A nome del Gruppo del Partito socialista italiano esprimo il consenso a questo provvedimento.

MACCANICO. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCANICO. Signor Presidente, mi limito ad annunciare il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, il cui titolo, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2, è il seguente: «Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada; abrogazione degli articoli 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della guerra di liberazione (941), d'iniziativa del senatore De Giuseppe e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione», d'iniziativa dei senatori De Giuseppe,

Lama, Valiani, Scevarolli, Bono Parrino, Castiglione, Gualtieri, Libertini, Speroni, Marinucci Mariani, Mazzola, Meriggi, Pavan, Pecchioli, Ruffino, Saporito, Sposetti, Tedesco Tatò e Cannariato.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Icardi. Ne ha facoltà.

* ICARDI. Signor Presidente, colleghi senatori, esprimo il parere favorevole dei senatori di Rifondazione comunista su questo disegno di legge n. 941 che, a proposito della preparazione organizzativa e culturale delle celebrazioni del cinquantennale della Resistenza e della lotta di liberazione, intende dare attuazione ad un comitato nazionale, composto dalle associazioni combattentistiche e partigiane, ma anche dalle associazioni storiche e scientifiche, alle quali sarà demandato il compito di organizzare, d'intesa con i Ministeri della difesa e della pubblica istruzione, le più importanti manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, assicurando la più completa obiettività storica ed il più serio rigore culturale ed invitando i cittadini, specialmente le giovani generazioni, alla partecipazione e al contributo critico e costruttivo.

Desidero ricordare ancora una volta che la mia città, che organizza ogni anno un grande premio di storia contemporanea dedicato alla Divisione Aquila, barbaramente sterminata nelle isole di Cefalonia e Corfù proprio cinquant'anni fa, nel settembre 1943, ha già dato una buona e positiva dimostrazione in campo culturale, assegnando la palma di vincitore dell'edizione 1992 al volume di Claudio Pavone «La guerra civile», un grande e rigoroso testo storico-scientifico sulla Resistenza italiana con documenti nuovi e inediti.

Le iniziative previste nel triennio non saranno esteriori, superficiali ed oleografiche, non dovranno avere l'aspetto e il significato della propaganda, spesso vuota e retorica, fine a se stessa, ma dovranno diventare soprattutto dei grandi momenti di confronto e di studio di rilevanza storica sul piano nazionale ed internazionale (come detto anche nelle relazioni dei senatori Tedesco Tatò e De Rosa) tendenti ad approfondire il problema della guerra nazi-fascista e della Resistenza europea ed italiana, il fenomeno dell'antisemitismo, lo sterminio di massa nei *lager* nazisti, l'odio per i diversi e così via: fenomeni mostruosi che vorremmo non si ripetessero più in nessun paese del mondo. Il ricordo tremendo del passato ci spinge e ci invita a rimanere attenti e guardinghi anche oggi di fronte ad episodi di intolleranza e di razzismo che appartengono, per ora, a piccole e sparse minoranze, ma potrebbero anche allargarsi e diventare pericolosi in questo periodo di crisi morale e culturale che è anche europea.

Sarà posta certamente particolare attenzione da parte del comitato organizzatore alla questione del «revisionismo storico» con una serie di conferenze di contenuto scientifico, perchè la storia va approfondita e rivisitata sempre partendo dalla verità e dalla valutazione documentata e rigorosa delle fonti.

I senatori di Rifondazione comunista esprimono, quindi, voto favorevole al disegno di legge in questione e mettono a disposizione la loro esperienza ed il loro impegno culturale e morale perchè tale

iniziativa abbia la più completa e profonda diffusione in tutta la nazione, fra la gente, in tutte le scuole italiane. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzi tutto ringraziare i colleghi che hanno sottoscritto il disegno di legge in esame (in particolare lei, presidente De Giuseppe) in quanto rappresentano il quadro dell'arco costituzionale ed hanno preso in considerazione le proposte delle associazioni combattentistiche per la celebrazione del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione. Quindi, questo provvedimento ha interpretato i sentimenti delle nostre assise, delle nostre organizzazioni patriottiche popolari.

Mi permetto di ringraziare anche gli autorevoli relatori, la senatrice Tedesco Tatò della 4^a Commissione permanente e il senatore De Rosa, della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, per le motivazioni storiche, civili e culturali da essi addotte, invitando l'Assemblea ad approvare il testo. Mi permetto, infine, di ringraziare i colleghi che nel corso delle discussioni nelle Commissioni hanno sottolineato l'importanza di questa iniziativa di carattere generale che ha un precedente: già nel ventesimo anniversario della liberazione, il Governo Moro annunciò un provvedimento di legge che ebbe una sua particolare importanza.

Noi dobbiamo ribadire in questa sede il valore della continuità di una battaglia per la libertà, la democrazia, la giustizia e l'indipendenza nazionale, il valore di tale conquista per tutti: per chi c'era, per chi non c'era e per chi era contro. Desidero sottolineare tale aspetto con grande forza, tenendo presente anche che il periodo post-bellico è stato difficile, come tutte le guerre hanno sempre evidenziato.

Onorevoli colleghi, pensiamo all'Italia del settembre del 1943: uno Stato alla deriva, la crisi delle istituzioni, una monarchia screditata, un neonazismo insorgente. Ebbene, è da lì che parte la volontà popolare della lotta di liberazione. Parte non solo in Italia, ma anche a Lero, a Cefalonia, nelle isole dell'Egeo, a Boves, a Gorizia, a porta San Paolo, a Cremona. È l'inizio di una guerra non dichiarata dalle autorità dello Stato, ma dichiarata dalla popolazione civile, dai militari e dai cittadini. Non possiamo dimenticare la lezione della storia perchè facendo la lotta di liberazione, onorevoli senatori, abbiamo riscattato anche l'onore di chi ha combattuto nel corso della seconda guerra mondiale non volendola e perdendola; altrimenti, dietro a quei cippi e dietro a quelle croci ci sarebbe solamente la sofferenza delle madri e dei loro parenti. Si è trattato di un riscatto generale che ha visto i lavoratori, i cittadini e le donne di varie estrazioni sociali, politiche e culturali, con schemi di vita diversi, che hanno accettato il doloroso distacco dalle proprie famiglie e dalla propria realtà, per vivere giorno dopo giorno con i tormenti, con le paure e nel rischio. Fu qualcosa di molto profondo perchè allora, con la partecipazione popolare, coniugammo insieme le parole: libertà, uguaglianza e giustizia sociale.

In questo contesto non possiamo dimenticare il valore e l'apporto della donna italiana che ha continuato la sua grande missione democratica, politica, di lotta. Non possiamo dimenticare le circa 30.000 patriote e partigiane donne che hanno combattuto, quelle che sono state deportate, quelle che sono state fucilate; le decine e decine di migliaia di donne per il loro sostegno morale e materiale.

Non possiamo dimenticare la sofferenza degli internati e deportati non ancora completamente conosciuta.

Secondo le stesse fonti ufficiali germaniche ben 763.200 sono stati i militari internati e i civili deportati nei *lager* tedeschi con oltre 144.800 caduti che hanno scritto in diversi col sacrificio e l'impegno i primi articoli della Costituzione.

Questo è il valore politico e militare! Parlo del valore militare perchè molte volte si presenta il movimento di liberazione soltanto come una situazione generale caratterizzata da un apporto morale. No, onorevoli colleghi, ci fu anche un apporto militare. Noi abbiamo impegnato 10 divisioni tedesche per i rastrellamenti; abbiamo purtroppo impegnato anche quella parte della Repubblica sociale che si è armata; abbiamo portato avanti una guerra parallela a quella condotta dagli alleati riconquistando l'indipendenza, la sovranità e la libertà. Non a caso questa unità delle forze, attraverso i comitati di liberazione nazionale, ha rappresentato un aspetto fondamentale e centrale. Devo ricordare che quando gli alleati entrarono a Parigi trovarono tre manifesti della Resistenza; quando entrarono a Milano trovarono un solo manifesto: quello del Comitato di liberazione dell'Alta Italia che rappresentava l'unità popolare e politica, che era anche l'espressione delle autorità che avevamo nominato. Non dimentichiamo che avevamo nominato il sindaco di Milano, Greppi, il cui figlio è stato decorato con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, così come avevamo nominato Riccardo Lombardi prefetto di Milano e avevamo dato vita alle autorità cittadine nei singoli paesi e nelle singole città.

Signor Presidente, sono passati cinquant'anni, lo sappiamo. Il mondo è cambiato, ma oggi dobbiamo riscoprire assieme i valori della libertà, della pace, della giustizia, secondo i principi della Carta costituzionale che abbiamo voluto assieme come monumento moderno alla lotta di liberazione e come base fondamentale del nostro Stato. È vero, la Carta costituzionale non sempre è stata applicata, ma non sta a me fare un quadro delle vicende di questi decenni. Vorrei però ricordare oggi, in questo momento, che è dalle macerie della dittatura, con lo straordinario esempio dei perseguitati politici, quelli in carcere e quelli sottoposti alle sofferenze dei campi di concentramento, sui vari fronti della libertà in Italia e all'estero (non dimentichiamo questo apporto degli italiani all'estero dopo l'8 settembre 1943), che dovevamo insieme ricostruire questo nostro paese. Ed il *referendum* repubblicano del 2 giugno 1946 mi pare possa testimoniare l'importanza. Forse si tratta di giornate che possiamo rivivere anche oggi, con la necessaria riflessione democratica, per ricordare quanto è avvenuto in quei giorni.

Ebbene, signor Presidente, forse noi abbiamo il dovere di ricordare, di dare un ammonimento storico, di fornire una grande testimo-

nianza. Primo Levi scrisse che «le cose che si dimenticano possono ritornare»; e proprio perchè il passato ammonisce il presente, le intolleranze, gli autoritarismi, i fanatismi religiosi, i rigurgiti di razzismo e nazionalismo devono essere da noi combattuti per le giovani generazioni, affinché siano generazioni di pace, per i diritti umani, per i diritti universali, per un nuovo internazionalismo che è stato alla base della scoperta di un'Europa del dolore. Non possiamo dimenticare questo momento drammatico della nostra vicenda personale e collettiva. Occorre creare un nuovo internazionalismo per la pace e la fratellanza dei popoli. Ed allora diamo vita ad un cinquantenario del popolo e per il popolo, un cinquantenario delle istituzioni e per il loro rinnovamento, un cinquantenario per la scuola e della scuola per formare la coscienza moderna delle nuove generazioni. *(Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista, dai banchi del Governo e del senatore Innocenti. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzini. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, voglio brevemente associarmi a quanto è già stato detto dai colleghi in ordine all'importanza di questo provvedimento che istituisce un comitato per la celebrazione del cinquantenario della Resistenza e della Guerra di liberazione. Cinquant'anni sono tanti, specialmente se consideriamo quanto è cambiato il mondo in questo periodo di tempo. Sono convinto che i nostri giovani, specialmente i ragazzi nelle scuole, sentono questo avvenimento come qualcosa di troppo lontano. Se infatti è vero che i fatti d'arme sono ormai lontani, perchè cinquant'anni sono tanti, è però altrettanto vero che noi dobbiamo cercare di far conoscere quanto il valore emerso da quei fatti e da quel movimento sia invece oggi vicinissimo e vivo.

Quindi credo che sia giusto collocare questa celebrazione non tanto - come diceva prima il collega Boldrini - su un piano di ricordo, quanto piuttosto sotto l'aspetto culturale, per fare in modo che anche le generazioni giovani e coloro che verranno dopo di noi acquisiscano culturalmente quello che è stato il valore di questi avvenimenti e sentano che la nostra Costituzione, che pure ha bisogno oggi di modifiche sostanziali nella sua parte applicativa, è rimasta tuttavia un complesso di norme fondamentali, ancora estremamente attuali.

Questo atto rappresenta un momento culturale di estremo valore per tutto il paese e quindi siamo sinceramente d'accordo su questa iniziativa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la senatrice Tedesco Tatò, relatore.

TEDESCO TATÒ, *relatore*. Signor Presidente, sono lieta che le circostanze la portino a presiedere proprio nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questo provvedimento. Non voglio, nè posso dimenticare che lei ne è stato l'iniziatore insieme ai rappresentanti di

un vasto arco di forze del Parlamento, che si è rispecchiato anche nel consenso di cui abbiamo avuto un'eco serrata e incisiva in questo dibattito.

Il lavoro poteva apparire complesso dato che vi è stata la discussione nelle Commissioni 4ª e 7ª congiunte; invece si è realizzata una felice simbiosi che ci ha consentito anche di integrare il testo iniziale con alcuni perfezionamenti di valore tecnico. Vogliamo tutti che all'altro ramo del Parlamento si trasmetta un testo forte non solo di un ampio consenso, ma anche di un'efficace strumentazione.

Come è stato ricordato, sono passati 50 anni della nostra storia e della nostra vita. Il merito di questo provvedimento è dato non tanto dal carattere non rievocativo, quanto dallo spessore culturale di una proposta che intende incidere nella ricerca e nella comune presa di consapevolezza di una pagina fondamentale della nostra storia, fondativa del nostro Stato repubblicano.

Come ricordato nella relazione e come testimoniato anche in questa sede, le celebrazioni in capo al comitato nazionale di associazioni combattentistiche non sono esaustive dell'ampio arco di attività che si svolgeranno nel paese. Tuttavia mi sembra di grande rilievo che il Senato della Repubblica abbia voluto procedere con un provvedimento di iniziativa parlamentare a dare corso ad un impegno già assunto con la legge finanziaria del 1993 dove prevedemmo un apposito stanziamento.

Ringrazio lei, signor Presidente, per aver promosso questo disegno di legge e tutti i colleghi intervenuti. Mi rammarico che il collega De Rosa, con il quale abbiamo lavorato insieme in qualità di relatori, non possa essere presente, ma credo di poter dire, anche a nome suo, che siamo orgogliosi che alla vigilia del 25 aprile il Senato compia un atto di così grande rilevanza culturale e legislativa. *(Applausi dai Gruppi del PDS, della DC, di Rifondazione comunista e del senatore Speroni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MADAUDO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il disegno di legge di cui si propone l'approvazione è inteso ad istituire, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un comitato nazionale con il compito di preparare ed organizzare, d'intesa con i Ministeri della difesa, della pubblica istruzione (qui rappresentato dall'onorevole Matulli) e per i beni culturali e ambientali, nel triennio 1993-1995, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali per il cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

All'onere derivante dall'applicazione del provvedimento, valutato in lire 20 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di 10 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

Il Ministero della difesa esprime il proprio assenso all'approvazione del provvedimento che contribuirà a rinsaldare nel paese quei valori di democrazia e di libertà ai quali si è ispirata la Resistenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un Comitato nazionale composto dai presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in Confederazione nel 1979, con il compito di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero per i beni culturali ed ambientali, nel triennio 1993-1995, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

2. Il Comitato può cooptare rappresentanti di Istituti storici a carattere nazionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e di lire 10 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si dovrà presentare dettagliato consuntivo delle spese effettuate ad entrambe le Camere».

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SERENA. Signor Presidente, ritengo che la normativa in esame sia abbastanza generica per quanto concerne le modalità di impiego dei 20 miliardi complessivamente stanziati per la sua applicazione.

All'articolo 2, si stabilisce che all'onere derivante dall'applicazione di tale normativa si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993. All'articolo 1, si fa riferimento a manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali sul piano nazionale ed internazionale, per cui non è chiaro come verranno investite le somme stanziare.

Per tale ragione, ritengo che qualcuno dovrà farsi carico di presentare alle Camere un consuntivo (meglio ancora sarebbe un preventivo) delle spese effettuate (o da effettuare).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TEDESCO TATÒ, *relatore*. Signor Presidente, francamente ho molti dubbi su questo emendamento e cercherò di spiegarne le ragioni.

Che il Parlamento controlli l'attuazione, soprattutto sul piano finanziario, delle sue decisioni legislative è sempre buona norma. Tuttavia, augurandomi che questo valga a soddisfare la sostanza della richiesta contenuta in questo emendamento (che comunque non condivido), non vedo per quale ragione, senatore Serena, si debba prevedere una normativa specifica in questo caso, quando vi sono tutti gli strumenti ispettivi di cui il Parlamento dispone e di cui ciascuno di noi, individualmente o in gruppo, può avvalersi per chiedere rendiconti non solo di attività ma anche finanziari su qualsiasi voce di spesa compresa nella gestione del bilancio statale.

Quindi, sono contraria a prevedere un apposito strumento in questo caso, cioè la presentazione di un consuntivo alle Camere, potendosi ricorrere ai normali strumenti messi a disposizione dei parlamentari qualora si ritenga necessario - ed è del tutto legittimo - avere un rendiconto di questo tipo.

* MADAUDO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, a nostro avviso, l'emendamento presentato dal senatore Serena è più che pertinente. Se è vero che il Parlamento dispone di strumenti di sindacato e di controllo, questi possono risultare disagiati proprio nella fattispecie: in questo caso, le spese non sono effettuate da un organo della pubblica amministrazione,

su cui normalmente si esplica la nostra attività di sindacato e di controllo; siamo di fronte ad un comitato nazionale composto dai presidenti delle associazioni combattentistiche, di cui non conosco neanche la forma giuridica e soprattutto non so se sia soggetto al controllo del Parlamento.

BOLDRINI. È un ente morale.

SPERONI. Occorre comunque fare una considerazione: puntualmente vediamo disattese le risposte alle nostre interrogazioni, per cui, se presentassi un'interrogazione per chiedere un rendiconto, mi risponderebbero dopo due anni, nei soliti termini evasivi.

Quindi, a nostro avviso, la richiesta del senatore Serena è opportuna non per la rilevante entità della cifra, ma perchè riteniamo che la Resistenza debba essere sinonimo di pulizia. Troppe volte abbiamo visto esponenti della Resistenza deviare dagli ideali originari; molti purtroppo sono stati addirittura coinvolti nelle vicende di Tangentopoli. Chiediamo soltanto di presentare un rendiconto, nient'altro. Non ci sembra che questa sia una richiesta assurda o provocatoria: vogliamo soltanto sapere come vengono spesi i soldi dei cittadini; tutto qui. Si specificherà, ad esempio, la spesa effettuata per le corone d'alloro, quella per un monumento, quelle per gli autobus o i pullman per portare gli interessati a qualche manifestazione. Non capisco assolutamente il motivo di tale opposizione a presentare alle Camere un rendiconto. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

BOLDRINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta e dico la mia opinione con molta franchezza. In primo luogo tutti gli enti morali sono sottoposti a specifici controlli. Sapete benissimo che dobbiamo presentare i bilanci anno per anno: quindi, da questo punto di vista, signori, vi prego di mutare i termini della questione, altrimenti date a noi, rappresentanti di questi enti morali, una targa che respingiamo, perchè noi abbiamo, vivaddio, le mani pulite! *(Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista).* Se volete che il comitato per le celebrazioni...

SERENA. Da Codevigo in poi.

BOLDRINI. Non ho capito cosa ha detto.

SERENA. Da Codevigo in poi!

BOLDRINI. Mi aspettavo questa affermazione. Rispetto a quella vicenda la procura di Padova ci ha assolto; il tribunale militare ci ha

assolto. Questa affermazione è una vergogna sua (*Applausi dei Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*) perchè non c'era! È un'offesa; voi insultate la XXVIII Brigata Garibaldi, insultate la «Cremona» che hanno combattuto per la vostra libertà! Lei dov'era?

So chi è lei, lei ha scritto un libro contro di noi. So cosa ha scritto! Ha preso in giro noi. Ha preso in giro noi uno per uno. Ci ritroveremo in tribunale.

SERENA. Non mi avete denunciato perchè sapevate di non poterlo fare. Ho scritto solo la storia.

BOLDRINI. Ma quale storia! La storia è che c'erano le brigate nere. Dov'era lei, quanta gente ha conosciuto che ha combattuto per la libertà? Venga in Romagna, venga in Emilia a vedere cosa hanno fatto, quanti massacri ci sono stati!

SERENA. Mi auguro di vederci in tribunale. (*Commenti dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*).

BOLDRINI. Signor Presidente, se il relatore è d'accordo, propongo che il comitato presenti una sua relazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Non credo vi sia alcuna difficoltà. Posso prendere questo impegno parlando con gli altri colleghi che sono presidenti di queste associazioni. Credo sia una proposta molto pulita, molto seria e responsabile. Non credo vi sia nulla di preoccupante da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, condividiamo pienamente il disegno di legge. Condividiamo anche che nel cinquantenario di un evento così importante per la nostra storia, anzi neanche un evento, ma un succedersi di eventi che ci hanno liberato sia dall'oppressione interna del fascismo, sia dall'oppressione esterna delle truppe naziste, sia giusto celebrare questa ricorrenza. È anche giusto però ricordare le degenerazioni nate dopo questo fausto succedersi di avvenimenti, rammentato proprio ieri dal presidente del Consiglio Amato il quale addirittura ha affermato - e secondo noi con fondatezza, anche se riteniamo che le sue affermazioni siano assolutiste e quindi non le condividiamo piena-

mente - che il regime che si è instaurato in Italia dopo il fascismo ne ha conservato l'eredità. Non condividiamo questo nel senso di dire che ha conservato tutta l'eredità del fascismo, però vediamo uno Stato oppressore, uno Stato soprattutto centralista, uno Stato che ha conservato tutti gli strumenti, a cominciare dalle prefetture, tipici del regime che lo ha preceduto.

Ci auguriamo quindi che veramente nasca una nuova resistenza federalista e che abbia inizio nella maniera più democratica possibile, dando ai cittadini la scheda elettorale nelle loro mani al più presto. In questo modo potrà iniziare veramente una nuova resistenza del popolo italiano. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

SERENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SERENA. signor Presidente, pur associandomi ad alcune delle cose dette dal collega Speroni ribadisco la mia opposizione a questo provvedimento.

Voterò contro questo disegno di legge perchè non mi è chiaro come saranno investiti i soldi dei cittadini. Per il resto si tratta di motivazioni personali che ho già giustificato in altra sede e che non credo sia il caso di ripetere in Parlamento.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nutro sempre il massimo rispetto per quelli che hanno lottato convinti delle proprie idee, ammirazione per i caduti che si sono immolati, assertori convinti delle loro ragioni. Esprimo dissenso, per non dire disprezzo, nei confronti di coloro che resistenzialisti sono diventati dopo aver indossato la camicia nera ed erano convinti assertori del fascismo. In quest'Aula ce ne saranno centinaia...

ICARDI. Mi sembra eccessivo, siamo poco più di trecento!

PRESIDENTE. C'è un calcolo di generazioni sbagliato.

FLORINO. Non c'è un calcolo di generazioni, non mi riferisco soltanto al 1922. Mi riferisco soprattutto al 1938 e al 1940; come potrà accertare dai dati anagrafici dei senatori ve ne sono centinaia che erano convinti assertori del fascismo. Qualcuno ha lasciato anche qualche scritto che indicava ai giovani quale era l'etica e la cultura fascista del tempo. Lascio tuttavia questa polemica perchè non mi compete e non l'ho vissuta.

Proprio perchè non ho vissuto quel momento drammatico, come voi lo avete evidenziato, affermo che questa poteva essere la grande occasione per un discorso di pacificazione nazionale, soprattutto nel

momento in cui la destra, malgrado quanto ne dica qualcuno, non ha i connotati estremisti della violenza che qualche tempo fa, a causa della strategia della tensione, ha fatto gridare di stare attenti al nuovo fascismo. È passato del tempo e notiamo ogni giorno, salvo qualche piccolo episodio montato, chissà per quale motivo, che non esiste questo estremismo nè la voglia di affermare i valori del fascismo. Qualcuno ancora una volta vuole utilizzare questo presunto pericolo come alibi per tendere ad una lotta contro gruppi di destra che vogliono assolvere il loro compito democraticamente.

Mi si consenta, signor Presidente, colleghi, nel rispetto soprattutto di coloro che hanno versato il proprio sangue (e so che il comandante Boldrini ha dato il suo contributo notevole alla lotta per la Resistenza), di dire che questo era però il momento di tentare di allungare la mano, di ricreare quei valori che molti hanno dimenticato: quelli della pacificazione nazionale. Siamo una nazione proiettata nel 2000: ripercorrere duramente questo cammino (anche se qualcuno porta su di sé le ferite ed esprimo verso queste persone il massimo rispetto) e far credere ai giovani che esistano ancora questi momenti terribili è sbagliato. È sbagliato soprattutto nei confronti di una gioventù che bisogna innanzitutto recuperare ai valori ideali. È stata la vostra Repubblica a farli precipitare nell'abulia, nell'ozio, nella droga. Voi ritenete, salvo gli aspetti di una manifestazione celebrativa, che il discorso possa essere recepito dai giovani delle scuole quando non abbiamo dato a questi giovani la possibilità di credere fermamente nei valori della prima Repubblica?

Dovrei forse riaffrontare brevemente la polemica per ricordarvi proprio quelli che il collega della Democrazia cristiana definiva «valori di quei momenti». I valori di quei momenti passano negli anni, ma divengono anche il bagaglio morale di una classe politica che li ha invece disattesi. È inutile farne menzione: l'immoralità è qui di fronte ai nostri occhi e ha distrutto i residui valori ideali nei giovani che si affacciano alla vita. Ecco perchè ritenevo opportuno lanciare un messaggio, non se ne abbiano a male i colleghi, affinché in sede di votazione si rifletta in merito alla pacificazione nazionale e al definitivo abbandono di quanto si sta verificando, pur nel rispetto di quanto ha affermato il comandante Boldrini. Una riflessione che aiuti i giovani a capire che si è definitivamente chiuso un capitolo, che si va avanti nella storia e che si procede creando quei presupposti ideali e morali che andranno affidati alle nuove generazioni. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole a questo disegno di legge e, pur avendo ribadito in sede di Commissione il mio assenso, intervengo per sottolineare alcuni aspetti.

Cinquanta anni fa si è combattuta una grande battaglia, vi è stato un grande confronto di ideali, di principi; grandi uomini militarono nelle diverse formazioni politiche esprimendo con chiarezza e deci-

sione le loro opinioni. Allora si combatteva per i principi e per gli ideali, cercando di costruire la nuova Italia, fornendole basi solide ancorate a principi secolari riconosciuti validi universalmente, ancorate a valori per i quali si era stati capaci di combattere e di morire. Va invece riconsiderato che oggi, e i fatti recenti ce lo dimostrano, si è combattuto per dividersi gli utili di una gestione della cosa pubblica poco nobile perchè interessata al conseguimento del potere in tutti i modi.

I nostri giovani debbono riflettere sul passato per avere la possibilità di confrontarlo con la realtà attuale, comprendendo che ci si può impegnare intensamente nella vita per i valori e per i principi, anche senza valutare gli interessi. Ecco perchè in Commissione difesa ho insistito affinché la scuola venisse direttamente coinvolta per rivisitare, rileggere questa esperienza del passato che non è stata solo fatta di odio, ma che era fondata sull'amore, sulla libertà, su quell'amore per la patria che aveva tanto sofferto e per una democrazia che stava nascendo.

Esprimo, pertanto, a nome del mio Gruppo, parere favorevole a questo disegno di legge: non si cada però nella retorica con celebrazioni altisonanti; vi sia invece la possibilità di un momento di riflessione, di ricostruzione e di rivisitazione di fatti dai quali ormai noi della generazione successiva siamo distaccati e che possiamo leggere con una certa oggettività; purtroppo per molti ancora costituiscono un ricordo doloroso del passato. Questo deve essere il momento della rivisitazione, della rilettura affinché possano rimarginarsi le ferite e si possa ricostruire una Repubblica fondata su quella Costituzione frutto della Resistenza e ancora oggi valida nei suoi principi fondamentali. Oggi siamo chiamati, e l'esito referendario mostra un incitamento in questo senso, a rivedere quei principi e ad adattarli alla situazione attuale. Allora questi tre anni di studio, di riflessione, di confronto libero e aperto possono essere l'occasione per rileggere la Costituzione e ridefinire di nuovo le fondamenta costituzionali.

Per questi motivi preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, voglio qui annunciare il voto favorevole al provvedimento del Gruppo del PDS, ma nel farlo voglio aggiungere che attribuiamo grande importanza e valore all'atto che il Senato sta compiendo. Riconosciamo nell'iniziativa assunta e nel voto che stiamo per esprimere l'espressione di una grande sensibilità nei confronti di valori che fanno parte in maniera così stretta e fondante della nostra storia.

Credo sia di particolare importanza assumere l'impegno, così come si fa con questo disegno di legge, di programmare per il triennio 1993-1995 le iniziative qui previste nel momento particolare che stiamo vivendo. Oggi ci accingiamo a produrre una profonda modificazione di quelli che sono gli strumenti che guidano la vita dello Stato, delle strutture dello Stato stesso. Lo vogliamo fare segnando degli elementi di discontinuità nei confronti di alcuni aspetti del nostro passato, che in

qualche modo hanno costituito elementi di degenerazione rispetto al disegno della nostra Costituzione; ma lo vogliamo anche fare tenendo ben stretto quell'elemento di collegamento con i fondamenti della Costituzione; che offrono anche la garanzia a che i passi importanti che ci stanno di fronte, e che in qualche modo sono resi obbligati dal pronunciamento della volontà popolare di alcuni giorni fa, avvengano nell'alveo di questo disegno così importante che ha trovato nella lotta di Resistenza e di liberazione, e poi nell'approvazione della Carta costituzionale stessa, le fonti primarie per le garanzie della vita democratica.

Credo sia di grande rilievo e di grande importanza anche questa coincidenza temporale, per cui la celebrazione del cinquantesimo della Guerra di liberazione e della Resistenza ci porta a questi approfondimenti in questa fase così delicata della nostra vita istituzionale e politica. Capire, ricordare, ricostruire storicamente, tenere alto il filo della memoria storica del nostro passato, nel momento in cui ci incamminiamo verso un futuro che per molti aspetti potrà essere diverso, credo sia un modo per portare con noi tutto quello che di positivo le lotte, che il senatore Boldrini prima ci ricordava, hanno saputo introdurre nella vita del nostro paese.

Credo che proprio questo ci debba portare anche ad esprimere un apprezzamento particolare per il modo in cui il senatore Boldrini ha prima espresso l'intenzione delle associazioni combattentistiche, di cui si è fatto portavoce e rappresentante, di rendere edotto il Parlamento dell'uso che le associazioni stesse vorranno fare del contributo che qui è stabilito, che peraltro verrà utilizzato da un comitato che si fregerà e avrà l'onore di avere il patrocinio dello stesso Presidente della Repubblica.

Sotto questo aspetto credo che stiamo compiendo un atto che ha tutte le caratteristiche per ricordare, ricostruire, celebrare e proiettare nel futuro, con le più ampie garanzie di correttezza nello svolgimento delle celebrazioni e nell'utilizzo delle somme stanziare, principi e valori che vogliamo e dobbiamo portare dentro tutti noi e trasmettere alle generazioni successive. (*Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*).

MANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare, con convinzione, il voto favorevole della Democrazia cristiana. Noi abbiamo solo un rammarico: che questo provvedimento venga approvato dopo le improvvise dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio dei ministri, che respingiamo sul piano politico, culturale e storico. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

Questi sono stati 50 anni di libertà, di democrazia e quindi di un «regime» basato sul consenso. Si può esprimere qualunque giudizio di opportunità politica, ma non si può modificare e cambiare la storia. È singolare che un uomo di cultura, un protagonista, forse in uno strano e disinvolto tentativo di accreditarsi per un possibile nuovo polo

progressista, compia una mistificazione storica. Mi auguro che le manifestazioni culturali, previste da questo comitato, chiariscano a tutti (e quindi anche all'onorevole Amato) la differenza che esiste tra fascismo e democrazia.

Onorevoli colleghi, dobbiamo stare attenti. Sono d'accordo che la democrazia non è qualcosa che si conquista una volta per tutte, ma è un processo quotidiano che deve essere vissuto. In tal senso, quindi, i giorni che stiamo vivendo sono difficili. Tuttavia, desidero dire al senatore Speroni e al senatore Florino, del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che gli aspetti negativi che si stanno registrando sono potuti emergere perchè il sistema democratico riesce a farli evidenziare; nei sistemi totalitari tutto ciò non è possibile. In ciò è la forza della democrazia.

Onorevoli colleghi, dobbiamo fare anche attenzione a non sacrificare troppi spazi di democrazia, sotto la spinta delle due esigenze certamente valide, ma che rischiano di portarci lontano, di efficienza e di governabilità. Quindi, anche nelle modifiche elettorali ed istituzionali che ci apprestiamo a realizzare, che il popolo italiano ci ha chiesto domenica e lunedì, dobbiamo prestare attenzione all'insegnamento che ci viene dai valori che ci ha trasmesso in questi 50 anni la Resistenza.

Gli scandali non inficiano la storia democratica del nostro paese: semmai dimostrano che la democrazia sa guarire dalle proprie malattie. Sono stati 50 anni di sviluppo, di libertà e di pace, certamente per merito del popolo italiano; ma ciò è potuto accadere (permettetemi di dirlo) non per distrazione di coloro che hanno governato questo paese, nè tanto meno con la loro contrarietà. Insieme al popolo italiano ed alle altre forze che sono nate dalla Resistenza, rivendichiamo quanto di buono e positivo è stato realizzato in questo paese. Il nostro paese non è all'anno zero; l'Italia sta camminando e sta cercando la propria strada in un sistema democratico.

Per questi motivi, penso che facciamo bene a ricordare ai giovani, anche mediante tali manifestazioni, quanto abbiamo conquistato – come sottolineava prima il senatore Boldrini – 50 anni fa con la lotta di liberazione. *(Applausi dal Gruppo della DC).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CANDIOTO, *segretario, dà lettura della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 23 aprile 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 23 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073).

La seduta è tolta (ore 14,50).

Allegato alla seduta n. 143**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 21 aprile 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

RONZANI. - «Modifica dell'articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza o illogicità della motivazione» (1160);

ROSCIA, PREIONI, TABLADINI, SERENA, CAPPELLI, MANFROI, GIBERTONI, ROVEDA, PERIN, PAGLIARINI, PISATI, SPERONI, GUGLIERI, ZILLI, PAINI, LEONI, OTTAVIANI e LORENZI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione» (1161);

DE ROSA, ZECCHINO, ROBOL, MANZINI e FERRARI Bruno. - «Norme di principio sul sistema museale nazionale e sull'autonomia dei musei» (1162).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

«Modifica delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano» (1165);

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Aumento di quattrocento unità nel ruolo organico del personale della magistratura» (1166);

«Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al dibattimento a distanza» (1167);

«Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi» (1168);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GOLFARI, MONTRESORI, FABRIS e FONTANA Albino. - «Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali» (1163);

GOLFARI, ANDREINI, CUTRERA, MONTRESORI, GIUNTA, MARTELLI, D'AMELIO, INZERILLO, ZAMBERLETTI, PIERRI, FONTANA Albino e GIOVANNIELLO. -

«Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni generali in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali» (1164);

CARPENEDO, MAZZOLA, DI LEMBO, PINTO, BARGI, D'AMELIO, ACQUARONE, LAURIA, TANI, COVELLO, GIOVANNIELLO, FONTANA Albino, COVIELLO, VENTRE, DI STEFANO, MEO, DI BENEDETTO, RUFFINO, PULLI, RABINO, MONTINI, POLENTA, NAPOLI, BERNASSOLA, INZERILLO, DONATO e ZANGARA. - «Disciplina delle società fra professionisti» (1170);

SAPORITO, D'AMELIO, SELLITTI, BONO PARRINO, COMPAGNA, CALVI, DELL'OSSO, ZOTTI, LAURIA, FONTANA Albino, COVIELLO e VENTRE. - «Norme per una organica disciplina nelle materie delle attività professionali dei pubblici dipendenti ed istituzione del ruolo unico professionale» (1171);

COVIELLO, STEFANELLI, MANFROI, DANIELE GALDI, MERIGGI, DE PAOLI, ANESI, INNOCENTI, TANI, DOPPIO, MOSCHETTI, CARLOTTO, POLENTA e PISTOIA. - «Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia» (1172).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono statti deferiti

- in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

«Avanzamento dei sottotenenti del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza e del Corpo di amministrazione» (1138), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MARINUCCI MARIANI e CAPPIELLO. - «Ordinamento e competenze delle sezioni dei tribunali specializzate per i minorenni e la famiglia» (58), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

CUTRERA ed altri. - «Istituzione del tribunale di Legnano» (381), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

«Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica» (1115), previ pareri della 1ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990» (1119), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 4ª Commissione permanente (Difesa) ha approvato il disegno di legge: «Istituzione della specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (975).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 21 aprile 1993 il senatore Gibertoni ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno n. 1029.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Alberto Zuliani a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 191).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Virginio Gallo a presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (n. 192).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Raoul Milani a presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese - Milano (n. 193).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 19 aprile 1993, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8

giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Chiaramonti (Sassari), Cutrofiano (Lecce), Campagna Lupia (Venezia), Castelsardo (Sassari), Pizzo (Catanzaro), Rosta (Torino), Crespano del Grappa (Treviso).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 21 aprile 1993, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera. Sentenza n. 178 del 2 aprile 1993 (*Doc. VII*, n. 52);

dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. Sentenza n. 179 del 2 aprile 1993 (*Doc. VII*, n. 53);

dell'articolo 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante. Sentenza n. 180 del 2 aprile 1993 (*Doc. VII*, n. 54).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 aprile 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 1986 al 1991 (*Doc. XV*, n. 35).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 28.

Mozioni

PELLEGATTI, ALBERICI, TEDESCO TATÒ, NOCCHI, BUCCIARELLI, TADDEI, PIERANI, LONDEI, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, FABJ RAMOUS, ANGELONI, PAGANO, SPOSETTI, BRESCIA, BETTONI BRANDANI, BARBIERI, CHERCHI, NERLI, PEDRAZZI CIPOLLA. – Il Senato,

tenuto conto che la formazione degli assistenti sociali è definitivamente collocata in ambito universitario a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e del decreto ministeriale 30 maggio 1985 e che è stato riconosciuto il valore abilitante ai diplomi conseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989;

atteso che la professione di assistente sociale è l'unica a godere di tale riconoscimento normativo e che sentenze della Corte costituzionale consentono il riscatto, ai fini previdenziali e di quiescenza, degli anni di studio relativi al conseguimento del titolo universitario;

constatato che è stato istituito l'ordinamento della professione degli assistenti sociali e il relativo albo;

rilevato che durante la X legislatura è stato approvato un ordine del giorno in Commissione sottoscritto da varie forze politiche tesa a favorire l'istituzione di un corso di laurea specifico in scienze sociali;

che anche durante l'XI legislatura è stato approvato un ordine del giorno in Commissione sottoscritto da più forze politiche tesa all'istituzione di un corso di laurea in scienze sociali;

valutato che diversificate normative attribuiscono alla professione un mandato sociale nei confronti di problematiche della collettività sempre più complesso e delicato;

ritenuto che le esigenze e i bisogni sociali emergenti, per la loro progressiva complessità, richiedono livelli più elevati di preparazione culturale e competenze professionali sempre più specifiche;

vista la legge n. 341 del 1990 di riforma degli ordinamenti didattici;

letta la relazione della Commissione nazionale istituita con decreto ministeriale del 15 marzo 1991 che prevede l'istituzione di un corso di laurea specifico in servizio sociale;

tenuto conto delle reiterate istanze del gruppo professionale degli assistenti sociali di pervenire ad uno specifico corso di laurea al fine di meglio completare il proprio iter formativo e di evitare di disperdere il

patrimonio di cultura e di esperienza accumulato in cinquant'anni di consolidata attività professionale, nonché delineare possibilità di ricerca scientifica e di approfondimento sulle tematiche di interesse anche in riferimento alle metodiche e alle tecniche di prevenzione e di intervento e all'approccio manageriale nell'organizzazione dei servizi;

considerato che l'istituzione di un corso di laurea in sequenza (diploma universitario e diploma di laurea) specifico in scienze sociali «applicate», consentendo il completamento della formazione culturale degli assistenti sociali, in maniera omogenea sul territorio nazionale, non può che riflettersi positivamente sui livelli qualitativi dei servizi,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa per favorire, nell'ambito dei prossimi piani programmatici dello sviluppo universitario e tenuto conto delle prerogative della autonomia delle università, l'attivazione di adeguate strutture didattico-scientifiche che consentano la formazione universitaria completa a livello di laurea e che corrispondano alla specificità del profilo professionale dell'assistente sociale.

Potrà essere così conseguito in maniera omogenea sul territorio nazionale un livello più elevato di formazione culturale e scientifica, nell'interesse della produttività dei servizi sociali, pubblici e privati, a favore della collettività.

(1-00103)

Interrogazioni

ANGELONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con circolare del 22 marzo 1993 la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ha chiesto ai presidenti di corte d'appello un parere motivato sulla eventualità di sopprimere alcune sedi distaccate delle preture circondariali, in previsione dell'entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace;

che tale richiesta appare in contraddizione con la necessità di un rafforzamento della rete degli uffici giudiziari, in considerazione del sempre più crescente carico di lavoro e della conseguente progressiva inadeguatezza del personale addetto;

che la legge istitutiva del giudice di pace non vuole sostituirsi alle preture, ma offrire un contributo per snellire ed alleviare il lavoro delle preture stesse cariche di eccessivo lavoro, a seguito delle accresciute competenze;

che, in particolare, per quanto riguarda il distretto della corte d'appello di Ancona, va segnalata l'inadeguatezza degli organici rispetto ai carichi pendenti sia in civile che in penale;

che per quanto riguarda poi la pretura circondariale di Ancona e le sedi distaccate di Jesi, Senigallia e Fabriano ci sono posti vacanti sia per il personale togato che per quello di cancelleria;

che appare quindi necessario, piuttosto che sopprimere o accorpare preture, coprire degli organici, eventualmente potenziari, fornire risorse per dare una risposta di giustizia più razionale ed efficiente;

che per queste ragioni i Gruppi parlamentari del PDS hanno presentato una proposta di legge per l'istituzione delle preture circondariali equiparate, proprio per rimediare ai danni provocati dalla legge che ha introdotto le preture circondariali e, successivamente, dalla discutibile decisione del Ministro di grazia e giustizia dell'epoca, professor Giuliano Vassalli, di prevedere sezioni distaccate e pretori «itineranti»;

che ora non si può presumere di rimediare alla situazione confusa e precaria creata dalle discutibili decisioni del Ministro sopprimendo gli uffici giudiziari funzionanti;

che peraltro «l'ottimizzazione delle strutture (come viene detto nella circolare), con particolare riguardo a quelle personali», non si raggiunge sottraendo personale e risorse ad uffici da sopprimere, ma potenziando e razionalizzando quelli esistenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad adeguare e potenziare gli uffici della pretura circondariale del distretto di corte d'appello di Ancona e quindi delle sezioni distaccate di Jesi, di Senigallia e di Fabriano;

quali iniziative intenda adottare con urgenza per consentire che gli uffici del giudice di pace possano essere subito funzionanti con mezzi, strutture e personale adeguati, così da non gravare sugli uffici delle preture, ma anzi agevolandone la funzionalità e l'efficienza.

(3-00524)

CARLOTTO, COVIELLO, DANIELE GALDI, MAGLIOCCHETTI, MANFROI, MERIGGI, PAIRE, RABINO, SCHEDA, STEFANELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 4-02922)

(3-00525)

BUCCIARELLI, NOCCHI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, istituito con legge 7 febbraio 1951, n. 82, modificata con legge 16 aprile 1953, n. 321, e 7 dicembre 1961, n. 1264, successivamente trasformato con autonomia amministrativa e contabile per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione del patrimonio librario manoscritto e a stampa delle biblioteche pubbliche ed in particolare promuove e coordina l'attività di catalogazione e documentazione, pubblica e cura la vendita e la diffusione del catalogo unico delle biblioteche italiane;

che con il 1° gennaio 1993, con l'abbattimento dei controlli doganali infracomunitari, ancora in mancanza di misure atte ad

adeguare la nostra normativa a queste novità internazionali, si rileva come sia da considerarsi particolarmente a rischio, all'interno del patrimonio librario, quello dei manoscritti, delle edizioni del XVI secolo e rare in generale;

che in Italia è massima la sproporzione tra beni librari ed archivistici posseduti e strumenti scientificamente attendibili che costituiscano in primo luogo inventariazione, in secondo luogo catalogazione scientifica;

che non vi può essere effettiva tutela e conservazione senza adeguata conoscenza di ciò che deve essere tutelato e conservato, in particolare per quanto concerne il patrimonio manoscritto conservato in Italia la cui entità, in base a stime risalenti al 1935, ammontava a 587.740 volumi;

che, pur non volendo ripercorrere finanziamenti e progetti ai sensi delle leggi n. 449 del 1987, n. 160 del 1988, n. 431 del 1990, eccetera, solo ai sensi della legge n. 84 del 1990 sono stati approvati e finanziati undici progetti relativi al settore dei beni librari dei quali alcuni concernenti anche il patrimonio librario suddetto;

che l'Istituto, abbandonato il progetto di catalogo unico, ha avviato nel 1980 il censimento delle edizioni del secolo XVI, censimento i cui risultati appaiono quantitativamente esigui - è stata censita in modo incompleto la lettera A, la lettera B e metà della lettera C - e qualitativamente inadeguati e, in collaborazione con la società Italsiel, si è dotato di una procedura informatica per l'acquisizione di dati inerenti i manoscritti sia su sistema centrale sia su personal computer al fine di costituire una banca dati,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto in premessa e quale sia la sua valutazione;

se tra gli obiettivi a brevissimo termine dell'Istituto centrale per il catalogo unico vi sia un censimento volto ad individuare l'esatta consistenza numerica del patrimonio manoscritto e delle edizioni del secolo XVI e comunque rare tenuto conto soprattutto che dall'ultimo censimento (1935) in Italia vi è stata una guerra e che alienazioni e dispersioni di manoscritti ed opere a stampa sono frequenti e frequentissime in biblioteche pubbliche, di enti locali e di istituzioni religiose;

quanti e quali manoscritti siano stati censiti a tutt'oggi e quindi quanti e quali inventari e cataloghi, indici e repertori siano stati pubblicati sulla base della documentazione raccolta dall'Istituto centrale per il catalogo unico;

quali siano i risultati dei progetti finalizzati al materiale antico finanziati ai sensi della legge n. 84 del 1990, la loro pubblicità e la loro ricaduta in termini di pubblica utilità;

in particolare:

se la «Carta del rischio del patrimonio librario italiano: indagine conoscitiva su un campione di biblioteche rilevato nel Mezzogiorno d'Italia», progetto proposto da Enidata spa, e l'«Indagine conoscitiva sulla situazione dei beni librari nelle biblioteche italiane per la

costituzione di una Carta del rischio» siano state realizzate e quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere sulla base dei risultati acquisiti;

cosa si intenda per «catalogazione finalizzata all'arricchimento del censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo», catalogazione proposta dalla biblioteca universitaria Alessandrina di Roma;

in che misura sia prevista la pubblicità e l'accesso da parte di enti pubblici, biblioteche, regioni ed università alle informazioni raccolte tramite elaboratore.

(3-00526)

BUCCIARELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nel 1980 lo scultore Marino Marini donava al comune di Firenze una cospicua raccolta delle proprie opere con il vincolo di esporle al pubblico;

che luogo idoneo per la realizzazione di un apposito spazio espositivo veniva individuato nella ex chiesa di San Pancrazio e nella sottostante cripta, di proprietà demaniale;

che con delibera n. 4432 del 30 giugno 1987 il comune di Firenze richiedeva all'intendenza di finanza di Firenze la concessione dell'ex chiesa di San Pancrazio e della cripta per il museo Marino Marini ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390, e del decreto ministeriale 25 febbraio 1987, assumendosi tutti gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri delle contribuzioni, di qualsiasi natura, come previsto dal comma 6 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 1987;

che tale complesso immobiliare (dichiarato fra l'altro di notevole interesse con declaratoria del 21 ottobre 1980 ai sensi della legge n. 1089 del 1939) è stato restaurato con finanziamenti del Ministero per i beni culturali e ambientali e con erogazioni liberali della Banca Toscana all'esclusivo fine della realizzazione del museo Marino Marini;

che con nota 27 luglio 1988 l'intendenza di finanza di Firenze chiedeva alla competente soprintendenza ai beni architettonici e artistici, ai fini del perfezionamento della concessione, notizie circa l'ultimazione dei restauri e l'invio all'ufficio tecnico erariale delle planimetrie perchè fosse possibile calcolare il canone per la stipulanda concessione;

che in data 6 agosto 1988 la soprintendenza ai beni architettonici e artistici comunicava che i lavori di restauro erano ultimati ed inviava le planimetrie richieste;

che con lettera del 6 febbraio 1990 l'intendenza di finanza comunicava, nelle more dell'autorizzazione da parte della Direzione generale del demanio alla stipula dell'atto formale di concessione, quale fosse il canone da applicarsi ed autorizzava l'ufficio del registro ad introitare «in conto» dal comune di Firenze l'indennità di 41 milioni annui per l'uso dell'immobile in oggetto, per il cui pagamento il comune di Firenze ha predisposto ogni anno provvedimento deliberativo;

che in data 25 gennaio 1991 l'intendenza di finanza di Firenze sollecitava all'ufficio tecnico erariale gli adempimenti di sua competenza e richiedeva alla soprintendenza il parere sulle richieste di utilizzo del bene in oggetto nel frattempo avanzate dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e dal Corpo forestale dello Stato;

che in data 25 marzo 1991 la soprintendenza ricordava come gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 1089 del 1939 non potessero essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico, rilasciando parere negativo circa l'utilizzo del complesso ad uso uffici;

che in data 17 aprile 1991 con relazione n. 10342/2492 l'ufficio tecnico erariale esprimeva dal suo canto il parere che il bene non fosse suscettibile di destinazione diversa da quella museale;

che in data 16 marzo 1992 la Direzione generale del demanio, con propria disposizione all'intendenza di finanza di Firenze, pur citando tutti i pareri contrari a ciò emessi e dalla soprintendenza ai beni artistici e storici di Firenze e dall'ufficio tecnico erariale - alla cui dichiarazione dava un «valore relativo» - dispose l'assegnazione in uso governativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze del Corpo forestale dello Stato di Firenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della paradossale vicenda burocratica esposta in premessa;

quale sia il suo parere circa la presa di posizione di una Direzione generale che scavalca organi periferici di più Ministeri che sulla vicenda hanno espresso pareri concordi;

quali provvedimenti intenda prendere perchè un museo nato dalla collaborazione fra amministrazione comunale e uffici decentrati dei Ministeri non debba trovarsi «sfrattato», con grave danno per il patrimonio artistico della città di Firenze ma anche con grande spreco del pubblico denaro destinato ai restauri e di quello che dovrebbe essere impiegato per distruggere quanto a fini museali è stato fatto.

(3-00527)

GIORGI. - *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che negli ultimi 5 anni e con un crescendo a ritmi sostenuti il mercato italiano è stato invaso da prodotti dell'industria della confezione dell'Estremo oriente asiatico, in particolare per l'abbigliamento sportivo, da lavoro e casual, a prezzi stracciati;

che il prezzo praticato dagli importatori alla grande e media distribuzione è inferiore di molto al costo di produzione di aziende anche artigianali efficienti;

che questo effetto si realizza, per quanto è dato conoscere, in funzione dei bassissimi salari, dell'assenza di oneri sociali e di tutela ambientale, della speculazione;

che ciò però determina un grave scompenso nel comparto produttivo italiano, artigianale e piccolo industriale, espellendo dal

mercato migliaia di aziende, in una situazione già pesante, sotto il profilo occupazionale, a causa della recessione in atto,

l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza del fenomeno, quale valutazione si dia dello stesso, che cosa si sia fatto o che cosa si intenda fare per evitare il protrarsi di una situazione insostenibile intervenendo mediante lo strumento fiscale-doganale e comunque nel modo più efficace.

(3-00528)

CAPPELLI. - *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che a Roma in data 22 aprile 1993 in piazza della Rotonda, più comunemente nota come piazza del Pantheon, sono iniziate le riprese di uno *spot* pubblicitario per un prodotto alimentare di produzione belga;

che lo *spot* vede due ragazzi con degli *skate-board* impegnati in evoluzioni sul marmo che circonda l'obelisco al centro della piazza, per rincorrere una ragazza in pattini che nella speranza di fuggire aumenta la velocità per cadere infine sugli scalini dell'obelisco;

che per tutto l'arco della mattinata i tre pattinatori hanno messo a dura prova il marmo sottostante con le loro rotelle; cadute continue e numerose altre sollecitazioni hanno provocato visibili scalfitture del marmo,

si chiede di sapere:

se sia stata rilasciata regolare autorizzazione;

se non si ritenga che tale eventuale autorizzazione sia stata concessa con troppa facilità, sottovalutando la dinamica dello *spot*;

se non si ritenga di attivare gli accertamenti del caso anche se oramai il danno si è verificato;

se non si ritenga per il futuro di concedere con più parsimonia autorizzazioni che richiedono l'utilizzo spettacolare dei beni culturali della capitale.

(3-00529)

LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che nella città di Taranto l'ammiragliato prima e il comando dell'idroscalo «Bologna» poi hanno organizzato e pubblicizzato con manifesti due conferenze sul nuovo modello di difesa, alle quali hanno invitato soltanto un relatore, che è un parlamentare ionico della Commissione difesa della Camera dei deputati;

che appare quanto meno opinabile che i comandi di così importanti presidi militari privilegino e sponsorizzino in maniera tanto evidente non solo un partito, ma addirittura un singolo parlamentare all'interno di questo,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale giudizio il Ministro in indirizzo possa fornire su simili opinabili iniziative;

2) se non ritenga necessario e corretto invitare tali comandi ad astenersi da tali operazioni di sponsorizzazione e a privilegiare invece iniziative nelle quali sia esaltato il momento del confronto delle diverse opinioni e posizioni;

3) a quanto ammontino le spese sostenute per l'organizzazione e la pubblicizzazione delle suddette iniziative.

(3-00530)

ROVEDA, GUGLIERI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», prevede al comma 2 dell'articolo 5 che «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi»;

che in alcuni comuni tale norma viene interpretata nel senso di ritenere vincolante la presenza di almeno un terzo di rappresentanti di sesso femminile,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non voglia dare una interpretazione definitiva della norma in oggetto, onde fugare ogni dubbio in sede di applicazione della stessa.

(3-00531)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GALDELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Direzione generale del Ministero di grazia e giustizia visto l'approssimarsi della messa in funzione degli uffici del giudice di pace ha attivato la procedura volta alla chiusura di alcune sezioni distaccate delle preture circondariali;

che in questo quadro la ventilata chiusura delle preture circondariali di Fabriano, Jesi e Senigallia non porterebbe ad un più razionale svolgimento del lavoro giudiziario e all'abbreviazione dei tempi dei processi, bensì ad un aumento della congestione e, tenuto conto delle distanze, ad un maggiore disagio per i cittadini e per gli operatori della giustizia;

tenuto conto del numero molto elevato di procedimenti effettuati dalle preture distaccate di cui sopra,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno un sollecito intervento volto a garantire la permanenza dei suddetti uffici giudiziari.

(4-03033)

ZITO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere:

quale sia la quantità di gas metano estratto negli ultimi tre anni dai giacimenti marini prospicienti la costa calabrese all'altezza di Crotona;

se sia vero che i suddetti giacimenti sono tra i più importanti esistenti in Italia;

quale sia il prezzo di vendita del gas metano alle diverse categorie di utenti;

quali le imposte che gravano su di esso;
quali quindi gli utili ricavati dalla società interessata allo sfruttamento dei giacimenti calabresi;
per quale ragione una così cospicua risorsa naturale non produca nessun beneficio finanziario, sotto forma di *royalty*, alla regione Calabria, a differenza di quanto avviene per altre regioni del paese.
(4-03034)

SCAGLIONE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che un grave stato di abbandono interessa la globalità dei musei di Torino e che tale stato di abbandono è reso particolarmente evidente dalla situazione dal Museo di scienze naturali che pure si posiziona su livelli europei e sicuramente ai vertici italiani per valore scientifico;

rilevato che esiste uno stato di totale disinformazione pubblica nei confronti del Museo regionale di scienze naturali di Torino;

constatato che la giunta regionale ha più volte deliberato finanziamenti per l'acquisto di materiali da esposizione, in particolare campioni di minerali e collezioni varie, senza che ciò abbia sortito effetti positivi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in atto perchè il Museo di scienze naturali di Torino possa trovare un'idonea collocazione in locali adeguati e tali da valorizzare il patrimonio scientifico;

se esista la volontà politica di trovare, nel futuro immediato, una soluzione, anche provvisoria, per consentire al pubblico l'accesso al Museo.

(4-03035)

SCAGLIONE. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che le discipline dello spettacolo (storia del teatro, storia del cinema e intitolazioni affini), di acquisizione relativamente recente all'interno dell'università, si sono diffuse largamente, nell'arco degli ultimi trent'anni, e sono quindi ormai presenti in quasi tutte le realtà universitarie italiane, sebbene con peso diverso, che può essere così sintetizzato:

1) presenza isolata nei *curricula* delle facoltà di lettere e filosofia, di lingue e di magistero, nello spirito di un necessario complemento alla cultura letteraria-artistica-storica;

2) presenza non isolata, bensì all'interno di una costellazione di discipline affini (essenzialmente storia dell'arte e storia della musica) con cui concorrono a definire particolari indirizzi di corsi di laurea (generalmente sotto il titolo di «indirizzo artistico» oppure «indirizzo dello spettacolo» o ancora «indirizzo delle discipline artistiche, musicali e dello spettacolo»). Questa situazione è operante in un certo numero di università (Torino, facoltà di lettere; Torino, facoltà di magistero; Milano, Cattolica; Firenze, facoltà di lettere; Roma, "La Sapienza", facoltà di lettere; Salerno, facoltà di magistero);

3) presenza all'interno del sistema universitario italiano di un vero e proprio corso di laurea; si tratta del cosiddetto DAMS, vale a dire

corso di laurea in «discipline artistiche, musicali e dello spettacolo», corso di laurea operante da oltre un ventennio nella facoltà di lettere di Bologna, ma rimasto praticamente da sempre isolato (solo nel passato anno accademico è stato attivato un DAMS a Cosenza, ma in una situazione geografica fatalmente marginale e con gravi carenze di personale docente strutturato);

considerato:

che il quadro riassuntivo qui offerto mostra bene la strozzatura del naturale sviluppo delle discipline dello spettacolo, che sono presenti in quasi tutte le università ma con peso marginalissimo (benchè con numero di esami e di tesi di laurea altissimo rispetto alle vecchie e gloriose discipline fondamentali dei corsi di laurea in lettere o in materie letterarie), ma che possono contare, di fatto, su un solo corso di laurea, a Bologna, con effetti nefasti facilmente intuibili dal momento che soltanto il 30 per cento degli iscritti al DAMS di Bologna proviene dalla regione Emilia-Romagna;

che esiste cioè una pendolarità praticamente di tutta l'Italia su Bologna, con conseguenze immediatamente percepibili a livello di efficienza didattica (lunghezza del corso degli studi, abbandono degli studi, eccetera);

che si avvertono forti istanze tese al superamento della vecchia disseminazione delle discipline dello spettacolo nelle facoltà umanistiche (dove si determina fatalmente il forte sbilanciamento sul piano degli assetti accademici di cui si è detto, a fronte di un grosso carico didattico sotto forma di numero di esami e di lauree) per puntare - oltre al potenziamento dei DAMS di Bologna e di Cosenza - alla moltiplicazione dei corsi di laurea in DAMS;

che si tratta di richieste che tengono conto della domanda della popolazione studentesca ma anche dei margini (non enormi ma sufficienti e reali) del mercato del lavoro;

che l'ordine di priorità nasce dalla considerazione che il consolidato DAMS di Bologna soddisfa da sempre la domanda dell'Italia centrale, mentre il più recente DAMS della Calabria può soddisfare in particolare la domanda delle zone meridionali;

che un primo nuovo DAMS a Torino sarebbe dunque in grado di soddisfare il fabbisogno tendenziale che si sta delineando nel sistema dei servizi e del terziario avanzato in tutto il bacino dell'Italia settentrionale;

che all'interno del corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero di Torino è operante attualmente un indirizzo «delle discipline artistiche, musicali e dello spettacolo» che prevede per gli studenti - anche grazie ad una serie di affidamenti - la possibilità di affrontare un largo ventaglio di discipline di questo settore: storia dell'arte medioevale e moderna, storia dell'arte contemporanea, storia dell'architettura, storia della critica d'arte, storia della musica, storia del melodramma, estetica musicale, storia del teatro A, storia del teatro B, semiologia dello spettacolo, metodologia e critica dello spettacolo, scenografia e storia della regia teatrale, letteratura teatrale italiana, storia e critica del cinema, storia del cinema italiano;

che la costituzione di un DAMS non farebbe dunque altro che completare e rafforzare un arco disciplinare già sufficientemente variegato e già operante nella concreta vita universitaria torinese;

che il corso di laurea in DAMS potrebbe inoltre giovare della fattiva solidarietà culturale di alcune discipline affini, presenti nella vicina facoltà di lettere: ci limitiamo a ricordare almeno le cattedre di prima fascia di Andreina Griseri (storia dell'arte), Gianni Romano (storia dell'arte rinascimentale), Leo Pestelli (storia della musica), Gianni Rondolino (storia e critica del cinema);

che tutti i docenti di queste discipline artistiche-musicali-spettacolari, sia della facoltà di lettere che di magistero, sono inseriti infatti in un unico dipartimento di discipline artistiche, musicali e dello spettacolo;

che è evidente, d'altra parte, anche dalle recenti indagini statistiche, che la laurea in materie umanistiche non garantisce più, se non in maniera precaria e marginale, uno sbocco nel mercato del lavoro e dell'insegnamento; proprio la costituzione di corsi di laurea in DAMS può contribuire per l'inverso a riformulare sbocchi lavorativi reali, concreti, per gli studenti che continuano ad iscriversi alle facoltà umanistiche,

alla luce di quanto sopra esposto l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna la costituzione nella città di Torino di un corso di laurea in «discipline artistiche, musicali e dello spettacolo» (DAMS).

(4-03036)

ANGELONI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che nell'ambito del raddoppio ferroviario Orte-Falconara, che le Ferrovie dello Stato hanno dato in concessione al Comavi, è prevista la costruzione di un cavalcaferrovia in località Pantiere di Castelbellino (Ancona);

che tale costruzione ha sempre incontrato un notevole dissenso nella popolazione per la sua ubicazione e per il progetto stesso, il quale è stato considerato da un perito della procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona come «qualitativamente aberrante»;

che il territorio su cui dovrà costruirsi detto cavalcaferrovia è tutelato dalla legge n. 1497 del 1939 e per effetto del decreto ministeriale 31 luglio 1985 è necessario che il progetto venga autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1497 del 1939;

che l'amministrazione comunale di Castelbellino ha a suo tempo affidato il Comavi ad iniziare i lavori;

che l'assessore all'urbanistica e ambiente della regione Marche ha invitato la suddetta amministrazione a «valutare l'opportunità di assumere gli eventuali provvedimenti cautelari del caso» e anche il presidente della provincia di Ancona ha invitato il sindaco di Castelbellino ad «assumere provvedimenti in assenza di autorizzazione paesistica», ma tali inviti sono stati ignorati;

che in data 6 aprile 1993 la magistratura di Ancona ha posto sotto sequestro il cantiere per la realizzazione del cavalcaferrovia, causa l'assenza di autorizzazioni relative all'impatto paesistico-ambientale dell'opera e, per lo stesso motivo, ha inviato due avvisi di garanzia, uno al Comavi e l'altro al capo ufficio vigilanza delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere:

cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per consentire la costruzione di un'opera che, nel rispetto delle leggi, abbia il minore

impatto paesistico-ambientale e trovi il consenso della popolazione locale;

come intenda procedere perchè si arrivi a determinare quali sono le responsabilità dell'ente Ferrovie dello Stato, oggi società per azioni, e dell'impresa concessionaria Cornavi, protagonisti insieme al comune di Castelbellino dell'esecuzione di detta opera, considerata abusiva dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona.

(4-03037)

MOLINARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il 15 ottobre 1992 l'associazione culturale WHIP, legalmente costituita in Milano il 20 ottobre 1990, a seguito di uno sfratto dalla sede di via Savona, prendeva possesso dei locali a piano terra dello stabile di via Madonnina 23, sfitti da oltre due anni e in stato di abbandono, ristrutturando gli stessi con un intervento di svariati milioni;

che il 15 dicembre 1992 agenti del primo distretto di polizia di Milano, il rappresentante della proprietà geometra Carucci e una squadra di operai hanno fatto irruzione nella sede dell'associazione culturale WHIP e, senza esibire alcuna ordinanza di sgombero da parte della magistratura e nessuna altra motivazione da parte della questura centrale, hanno imposto lo sgombero dei locali;

che dopo una propria denuncia presentata in data 17 dicembre 1992 al comando dei carabinieri di via Moscova i componenti dell'associazione culturale WHIP hanno ripreso possesso dei locali;

che nel mese di gennaio 1993, dopo un ulteriore ripristino dei locali, la proprietà apponeva nuovi lucchetti su tutte le entrate, rimuovendo quelli dell'associazione;

che il 16 gennaio 1993 una squadra di operai guidata dal geometra Carucci procedeva alla ennesima forzatura della porta di ingresso mediante la rottura del lucchetto, asportava indebitamente materiale dell'associazione e ne danneggiava i locali;

che per quest'ultimo episodio il legale rappresentante dell'associazione presentava denuncia al comando dei carabinieri di via Moscova in data 16 gennaio 1993;

che il 7 aprile 1993, alle 7,30 del mattino, sette blindati delle forze dell'ordine e svariate auto della questura, in presenza del geometra Carucci procedevano allo sgombero dei locali dell'associazione e alla perquisizione di questi e delle cantine della casa;

che alle ore 8 del 7 aprile 1993 alcuni componenti dell'associazione, sopraggiunti in luogo, chiedevano ai funzionari motivi e autorizzazioni relativi allo sgombero;

che i funzionari dichiaravano di essere in possesso di regolare ordinanza di sgombero emessa dalla magistratura, rifiutandosi però di esibirla;

che verso le 11,00 giungevano sul luogo alcuni parlamentari che chiedevano ragione dello sgombero, di poter prendere visione dell'ordinanza di sgombero, di poter assistere a quanto i funzionari svolgevano all'interno dei locali;

che i funzionari rispondevano di non essere tenuti a fornire spiegazioni, impedivano l'accesso ai parlamentari nei locali dell'associazione e li invitavano a rivolgersi in questura;

che il funzionario di turno della questura, interpellato telefonicamente, comunicava il nominativo del magistrato che avrebbe emesso l'ordinanza (dottoressa Improta);

che a una successiva ricerca presso il tribunale il magistrato in questione risultava impegnato in udienza, ma il dottor Caizzi al quale erano stati indirizzati i parlamentari rispondeva che si trattava di un'operazione autonoma di polizia per motivi di ordine pubblico di cui la magistratura era stata formalmente informata;

che la proprietà, sgomberati i locali, procedeva alla devastazione degli stessi e alla muratura delle entrate;

che la vigilanza urbana di Milano, intervenuta su richiesta degli inquilini dello stabile, accertava le generalità dei rappresentanti della proprietà ed eseguiva un sopralluogo;

che alla richiesta delle motivazioni dello sgombero il funzionario dei carabinieri, subentrato nel frattempo nel comando delle operazioni, dichiarava ancora una volta che esisteva una ordinanza di sgombero;

che la vigilanza urbana si riservava di verificare la veridicità di questa affermazione e in seguito informava gli associati della WHIP che presso il primo distretto di polizia era stato mostrato al vigile redattore del verbale un fonogramma a firma del questore Serra, in cui si richiedeva lo sgombero per motivi di ordine pubblico;

che dopo il termine dei lavori di muratura due cellulari delle forze dell'ordine rimanevano a presidiare lo stabile fino al mattino seguente con la presenza di agenti sui ballatoi di ogni piano dell'edificio e l'identificazione di tutti coloro che volevano accedere agli appartamenti;

che lo stabile di via Madonnina 23 in Milano, donato a metà degli anni '70 da un privato alla fondazione Pro juventute Don Gnocchi veniva venduto da quest'ultima nel 1979 alla immobiliare Fraguizzi srl per la cifra di lire 80 milioni (circa un ventesimo del suo valore di mercato);

che l'immobiliare Fraguizzi e la Saratoga srl, nella quale la Fraguizzi venne incorporata con un atto di fusione, nel corso degli anni fino alla data attuale tentò di sfrattare tutte le famiglie residenti e lasciò degradare lo stabile;

che nè nello stabile nè tantomeno nella sede dell'associazione WHIP si sono tenute manifestazioni pubbliche o private di alcun tipo e che l'associazione culturale in questione svolge attività di ricerca e archiviazione di materiale stampato e di tipo musicale,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni di ordine pubblico, se ci sono, che hanno spinto la questura di Milano ad agire più volte presso la sede dell'associazione culturale WHIP;

quali siano i criteri di priorità con i quali la questura di Milano opera in materia di occupazioni abusive;

quale sia la data, l'ora di emissione e il testo del citato fonogramma del questore Serra di Milano;

se non si ritenga di accertare di quale natura siano i rapporti che intercorrono tra la questura di Milano (o alcuni suoi funzionari) e l'immobiliare Saratoga srl.

(4-03038)

LIBERTINI, MERIGGI, CONDARCURI, MANNA, GALDELLI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* – Si interrogano i Ministri in indirizzo sulla grave situazione nella quale si trova l'Alenia. Occorre prendere atto del fatto che un accordo vessatorio è stato rifiutato dai lavoratori e che occorre dar vita ad un nuovo tavolo di trattative.

Data l'emergenza, anche in una condizione di crisi di Governo ormai imminente, gli interroganti ritengono che i Ministri in carica per l'ordinaria amministrazione abbiano il dovere di provvedere in tal senso.

(4-03039)

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che per irregolarità di natura diversa sul comune di Acquafondata (Frosinone) sono già state presentate varie interrogazioni;

che il signor Luigi Verrengia, nella qualità di consigliere di opposizione del comune di Acquafondata, ha denunciato presso la procura della Repubblica di Cassino (Frosinone), la prefettura di Frosinone ed il comandante della stazione dei carabinieri di Acquafondata gli abusi del sindaco di Acquafondata per omissione di atti d'ufficio;

che il signor Luigi Verrengia reclama nella qualità di consigliere comunale di Acquafondata di acquisire cognizione dei documenti inerenti al suo mandato, onde poter espletare, come previsto dalla vigente normativa, gli spettanti doveri d'ufficio, cosa che gli è sempre stata negata,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia non ritengano opportuno acclarare la situazione sopra descritta, nei limiti delle loro competenze, e le motivazioni del comportamento omissivo da parte del sindaco del comune di Acquafondata.

(4-03040)

MESORACA, NOCCHI, GAROFALO, FRANCHI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Considerato:

che durante il periodo di Pasqua, mentre quasi tutti i musei nazionali per effetto delle disposizioni del ministro Ronchey rimanevano aperti, quello di Crotone è rimasto, inspiegabilmente, chiuso, tanto che alcuni turisti indignati hanno presentato un esposto sull'accaduto alla locale procura della Repubblica;

che durante gli scavi effettuati negli anni è stata, fra l'altro, rinvenuta una corona d'oro, risalente, sembra, al periodo della Magna Grecia, e che la stessa giace, però, ancora nei sotterranei del museo;

che i responsabili del museo giustificano le inadempienze con la mancanza di personale;

che la città di Crotone possiede oltre 100 ettari di superficie vincolata a zona archeologica, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

che esistono due progetti, uno per la creazione del parco archeologico della Montedison, che interessa una superficie di 88 ettari,

sul quale esiste già decreto di esproprio per pubblica utilità da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, l'altro per un parco archeologico a Capocolonna, che interessa una superficie di 8 ettari, per il quale esiste un progetto del comune di Crotone finanziato con fondi FIO per la cifra di 50 miliardi;

che esiste un progetto già finanziato ma non realizzato per l'ampliamento del museo archeologico (itinerari turistico-culturali per circa 700 milioni);

che esistono nella città di Crotone delle aree vincolate in base alla variante al Piano regolatore generale, che hanno individuato beni archeologici di inestimabile valore storico-culturale (si veda la zona LV Gravina, campo sportivo, Fondi Gesù, Vigna Nuova, via Cutro, Campitello, Santa Lucia, via XXV aprile), ma che per l'inefficienza e il disinteresse della sovrintendenza ai beni archeologici della Calabria non vengono portati alla luce, sistemati e quindi valorizzati, per cui si assiste all'assurdo che questa situazione abnorme crea continui contrasti tra gli imprenditori locali e la competente sovrintendenza che, non intervenendo, si rende responsabile del loro degrado;

che in questo quadro i dipendenti dei beni culturali (circa 45 unità) assegnati al museo archeologico statale di Crotone vengono solo in minima parte utilizzati, mortificando, tra le altre cose, la loro professionalità;

che, nonostante questa situazione che le organizzazioni sindacali hanno più volte evidenziato e malgrado le proteste e le azioni di sciopero sostenute dal personale in questione, non si avvia la contrattazione decentrata, che dovrebbe mettere in ordine tutta la materia (organizzazione del lavoro, piena utilizzazione del personale, mobilità e sviluppo occupazionale),

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in rapporto:

a) alla garanzia che il museo rimanga aperto anche nei giorni festivi;

b) all'esigenza che la corona e gli altri oggetti ritrovati negli ultimi tempi possano presto essere esposti;

c) alla valorizzazione del patrimonio archeologico-ambientale, ai fini dello sviluppo culturale, economico ed occupazionale del comprensorio;

d) ad un più efficace e razionale utilizzo del personale del Ministero;

e) alla copertura degli organici del personale di custodia attualmente in numero molto inferiore al necessario.

(4-03041)

GIANOTTI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere:

se si sia in grado di esprimere sin d'ora un giudizio sul rapporto-denuncia inviato dall'Unione consumatori al Ministero dell'industria e all'ISVAP sulla «scadente qualità del servizio assicurativo»;

anche alla luce delle esplicite finalità di cui al disegno di legge di riforma della RCA già approvato al Senato e in corso di esame alla

Camera dei deputati, quali misure siano in corso di adozione, da parte degli enti preposti al controllo del settore, per rendere efficiente, rapido ed equo il servizio della liquidazione dei danni alle cose e alle persone;

in particolare, se corrisponda al vero quanto denunciato purtroppo senza riscontro dai sindacati all'ISVAP secondo cui imprese primarie avrebbero avviato radicali ristrutturazioni del servizio di liquidazione riducendo drasticamente il numero dei centri così da rendere ancora più difficoltoso e più oneroso per i danneggiati il rapporto con il liquidatore e la definizione dei sinistri;

infine, se non si ritenga necessario un drastico intervento sulle imprese autorizzate all'esercizio del ramo RCA, per affermare il principio, da nessuna impresa derogabile, secondo cui il risarcimento equo e rapido di un danno è un diritto e non un atto di benevolenza, da garantire con una rete di liquidazione che non può essere resa inaccessibile da misure finalizzate ad un contenimento dei costi ben altrimenti realizzabile.

(4-03042)

MIGONE, BENVENUTI, BRATINA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che la visita ufficiale in Italia del segretario generale delle Nazioni Unite costituisce un evento di grande rilievo politico per il ruolo centrale di quella organizzazione nei rapporti internazionali di questa fase e per il consolidato orientamento della politica estera italiana;

constatato:

che il Capo dello Stato e il Parlamento hanno accolto con il rispetto e l'attenzione che merita il signor Boutros Ghali per la sua funzione, ma anche per il modo in cui l'ha esercitata;

che non è stata chiarita l'entità e la natura dei colloqui politici che egli ha avuto con i vari membri del Governo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia accolto al suo arrivo e successivamente non si sia impegnato in colloqui politici con il segretario generale delle Nazioni Unite di cui, sia per ragioni protocollari che di sostanza politica, costituisce il naturale interlocutore, anche a causa della giustificata assenza del Ministro degli affari esteri;

2) se non ritenga necessario opporre la più netta e documentata smentita alle voci incresciose quanto insistenti secondo cui tale mancanza sia stata motivata dalla volontà di segnalare il suo disappunto per la mancata conferma dell'onorevole Bettino Craxi nell'incarico a suo tempo conferitogli dalle Nazioni Unite o, comunque, da ragioni di personale malumore;

3) le risposte offerte dal Governo italiano alle richieste a suo tempo formulate dal segretario generale dell'ONU nella sua Agenda for peace e alle altre questioni da lui sollevate anche pubblicamente;

in particolare:

a) quale risposta politica il Governo italiano intenda dare all'esigenza di una maggiore autonomia operativa dell'ONU, garantita dall'istituzione di uno stato maggiore unificato, come previsto dalla

Carta, e dalla predisposizione di unità militari a disposizione permanente dell'ONU;

b) se e in quale misura il Governo italiano intenda garantire il proprio contributo finanziario, attraverso la puntualità dei versamenti ordinari, il concorso ad un congruo fondo straordinario per le operazioni di pace e il finanziamento di una partecipazione italiana a dette operazioni, ricorrendo ai fondi del Ministero della difesa e non altrimenti destinati alla cooperazione allo sviluppo (come ripetutamente richiesto anche pubblicamente dal segretario generale dell'ONU).

(4-03043)

MESORACA, NOCCHI, SALVI, GAROFALO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Considerato:

che i lavori di restauro e riuso del castello «Carafa» di Santa Severina (Crotone) sono iniziati in data 6 novembre 1991, con progetto finanziato dalla legge n. 64 del 1986, per la somma di lire 18 miliardi e 691 milioni;

che in data 29 marzo 1993 sono stati inspiegabilmente sospesi i lavori, senza informare, peraltro, il comune di Santa Severina, gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali siano i motivi che hanno portato il Ministro o chi per esso a sospendere i lavori di restauro del monumento nazionale di Santa Severina;

b) se la ridefinizione delle somme, decisa in un secondo momento, comporti la variazione del progetto originario di massima, che prevedeva, oltre al restauro del castello, la creazione di un «laboratorio di restauro del documento antico»;

c) quali misure il Governo intenda assumere per riprendere con la massima sollecitudine i lavori di cui sopra, soprattutto in considerazione dell'estrema necessità dell'intervento sul castello, del valore rilevante del «laboratorio» e del problema occupazionale creatosi in seguito alla sospensione dei lavori.

(4-03044)

GRASSI BERTAZZI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerata la preoccupante e rilevante disfunzione della «giustizia», derivante, anche, dalla carenza di personale;

vista l'atipicità delle funzioni esercitate dal personale delle cancellerie;

ritenuto che è necessario ed urgente l'aumento delle piante organiche;

considerato che è imminente l'approvazione della legge sull'istituzione del giudice di pace che richiederà personale di provata esperienza e capacità, per quanto riguarda in particolare quello con la qualifica direttiva (ottava qualifica funzionale);

visto, pertanto, che si rende indilazionabile bandire i concorsi riservati al personale dipendente di cui alla legge n. 312 del 1980, a tutt'oggi priva di attuazione;

considerato che al riguardo appare possibile utilizzare procedure speciali per concorsi per soli titoli, che potrebbero privilegiare, fra l'altro, l'anzianità, la professionalità e il titolo di studio,

si chiede di conoscere se non si ritenga di adottare i citati provvedimenti con l'urgenza che la crisi della «giustizia» in particolare e del paese in generale impone.

(4-03045)

LOPEZ, MANNA, CONDARCURI, GALDELLI, MERIGGI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che negli ultimi giorni del mese di febbraio 1993 un radioamatore di Torino intercettava casualmente e registrava una telefonata intercorsa tra un dirigente sindacale e un dirigente aziendale, nel corso della quale i due concordavano un percorso per giungere ad un'intesa su una vertenza in atto attraverso una rottura, da produrre artatamente, tra i sindacati di categoria;

che dell'episodio si occupavano, in particolare, i quotidiani "Il Manifesto" e "L'Unità" che, inizialmente, attribuivano il colloquio telefonico alla trattativa FIAT sui turni di notte;

che una più attenta verifica della registrazione portava ad escludere che la vertenza in oggetto fosse quella relativa alla FIAT e inquadrava gli «accordi telefonici» nella vicenda relativa all'Intersiel di Cosenza (società del gruppo Finsiel), dove si cercava, da parte della direzione aziendale, di acquisire per i lavoratori di quell'azienda - contro la posizione assunta dalla FIOM-CGIL e, successivamente, dall'assemblea generale dei lavoratori - il contratto Banksiel;

che la voce del sindacalista veniva identificata come appartenente ad un dirigente FIM dell'Intersiel, membro autorevole del coordinamento Finsiel, che partecipa alla trattativa nazionale riguardante quel gruppo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le informazioni di cui dispongono i Ministri in indirizzo in merito all'episodio suddetto;

se si ritenga che vi siano gli elementi per intervenire nei confronti dell'organizzazione sindacale alla quale appartiene il «sindacalista telefonico»;

se e come si intenda richiamare l'attenzione della dirigenza Finsiel sul rispetto di corretti rapporti sindacali, atteso che quella dirigenza si è già resa protagonista, in passato, di episodi gravi, quali lo scioglimento del consiglio di fabbrica Italsiel nel maggio 1991 e la disdetta di tutti gli accordi integrativi in sei aziende del gruppo nell'aprile 1992.

(4-03046)

MANCUSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che da tempo, e con più comunicati stampa, il Movimento per la democrazia-La Rete ha lamentato l'immobilismo della magistratura rispetto ad alcune vicende legate alla gestione delle cariche amministrative, rilevando come sia emblematica quella legata all'amministrazione provinciale di Catanzaro, che - nel periodo in cui Leopoldo Chieffallo era presidente - ha speso notevoli somme di denaro in favore della società Sopin per meccanizzare gli uffici, cosa che ha suscitato non

poche perplessità sulla «trasparenza» di tutta l'operazione, l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che da oltre un anno non si è provveduto alla nomina del procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro e che, ad oggi, la procura generale è retta da Giuseppe Chiaravalloti, avvocato generale, padre di Caterina Chiaravalloti, pubblico ministero distrettuale a Catanzaro;

se risponda al vero che siano stati segnalati casi di parentela tra magistrati e avvocati che di fatto esercitano la professione nello stesso foro. Si farebbe riferimento ai casi del magistrato dottor Orlando Chiodo, pubblico ministero della procura di Catanzaro, e del dottor Piero Chiodo, avvocato, che - pur essendo iscritto al foro di Lamezia Terme - eserciterebbe la professione nel foro di Catanzaro, e del dottor Tito Salerno, giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Catanzaro, coniugato con la dottoressa Pregoni, anche lei iscritta al foro di Lamezia Terme ma anch'ella fra gli avvocati che eserciterebbero la professione nel foro di Catanzaro;

se risponda al vero che il dottor Tito Salerno sia membro della commissione dell'Istituto autonomo case popolari di Catanzaro, il cui ex presidente, Marcello Furiolo, è stato di recente arrestato per vicende legate ai rapporti fra Istituto ed amministrazione comunale.

(4-03047)

STEFANO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che dall'anno accademico 1989-1990 sono operative a Taranto due scuole dirette a fini speciali per tecnici in biologia del mare e tecnici in maricoltura, pesca e trasformazione dei prodotti, dirette e organizzate dall'Università degli studi di Bari;

che con provvedimento legislativo del gennaio 1992 è stata prevista la trasformazione delle suddette scuole in istituti in grado di rilasciare diplomi universitari di primo livello o in corsi di laurea a ciclo breve della durata di 3 anni;

che, in seguito a ciò, lo statuto organizzativo del corso di maricoltura è stato ratificato in tal senso, abilitandolo a rilasciare diploma universitario di primo livello, mentre il corso di biologia del mare attende tale ratifica da oltre un anno; ciò nonostante le ripetute richieste fatte pervenire dalla direzione della scuola e dagli stessi studenti e docenti di biologia del mare, che mirano, tra l'altro, a rivalutare la posizione dei corsisti già formati, tramite la previsione di esame integrativi;

considerato:

che il territorio e l'*habitat* marino della provincia di Taranto sono considerati zone ad alto rischio ambientale, mentre diffusa è la convinzione che per un rilancio economico dell'area siano presupposti fondamentali il procedere ad un ripristino di condizioni di normalità ecologica e l'eliminazione delle diseconomie esterne, che attualmente la impediscono;

che su tali iniziative potrebbero essere utilmente convogliate molte risorse umane, lenendo la piaga drammatica della disoccupazione-

ne e aprendo, nel contempo, nuove prospettive economiche e produttive a livello regionale;

che le scuole e i relativi corsi succitati, di cui è stata chiesta opportunamente la trasformazione universitaria, sono gli unici in Italia a possedere tali peculiarità formative,

l'interrogante chiede di sapere quali opportune iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per adempiere alla nuova normativa e per venire incontro alle legittime aspirazioni di un importante comparto tecnico-scientifico della società tarantina.

(4-03048)

STEFÀNO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che a Taranto, in via Cesare Battisti, vi sono 10 palazzine costruite nel 1915, di proprietà del Ministero delle finanze;

considerato:

che le persone a cui era inizialmente intestato il contratto di affitto sono nel frattempo decedute e, da svariate decine di anni, gli appartamenti in questione sono abitati dagli orfani e dalle vedove di codeste persone;

che dal mese di aprile il Ministero delle finanze non accetta più il pagamento del canone di affitto da parte dei familiari subentranti agli originari intestatari dei contratti;

che molte famiglie hanno realizzato lavori e migliorie, non solo degli interni, ma persino della zona circostante,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per restituire serenità a quei nuclei familiari, optando per la soluzione più soddisfacente che contemperi con il diritto alla casa di quei locatari anche le giuste esigenze del patrimonio pubblico, tramite vendite o stipulazioni di nuovi contratti che privilegino i soggetti già residenti.

(4-03049)

TABLADINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se risulti noto che il Sottosegretario di Stato per l'ambiente del cessato Governo, già inquisito dalla procura della Repubblica di Lucca per altri reati, sia stato e sia uno dei soci di fatto della società di ingegneria e consulenza Nier, con sede in Bologna;

se si sia a conoscenza inoltre che detta società a responsabilità limitata e a capitale privato sia presente in circa il 50 per cento dei progetti approvati nell'ambito del settore «Prona C» (Protezione della natura) del piano triennale del Ministero dell'ambiente, a suo tempo oggetto della delega del Sottosegretario da parte del Ministro dell'ambiente, il tutto per cifre di decine e decine di miliardi;

se risulti noto che all'interno del consorzio temporaneo di imprese vincitore della gara per il progetto Molentargius di oltre 200 miliardi di lire, settore oggetto della delega del Sottosegretario a fronte delle decine e decine di progetti presentati e selezionati, sia presente la società Nier;

se si sia a conoscenza altresì che detta società ha anche realizzato ulteriori iniziative generosamente compensate dal Ministero dell'am-

biente quali il volume «La nuova Italia dei parchi nazionali», firmato dallo stesso Sottosegretario per l'ambiente e assegnato per la realizzazione alla Nier a trattativa privata, e altre varie commesse;

infine, se si sia a conoscenza che la società in oggetto abbia contribuito, a quanto risulta all'interrogante, a numerose attività private e politiche del Sottosegretario citato, evidenziando e rendendo peraltro noto pubblicamente e palesemente un legame non compatibile con l'incarico istituzionale;

quali iniziative si intenda prendere, a parte il possibile interessamento della magistratura, per rivedere le assegnazioni nell'ambito del piano triennale, settore di protezione della natura, al fine di garantire che l'espletamento degli incarichi venga da organismi di elevata qualificazione tecnico-professionale e di indiscussa trasparenza, anziché da società non attrezzate e di cui è noto, a tutti i livelli, il collegamento con esponenti politici.

(4-03050)

SENESI, ROVEDA, CUTRERA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che con legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1992) è stato approvato, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 67 del 1988, l'incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 recante «Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano» (tabella F);

che con legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-94», tale incremento è stato autorizzato per «competenza» al capitolo n. 7509 del bilancio dello Stato;

considerato:

che tali fondi devono essere impegnati con decreto del Ministero dei trasporti dalla data del loro stanziamento;

che se tale decreto non viene emanato entro la data di scadenza prevista (31 dicembre 1993) i fondi medesimi vanno in «economia» e definitivamente persi per i soggetti destinatari (SEA di Milano e Aeroporti di Roma);

visto che il Governo ha recentemente presentato il decreto-legge n. 101 del 1993 tendente ad accelerare tutte le procedure onde consentire che i finanziamenti previsti per gli investimenti siano rapidamente assegnati e favoriscano contemporaneamente l'occupazione nel nostro paese in questa grave fase di crisi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le cause che a distanza di oltre sedici mesi dall'approvazione delle leggi nn. 415 e 416 del 1991 hanno determinato la mancata approvazione del decreto di impegno del fondo di 50 miliardi già autorizzato;

se non si ritenga necessario ed urgente intervenire con analogo provvedimento per autorizzare l'incremento previsto con la legge n. 500 del 1992 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1993) e con la legge n. 501

del 1992 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-95» pari a 100 miliardi affinché possano essere impegnati entro la scadenza prevista, rimuovendo tutte quelle cause che hanno determinato ritardi per i provvedimenti previsti dalla legge finanziaria 1992.

(4-03051)

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che Acquafondata (Frosinone) è un paesino di 367 abitanti e risulta il comune più piccolo del Lazio;

che con tale densità di popolazione viene spontaneo pensare ad un'oasi di tranquillità e pace, ma è tutto il contrario: discordie enormi, interessi di parte, agevolazioni, discriminazioni da parte del sindaco nei confronti degli abitanti che non condividono la stessa idea politica, denunce e controdenunce, sequestri e dissequestri;

che pare che ci siano tutte le ragioni per pensare che da parte di chi è chiamato a governare questo piccolo paese ci siano interessi di parte e abuso di autorità; forse perchè troppo piccolo nessuno se ne interessa, nonostante le svariate interrogazioni parlamentari presentate in merito ad evidenti irregolarità;

che per questa ragione si vuole segnalare la situazione del signor Sergio Mancone, residente ad Acquafondata, che da tempo è costretto a sopportare soprusi e abusi da parte del sindaco di Acquafondata, non ultima la paralisi della attività di ristorazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che siano svolti accertamenti sulle varie anomalie e abusi che – a quanto consta all'interrogante – emergono nella conduzione del comune di Acquafondata, specie per quanto riguarda le dichiarazioni di carattere politico.

(4-03052)

BOSO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 23 gennaio 1993 in Cassino (Frosinone) si riunivano i sindaci dei comuni di Acquafondata, Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Settefrati, Vallerotonda, Viticuso, per dibattere sulla delibera della giunta regionale del Lazio n. 8098 del 29 settembre 1992, concernente il piano regionale dei parchi e delle riserve;

che i sopra elencati sindaci convenivano unanimi sul pressappochismo usato nella formulazione della proposta di piano senza tenere conto delle esigenze delle collettività locali, con scarsa conoscenza delle problematiche del territorio e in dispregio di ogni forma di partecipazione delle popolazioni locali interessate;

che gli stessi ritengono gravemente lesivi dell'economia locale i divieti generali imposti dalle norme di salvaguardia della delibera della giunta regionale in oggetto;

che tali misure appaiono assunte in assoluto dispregio di ogni esigenza di sviluppo socio-economico delle realtà locali e con scarso interesse e cura dimostrati da parte di quelle autorità istituzionalmente

chiamate a favorire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

che il sindaco del comune di Vallerotonda ha inviato al Ministro dell'ambiente sulla richiesta avanzata dal Parco nazionale d'Abruzzo circa la chiusura dell'attività venatoria nella fascia di protezione esterna individuata nei comuni sopra descritti la seguente lettera:

«Comune di Vallerotonda
(provincia di Frosinone)

Prot. 1/93 del 2 gennaio 1993

Al Ministro dell'ambiente - Gabinetto - Roma;
Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto - Roma;
Al presidente della giunta regionale - Lazio - Roma;
Al vice presidente della giunta regionale - Lazio - Roma;
All'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca - Roma;
All'assessore regionale all'ambiente - Roma;
All'assessore all'urbanistica e tutela ambientale - Roma;
All'assessore agli enti locali - Roma;
Al presidente dell'amministrazione provinciale - Frosinone;
All'assessore provinciale all'agricoltura, caccia, pesca - Frosinone;
A S.E. il prefetto - Frosinone;
Ai signori sindaci dei comuni di San Biagio Saracinisco; Picinisco;
Settefrati; San Donato Valcomino; Alvito; Campoli Appennino; Pescosolido;
Al presidente del Parco nazionale d'Abruzzo - Roma;
Al direttore del Parco nazionale d'Abruzzo - Pescasseroli;
Al presidente provinciale della Federcaccia - Frosinone;
Al presidente provinciale della Enalcaccia - Frosinone.

Oggetto: Richiesta avanzata dal Parco nazionale d'Abruzzo al Ministro dell'ambiente per la chiusura dell'attività venatoria nella fascia di protezione esterna individuata nei comuni di: Vallerotonda, San Biagio Saracinisco, Picinisco, Settefrati, San Donato Valcomino, Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido.

Con il presente documento lo scrivente sindaco intende portare a conoscenza delle autorità in indirizzo una problematica i cui sviluppi potrebbero assumere aspetti anche gravi e drammatici. La notizia diffusasi di recente e riportata da alcuni TG del 27 dicembre ultimo scorso in ordine a richiesta del Parco nazionale d'Abruzzo (PNA) tesa ad ottenere da SE il Ministro dell'ambiente ordinanza ministeriale per la sospensione cautelare di ogni attività venatoria nel pre-parco del settore laziale (comuni della provincia di Frosinone: Vallerotonda, San Biagio Saracinisco, Picinisco, Settefrati, San Donato Valcomino, Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido) è stata interpretata dalle popolazioni locali come un ennesimo tentativo da parte del Parco nazionale d'Abruzzo di estendere ulteriormente i propri confini nei territori limitrofi. Detta eventualità, da sempre estremamente impopolare, insieme alla notizia dell'approvazione, da parte della giunta regionale

del Lazio, del Piano di approvazione dei parchi e delle riserve naturali (deliberazione della giunta regionale n. 8098 del 29 settembre 1992), che prevede, tra l'altro, nei suddetti territori (massiccio delle Mainarde) l'individuazione di aree protette di interesse interregionale o nazionale - decisione questa della cui responsabilità saranno chiamati a rispondere i parlamentari regionali eletti in queste zone - ha scatenato il riaccendersi di rancori profondi, malumori e vivo risentimento nei confronti delle autorità in generale e del Parco nazionale d'Abruzzo in particolare, come e più di quanto già avvenuto a seguito dell'ordinanza del Ministero dell'ambiente del 16 settembre 1988, impugnata poi davanti agli organi giurisdizionali dai comuni interessati - ricorso n. 3485/88 TAR Lazio, giunto a sentenza di sospensione n. 1006/89. A seguito delle note vicende scatenate dall'ordinanza ministeriale testè richiamata, fu raggiunta, dopo diversi incontri (10 agosto 1989 presso l'amministrazione provinciale di Frosinone; 14 agosto 1989 presso comune Campoli Appennino; 7 settembre 1989 presso comune Campoli Appennino; 8 settembre 1989 presso Ministero dell'ambiente - Roma; 12 settembre 1989 presso amministrazione provinciale di Frosinone), un'intesa tra Ministero dell'ambiente, Parco nazionale d'Abruzzo, regione Lazio, amministrazione provinciale di Frosinone e tutti i comuni interessati, che, riconoscendo la necessità di creare una fascia territoriale con funzione di «zona cuscinetto» tra Parco nazionale d'Abruzzo e territori liberi all'esercizio venatorio, prevedeva l'istituzione di aziende faunistico-venatorie nei territori di tutti i comuni succitati per un assetto definitivo e duraturo della disciplina riguardante l'esercizio venatorio nella fascia di protezione esterna del parco medesimo.

Ad oggi, dopo interminabili polemiche, è operante una sola azienda faunistico-venatoria nel comune di Settefrati, mentre le aziende faunistico-venatorie progettate nei comuni di Vallerotonda e San Biagio Saracinisco non riescono ad ottenere la relativa concessione regionale a causa di lungaggini burocratiche non facilmente comprensibili né giustificabili, mentre nulla è dato sapere delle restanti.

Il comune di Vallerotonda con delibera di consiglio n. 59 in data 5 dicembre 1990 ha rispettato l'intesa sopra citata richiedendo alla regione Lazio l'istituzione di azienda faunistico-venatoria con apposito progetto dell'ufficio tecnico comunale che prevede, nello spirito dell'accordo, una zona contigua al confine del PNA di divieto assoluto di esercizio dell'attività venatoria, di estensione più che doppia di quella individuata nell'accordo del 1989 dal PNA stesso. Ogni altra ipotesi, oggi riformulabile, trova e troverà ferma opposizione, in linea con i voleri delle comunità locali, da parte dell'amministrazione di questo comune, che peraltro già più volte nel passato si è espressa in materia.

In tal senso vedasi, ultima in termini temporali, la delibera n. 24 del 23 giugno 1992 già trasmessa alle SSLL Ill.me con nota nostro protocollo n. 2741 del 13 agosto 1992 (ed a SE il signor Ministro nuovamente con nota protocollo n. 2869 del 26 agosto 1992) con la quale il consiglio comunale, espressione della democratica volontà popolare di questi territori, si è ancora una volta e negativamente espresso in ordine alla ipotesi di inglobamento, a qualsiasi titolo, di

questo comune nel Parco nazionale d'Abruzzo; nonchè di interessamento del nostro territorio da vincoli e misure di salvaguardia nelle more di adozione del Piano regionale dei parchi e riserve.

Ill.mo signor Ministro ed on.li autorità in indirizzo, il nostro comune, come del resto quelli limitrofi interessati allo stesso problema, sono piccoli, disagiati, poveri comuni di montagna, dove la gente assiste, ormai da anni, al proprio declino con la rabbia crescente di chi sempre ha visto disattendere dalle autorità le proprie pur legittime aspirazioni.

Onorevoli signori, questi territori chiudono nella regione Lazio i confini del PNA che al di là delle nostre montagne, nelle regioni limitrofe (Abruzzo e Molise), ha portato un ricco turismo – Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, eccetera – mentre da noi, terra laziale, fascia di protezione esterna, solo vincoli induttori di disoccupazione, miseria e danni da fauna selvatica per decine e decine di milioni malamente e non sempre risarciti. Per le nostre popolazioni le pastoie del PNA hanno significato ulteriori disagi a quella già povera residua agricoltura e pastorizia che non ha ancora ceduto alle lusinghe dell'emigrazione che pure a queste terre ha sottratto migliaia di figli.

La recente decisione della giunta regionale senza tenere in alcuna considerazione la volontà delle popolazioni interessate, con un atto di imperio, di cui chiederemo conto agli autori, approvando il piano di attuazione dei parchi, ha imposto nuovi divieti; apertura di nuove cave, modifiche del regime delle acque, trattamento di rifiuti, apposizione di segnaletica pubblicitaria al di fuori dei centri abitati, installazione di campeggi, apertura di nuove piste di penetrazione, o addirittura ampliamento di quelle esistenti, spietramento profondo nella conduzione di fondi agricoli (quanta amarezza dalla lettura di questa norma: ben si comprende che chi l'ha scritta non conosce le fatiche dei nostri contadini che quotidianamente devono rubare alle pietraie dei nostri monti piccoli fazzoletti di terra per miseri raccolti e si evince pure la latitanza in sede legislativa regionale dei nostri rappresentanti che queste cose dovrebbero ben conoscere!), circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade aperte al pubblico transito, installazione di elettrodotti e di insediamenti radio-televisivi, installazione di serre, riduzione della superficie forestale, eccetera eccetera; più ancora: limitazione all'attività edilizia, limitazioni varie nei territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua di ogni genere ... e chi più ne ha più ne metta!, e la recentissima richiesta avanzata dal PNA per la chiusura dell'esercizio dell'attività venatoria in questi territori, vengono interpretate quasi come una dichiarazione di guerra da parte di agricoltori, allevatori, boscaioli, cacciatori e rispettive famiglie: ... come a dire tutti!

È su questo fertile terreno che trova consensi e seguaci il malcontento, agguerrito e ben organizzato, dei cacciatori alle notizie di nuovi attentati alla loro libertà di vivere il proprio territorio.

È qui d'obbligo una parentesi che consente, a chi legge, di meglio comprendere lo stato d'animo di questi cacciatori. L'idea della istituzione della azienda faunistico-venatoria è stata ben accettata dalle popolazioni residenti, soprattutto per il fatto che riconosce il diritto ai

residenti, che sono poi i proprietari dei terreni ricompresi in azienda, ad esercitarvi la caccia, secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale ed i piani di abbattimento dalla stessa regione approvati.

Ogni altra ipotesi diversa di azienda faunistica o riserva che si voglia verrebbe osteggiata ferocemente, in quanto rappresentativa di speculazione privatistica rammentativa di privilegi feudali di un passato le cui nefandezze si sono geneticamente trasmesse in queste popolazioni. In altre parole questi montanari non accetteranno mai la caccia come espressione di ceto sociale ovverossia riservata solo a "signori" che economicamente possono permettersi le spese "folli" delle quote in aziende faunistico-venatorie tipo quelle che nel passato sono state istituite dalla regione nelle ricche province di Rieti, Viterbo, eccetera.

Tant'è che allo scrivente sono state riportate voci di "risse" verbali avvenute nelle osterie e ritrovi vari del territorio dove sembrerebbe che incomincino a nascere propositi bellicosi nei confronti dell'ambiente e della fauna visti, oggi, quali causa di tutti i divieti e vincoli che, gravando sul territorio, di fatto ne impediscono ogni possibile sviluppo aggravandone invece la miseria.

L'impossibilità di sviluppo turistico connesso alla scarsa appetibilità che un territorio come il nostro, saturo di vincoli, rappresenta per gli operatori di settore, i divieti a vari livelli di utilizzo delle risorse territoriali a fini economici, le insormontabili difficoltà burocratiche che insorgono, quali ad esempio per il taglio dei boschi o l'apertura di poste indispensabili per agevoli coltivazioni tipo l'olivo, il divieto dell'esercizio venatorio e quant'altro connesso con le rigide norme di salvaguardia che inevitabilmente rallentano o fanno cessare del tutto le attività economiche per privilegiare solo quelle tendenti alla conservazione della flora e della fauna stanno alimentando un odio viscerale, un epidermico risentimento della gente del posto nei confronti di quei boschi, orsi, lupi, camosci, aquile, eccetera che in passato invece (ed il fatto che esistono ne è la riprova) sono stati se non amati almeno apprezzati e protetti. Lo scrivente sindaco, ritenendo poi di compiere il proprio dovere connesso alla carica istituzionale ricoperta ed in quanto conoscitore della psicologia, cultura, tradizione, modi di pensiero della propria gente, invita le SSLL in indirizzo a ben ponderare, e se possibile evitare, ogni ulteriore decisione alla quale possa essere data interpretazione di coercizione da cacciatori, agricoltori ed allevatori di queste montagne in quanto si stima molto realistica la possibilità che si verifichino episodi illegali di lotta quali incendi dolosi dei boschi (già nella cultura della pastorizia locale), avvelenamenti di fauna selvatica (sulla scorta di quanto tra l'altro suggerito da notiziari televisivi - moria di cervi in provincia di Sondrio -), atti di bracconaggio subdolo con impiego di trappole, lacci e tagliole e quant'altro la fantasia di chi ben conosce i posti può suggerire.

Se si vuole evitare che la rabbia della gente degeneri - e ritengo questo tra i doveri del politico accorto amministratore - è indispensabile riconoscere nei fatti che il patrimonio da difendere non è solo quello vegetale ed animale, ma che anche le popolazioni che in questo eco-sistema vivono quanto meno hanno gli stessi diritti della flora e della fauna che si vuol proteggere. Se ciò non avviene, quando, ad

esempio, viene riferito che in alcuni raduni si sarebbero avanzate minacce, da parte di soggetti rimasti ignoti, di seminare le rocce del massiccio delle Mainarde di sale e bocconi avvelenati o di inquinare con anticrittogamici le acque delle valli di alta quota, lo scrivente, ben conoscendo la temerarietà di questa gente, non ha difficoltà a crederne possibile la realizzazione. Più ancora, conoscendo la solidarietà che vincola tra di loro questi uomini e l'omertà che alla bisogna li affratella, ha certezza che si innescherebbe una lotta con effetti incontrollabili che porterebbe al degrado e alla scomparsa, e ciò mi rammarica, dei grandissimi valori ambientali rappresentati dal Parco e sin qui difesi da queste popolazioni. Più ancora, però, sconvolge l'animo dello scrivente la possibilità che onesti cittadini, rudi ma operosi padri di famiglia, possano trasformarsi, con i loro figli, in delinquenti eco-terroristi.

La via giusta per la salvaguardia del PNA e gli interessi che esso rappresenta agli occhi della nazione è la pratica attuazione degli accordi del 1989, con la istituzione delle aziende faunistico-venatorie nei territori degli otto comuni interessati, attraverso una rapida azione amministrativa o in sede legislativa, purchè lo si voglia e purchè il passaggio dai nobili intenti e dai bei discorsi politici alla operatività dei fatti non costi troppo in termini di sotterranei interessi privati da sacrificare.

Con l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie in questi territori si otterrebbero più risultati positivi:

- creazione e consolidamento di una fascia di protezione esterna ai confini del PNA ben accettata da tutti i locali;

- controllo e repressione di attività non compatibili con esistenza di detta fascia di protezione in modo sicuramente più efficace di quanto si riesca ad ottenere oggi con le sole forze in organico al PNA;

- utilizzazione programmata a fini venatori del restante territorio che opererebbe ulteriore protezione al PNA fungendo da zona cuscinetto tra parco e zone libere alla caccia graduando e filtrando la pressione venatoria in queste zone e sulla fauna protetta dal Parco che inevitabilmente da esso sconfina;

- trasformazione dei cacciatori residenti in altrettanti sorveglianti, esperti conoscitori del terreno che ridurrebbero di molto o farebbero scomparire del tutto quei fenomeni di bracconaggio per la maggior parte oggi da ascrivere a cacciatori provenienti dalle vicine province di Caserta e Napoli;

- induzione, in questi territori economicamente depressi, di un turismo alternativo di tipo cino-venatorio apportatore di un indotto commerciale che, se ben indirizzato, può favorire e migliorare il reddito di agricoltori, allevatori, commercianti ed artigiani della zona.

In ultimo, potrebbe rappresentarsi l'occasione, forse unica per questi comuni, di sfruttare la vocazione dei propri territori in sintonia con la troppo spesso sbandierata autonomia e sicuramente in linea con i dettami della legge n. 142 del 1990, al fine di contribuire al risanamento delle proprie casse, alla luce della consapevolezza dei sempre meno sostanziosi trasferimenti statali, con i proventi che la gestione diretta o indiretta di una azienda faunistico-venatoria possono generare.

Ritenendo di aver assolto ad un preciso dovere e nella piena consapevolezza della gravità di quanto in più parti affermato, a

disposizione delle SSLL per ogni utile collaborazione nel superiore interesse della collettività che comunque lo scrivente intende rappresentare e difendere in ogni opportuna sede, sin d'ora declinando responsabilità che potranno nascere da affrettate decisioni impopolari, porge deferenti ossequi.

Il Sindaco
(dottor Giovanni Rongione)»

L'interrogante chiede di sapere:

se si intenda intervenire affinché vengano ben ponderate le varie ragioni descritte nella lettera del sindaco di Vallerotonda datata 2 gennaio 1993, protocollo n. 1/93, onde evitare che la rabbia della gente degeneri nelle situazioni drastiche e ben descritte nella lettera stessa;

come s'intenda intervenire in merito al rifiuto espresso dai sindaci nella riunione del 23 gennaio 1993 a Cassino.

(4-03053)

FLORINO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che il vecchio palazzo di giustizia di Napoli è da anni in uno stato di precarietà, fatiscenza e invivibilità;

che il completamento del nuovo palazzo di giustizia ubicato nel centro direzionale, da diversi anni in costruzione ed incendiato dolosamente il 30 luglio del 1990, con un danno di oltre 70 miliardi di lire (un crimine ancora senza colpevoli), appare sempre più problematico;

che le conclusioni della speciale commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici hanno stabilito che la torre A dovrebbe essere demolita con ricostruzione *ex novo* del complesso ed ulteriore rifinanziamento dell'opera per oltre 100 miliardi;

che la vicenda si tinge di giallo per le minacce subite dal presidente della corte d'appello di Napoli, dottor Maiella;

che in ripetute interrogazioni parlamentari il gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale aveva con insistenza denunciato la scelta errata del sito per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, data la presenza nel sottosuolo di un'enorme massa d'acqua (antico fiume Sebeto);

che secondo l'interrogante *lobby* di diversa natura, interessi di categoria, complicità con la criminalità organizzata sono state le evidenti cause di tutti i fatti esposti in premessa,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per accertare tutte le responsabilità, comprese quelle di un eventuale «terzo livello», che per fini non edificanti ha inteso ritardare con fatti e misfatti l'apertura del nuovo palazzo di giustizia.

(4-03054)

SERENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 19 aprile 1993, in occasione dell'agitazione nazionale dei detenuti, l'interrogante ha effettuato in compagnia del consigliere regionale Gian Paolo Gobbo una visita presso la casa circondariale di Treviso;

che rispetto alla precedente visita del 25 gennaio 1993, alla quale ha fatto seguito una interrogazione parlamentare (la 5-00782, presentata il 3 febbraio 1993 dall'onorevole Michielon alla Camera dei deputati) a cui non si è avuta ancora risposta, la situazione è notevolmente peggiorata;

che, nonostante lo scrivente avesse denunciato un sovraffollamento, alla data del 25 gennaio 1993, di ben 100 detenuti, ha avuto l'amara sorpresa di apprendere che attualmente i detenuti presenti sono ben 254, numero esattamente doppio rispetto alla capienza ufficiale della casa circondariale che è di 127 detenuti;

che gli stanziamenti finanziari per il 1993 nei capitoli 2088 e 2089 (inerenti alle spese correnti) sono stati quasi dimezzati (500 milioni) rispetto alle spese realmente sostenute negli stessi capitoli per l'anno 1992 che sono state pari a 900 milioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sul fatto che dopo la precedente visita di parlamentari il denunciato sovraffollamento anzichè diminuire risulti aumentato;

se non ritenga opportuno garantire la presenza di una guardia medica 24 ore su 24, visto che la popolazione carceraria è doppia rispetto a quella prevista;

come pensi che le varie case circondariali d'Italia possano far fronte a delle spese correnti con i tagli finanziari effettuati per l'anno 1993, a meno che non ritenga lecito ridurre l'illuminazione del carcere, e di conseguenza la sicurezza, o prevedere per il prossimo inverno una riduzione di ore nell'erogazione del riscaldamento;

se non ritenga, vista la delicatezza dell'argomento, di rispondere a breve termine alla prima interrogazione che ormai data 3 febbraio 1993.

(4-03055)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00524, della senatrice Angeloni, sull'eventualità di sopprimere alcune sedi distaccate delle preture circondariali in previsione dell'entrata in vigore della legge istitutiva del giudice di pace;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00530, del senatore Loreto, sull'organizzazione e pubblicizzazione delle due conferenze sul nuovo modello di difesa da parte dell'ammiragliato e del comando dell'idroscalo «Bologna» nella città di Taranto;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00527, della senatrice Bucciarelli, sulla mancata concessione dell'autorizzazione ad utilizzare la ex chiesa di San Pancrazio a Firenze come spazio espositivo per le opere dello scultore Marino Marini;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00526, dei senatori Bucciarelli e Nocchi, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00525, dei senatori Carlotto ed altri, sulla mancata attribuzione dei contributi pensionistici ai giovani in servizio obbligatorio di leva al 31 dicembre di uno degli anni compresi nel quinquennio 1957-1961.